

Sono molti e approfonditi gli scritti e gli interventi che da parte degli studiosi del diritto pubblico e dei politologi sono stati finora dedicati alle norme di attuazione degli Statuti speciali, e segnatamente a quelle previste nello Statuto sardo. In particolare, l'accento è stato posto sui temi relativi alla natura di dette norme, ai procedimenti di attuazione, alla loro funzione, alla giurisprudenza costituzionale in materia, ai risultati conseguiti e alle prospettive future.

Prendendo lo spunto da alcuni isolati accenni che alle norme di attuazione sono stati fatti in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario dello Statuto, l'Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna ha voluto promuovere uno specifico Convegno di studi dedicato a tali norme, allo scopo soprattutto di offrire – attraverso un bilancio e una valutazione critica dei risultati conseguiti e delle "incompiute" dello Statuto del 1948 – nuovi elementi di riflessione in merito sia alla persistente attualità delle norme di attuazione sia alla funzione che anche in futuro le stesse potrebbero continuare a svolgere.

Le personali esperienze vissute dagli specialisti intervenuti al Convegno a Cagliari il 15 ottobre 2018, quali Francesco Agus, Benedetto Barranu, Gianmario Demuro, Alessandro De Martini, Cristiano Erriu, Paolo Fois, Gianfranco Ganau, Vanni Lobrano, Giorgio Macciotta, Ilenia Ruggiu, Eliseo Secci, Michele Sias, hanno arricchito il dibattito con spunti di particolare interesse.



Euro 12,00 9 788898 692651

LO STATO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE  
DELLA SARDEGNA: UN BILANCIO DOPO 70 ANNI

a cura di Mariarosa Cardia

PRESENTE E FUTURO

30

# LO STATO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA SARDEGNA: UN BILANCIO DOPO 70 ANNI

a cura di Mariarosa Cardia

Atti del convegno

Lo stato di attuazione dello Statuto Speciale della  
Sardegna: un bilancio dopo 70 anni  
Cagliari, Sala Transatlantico del Consiglio Regionale  
della Sardegna, 15 ottobre 2018

Aipsa Edizioni

PRESENTE E FUTURO

**Lo stato di attuazione  
dello Statuto Speciale della Sardegna:  
un bilancio dopo 70 anni**

**a cura di Mariarosa Cardia**

**Atti del convegno  
Lo stato di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna:  
un bilancio dopo 70 anni**

Cagliari, Sala Transatlantico del Consiglio regionale della Sardegna, 15 ottobre 2018

**AIPSA EDIZIONI**

## **PRESENTE E FUTURO**

**N. 30/2019**

Collana dell'Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna

DIRETTORE SCIENTIFICO

Mariarosa Cardia

COMITATO DI REDAZIONE

Carlo Dore, Paolo Fois, Antonio Guaita, Giosuè Ligios, Franco Mannoni, Maria  
Giovanna Mulas, Maria Teresa Petrini

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Francesca Cuccu, Monica Rinaldi

Direzione e Redazione

Cagliari, Via Roma 25

assexcons@tiscali.it

Tel. 070 6014506

<http://consiglio.regione.sardegna.it>

© 2019

Aipsa Edizioni

Via Dante 216, Cagliari

Tel. 3483649790; 3404992363

e-mail: [aipsa@tiscali.it](mailto:aipsa@tiscali.it)

<http://www.aipsa.com>

Finito di stampare nel mese di settembre 2019

Presso Rubbettino Print, Soveria Mannelli (CZ)

ISBN 978-88-98692-65-1

# Indice

Mariarosa Cardia – <i>Un confronto e un bilancio sullo stato di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna</i>	5
Eliseo Secci, Presidente dell’Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna	11
Gianfranco Ganau, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna	12
Cristiano Erriu, in rappresentanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru	14
Francesco Agus – <i>Le norme di attuazione dello Statuto nella XV Legislatura</i>	17
Michele Sias – <i>Quadro d’insieme delle norme di attuazione degli Statuti speciali</i>	21
Benedetto Barranu – <i>Una valutazione della funzione svolta dalle norme di attuazione dello Statuto sardo</i>	30
Ilenia Ruggiu – <i>Il dibattito sulle norme di attuazione in seno al Comitato paritetico Stato-Regione, nell’esperienza dei rappresentanti dello Stato nel Comitato</i>	37
Alessandro De Martini – <i>Il dibattito sulle norme di attuazione in seno al Comitato paritetico Stato-Regione, nell’esperienza dei rappresentanti della Regione nel Comitato</i>	42
Giorgio Macciotta – <i>I rapporti finanziari con lo Stato</i>	45
Vanni Lobrano – <i>I rapporti con gli Enti locali</i>	53
Paolo Fois – <i>La partecipazione della Regione alle relazioni internazionali</i>	63
Gianmario Demuro – <i>La revisione delle procedure di definizione delle norme di attuazione</i>	68
<b>Appendice</b>	73
Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna	75
<b>Hanno collaborato a questo numero</b>	159



**Mariarosa Cardia**

## Un confronto e un bilancio sullo stato di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna

Le norme di attuazione sono uno strumento previsto dal legislatore costituente sia per il trasferimento di uffici e personale dallo Stato alla Regione sia per l'attuazione statutaria. L'art. 56 dello Statuto sardo prevede che:

«Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna [Giunta regionale, in seguito alla sentenza n. 22 del 1961 della Corte costituzionale], sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo».

L'esperienza di settanta anni ha dimostrato la potenzialità, la versatilità e duttilità delle norme di attuazione nella costruzione e nella definizione del regionalismo speciale poiché definiscono gli spazi di autonomia e sono strumentali a sviluppare, rinnovandole, le ragioni della specialità, oltre gli ambiti materiali di autonomia e attraverso interventi di sintesi tra più livelli di governo.

La modifica del Titolo V nel 2001 e in particolare la clausola evolutiva prevista dall'art. 116, 3° comma, per le Regioni ordinarie, ovvero l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia mediante procedimenti di raccordo negoziale, ha aperto una nuova e problematica stagione del regionalismo, che coinvolge anche la Sardegna e richiede di giustificare in termini nuovi il mantenimento e la valorizzazione delle norme di attuazione della specialità. L'odierna dialettica istituzionale sollecita la Regione sarda a qualificare il proprio ruolo nel processo di riforma e a muoversi sia definendo i propri poteri e quindi nuove norme, ma anche sviluppando una elevata capacità di governo, propositiva e contrattuale. Non solo, quindi, una battaglia in difesa della specialità, ma un impegno unitario per promuovere un confronto aperto sul regionalismo differenziato.

Nel ricorrente dibattito sull'adeguatezza dello Statuto sardo per muoversi nella rete globale e per valorizzare le differenze, sulle carenze della sua applicazione e sull'opportunità della sua revisione, un'attenzione crescente è stata perciò riservata alla natura delle norme di attuazione, ai procedimenti attuativi, alla loro funzione, alla giurisprudenza costituzionale in materia, ai risultati conseguiti e alle prospettive future. Sono ormai molti e approfonditi gli scritti e gli interventi che

gli studiosi del diritto pubblico e i politologi hanno dedicato alle norme di attuazione degli Statuti speciali e a quelle previste nello Statuto sardo.

D'altra parte nell'Isola persistono gli stessi timori che hanno prevalso per settant'anni, seppure in differenti situazioni politiche. Sono in molti a ritenere opportuna una grande cautela anche in questo momento storico e politico, e a proporre di sfruttare al massimo i poteri esistenti, di utilizzare nel miglior modo i rapporti bilaterali con lo Stato, cercando di muoversi in un'ottica di solidarietà collaborativa. Rispetto alle tre prospettive per riaffermare e potenziare la specialità sarda come strumento di parità di condizioni di cittadinanza – la politica di integrale attuazione dello Statuto, la rifondazione dell'autonomia dal suo interno, la revisione statutaria – è la prima a prevalere, anche a causa della costante difficoltà a esprimere un organico progetto di Statuto, un progetto di sviluppo per la futura Sardegna.

Prendendo lo spunto da alcuni isolati accenni che alle norme di attuazione sono stati fatti in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario dello Statuto, l'Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna ha voluto promuovere uno specifico Convegno di studi dedicato a tali norme, allo scopo soprattutto di offrire – attraverso un bilancio e una valutazione critica dei risultati conseguiti e delle “incompiute” dello Statuto del 1948 – nuovi elementi di riflessione in merito sia alla persistente attualità delle norme di attuazione sia alla funzione che anche in futuro le stesse potrebbero continuare a svolgere.

Le personali esperienze vissute dagli specialisti intervenuti al Convegno a Cagliari il 15 ottobre 2018, quali Francesco Agus, Benedetto Barranu, Gianmario Demuro, Alessandro De Martini, Cristiano Erriu, Paolo Fois, Gianfranco Ganau, Vanni Lobrano, Giorgio Macciotta, Ilenia Ruggiu, Michele Sias, hanno arricchito il dibattito con spunti di particolare interesse.

Partendo dalla problematicità della collocazione della fonte “decreto legislativo di attuazione” nel sistema normativo e dalla atipicità della sua natura, oggetto di numerose riflessioni dottrinarie e giurisprudenziali, gli interventi hanno posto l'accento sui temi relativi all'attualità e alle potenzialità di questa tipologia di atto normativo alla luce della prassi ormai settantennale.

Il primo rilievo – avanzato sin dall'intervento di saluto del Presidente del Consiglio regionale, Ganau – attiene alla scarsità di norme di attuazione dello Statuto sardo approvate rispetto a quanto fatto da altre Regioni e Province autonome. Nel confronto tra le 30 approvate per la Regione sarda, le 191 approvate per il Trentino-Alto Adige denotano una maggiore metodicità ed efficacia nell'utilizzo di tale strumento. Al di là dei differenti contesti territoriali e dei vari fattori che hanno determinato tali differenze, risalta una diversa capacità di condizionare le scelte governative e statali.

Il presidente della I Commissione Autonomia e Ordinamento regionale, Agus, la attribuisce all'incapacità di fare rete, a «un atteggiamento di chiusura, di scarsa collaborazione tra eletti di partiti diversi e di assemblee diverse che porta a ragionamenti sterili e a compartimenti stagni all'interno del Consiglio regionale e del Parlamento». Al dott. De Martini, direttore generale della RAS e rappresentante della Regione nella prima Commissione paritetica della XIV legislatura, pare evidente che la Commissione e le norme di attuazione non abbiano «goduto dell'attenzione degli attori istituzionali chiamati a rendere attiva l'una e ordinarie, inteso come fonte legislativa, le altre». D'altra parte già Omar Chessa aveva evidenziato il rischio che «le norme di attuazione possono essere indifferentemente una risorsa ovvero un freno al potenziamento delle prerogative regionali speciali, secondo la capacità delle classi dirigenti locali di interloquire in modo fruttuoso col Governo»<sup>1</sup>.

Per comprendere le ragioni della particolare «parsimonia» con cui la Regione Sardegna ha utilizzato questa possibilità di adeguamento dello Statuto Giorgio Macciotta, valendosi della lunga esperienza parlamentare, ha classificato le norme d'attuazione per blocchi, individuando tre categorie di provvedimenti: quelli relativi al trasferimento di competenze nel primo impianto della Regione e a successivi ampliamenti delle competenze; quelli derivanti dal trasferimento di competenze per adeguamento alle Regioni ordinarie e/o ad altre speciali (largamente prevalenti); quelli di limitazione dei poteri della Regione. Ritiene evidente che «la gran parte delle norme d'attuazione sono derivanti, più che da un'iniziativa regionale per espandere i poteri statutari, da scadenze obbligate». Attribuisce il ritardo nell'utilizzazione di tale strumento, in particolare riguardo agli aspetti economico-finanziari, non solo alle persistenti resistenze centrali, ma anche all'insufficiente attenzione della Regione e alla conseguente inesistenza «di una struttura servente regionale, capace di istruire una efficace manovra di contrasto della linea governativa», interloquendo con gli organi di governo e parlamentari.

I limiti dell'applicazione dell'art. 56 dello Statuto sardo sono stati evidenziati da molti interventi, in particolare da Sias, Barranu, Ruggiu e De Martini.

Il dott. Sias ha illustrato i principali aspetti problematici che hanno contribuito a spingere le classi politiche delle Regioni speciali e delle Province autonome a percorrere strade alternative alle norme di attuazione per realizzare gli obiettivi della specialità, e che ancora condizionano l'attuazione degli Statuti speciali. Tra i più rilevanti: il lacunoso procedimento di adozione, che ha contribuito a ritardare l'attuazione degli Statuti speciali; il ruolo preponderante del Governo nel procedimento di adozione dei decreti di attuazione; la funzione assunta nella prassi dalle Commissioni paritetiche, prevalentemente di carattere istruttorio e

---

<sup>1</sup> O. Chessa, *La specialità sarda e il federalismo asimmetrico*, in "Rivista giuridica del Mezzogiorno", 2011, p. 561 ss.

preparatorio e non propositivo-vincolante, oltre all'inattività causata spesso dai tempi intercorrenti per il rinnovo dei componenti; il peso della volontà politica, ovvero l'inerzia dei Governi nell'approvazione finale di alcuni decreti, indicativa di una concezione "statocentrica" del rapporto con le autonomie e di incapacità di considerare l'attuazione della specialità «in termini di eccezione (come tale da trattare) e non in termini di livellamento e omologazione agli altri contesti territoriali».

La prof.ssa Ruggiu, rappresentante dello Stato nella prima Commissione paritetica Stato-RAS della XIV legislatura, ha riferito sull'attività svolta dalla Commissione dal 18 novembre 2014 al 31 maggio 2018 (due norme di attuazione che sono divenute decreti legislativi e uno schema di decreto legislativo pendente) e sulla formazione di nuove prassi dovuta allo scarso dettaglio delle norme statutarie che disciplinano il funzionamento delle Commissioni paritetiche. Ha affrontato inoltre la questione discussa in dottrina se le Commissioni debbano considerarsi organo di collaborazione politica o di mera consulenza tecnica. La sua esperienza la porta ad alcuni distinguo rispetto alla tesi di Roberto Bin, ritenendo che essa abbia svolto e curato direttamente alcune importanti negoziazioni politiche, sebbene la negoziazione politica sia stata «preparata o corroborata da attività parallele del Presidente della Regione o dei vari ministeri», e che in qualche caso l'attività sia stata svolta «quasi per intero fuori dalla Commissione che si è limitata a registrare una negoziazione esterna».

La vicenda politica di Barranu, in particolare come assessore regionale agli Affari generali, lo porta a considerare questo strumento importante sotto il profilo formale e sostanziale per una Regione a Statuto speciale, ma a non sottovalutare «le insidie che un suo utilizzo inappropriato può comportare per la nostra autonomia istituzionale», non per l'utilizzo delle norme di attuazione nei trasferimenti dallo Stato alla Regione di funzioni, uffici e personale, ma per l'attuazione dello Statuto, nella consapevolezza che la Sardegna non ha il peso economico e demografico o il sostegno e la protezione internazionale di altre Regioni.

Alcuni problemi particolari sono stati affrontati dal prof. Fois e dal prof. Lobrano.

Fois ha trattato la mancata attuazione dell'art. 52, comma 1, riguardante la partecipazione della Regione alla negoziazione degli accordi commerciali internazionali, dovuta alla mancata attuazione delle relative norme di attuazione emanate con il decreto legislativo 15 settembre 1999 n. 363. Ha quindi ripercorso il processo che ha portato all'«anomalia di una norma di attuazione che, approvata a cinquanta anni di distanza dall'entrata in vigore dello Statuto, continua anche oggi a restare lettera morta».

Lobrano ha analizzato i rapporti istituzionali della Regione Sardegna con gli Enti locali per definire quale ruolo abbiano avuto i Comuni nella formazione della volontà regionale. La conclusione di un lungo *excursus* storico del disegno riformatore democratico ne rivela l'incompiutezza e la sostanziale inefficacia e la necessità di riprenderlo e rilanciarlo «correggendolo e/o integrandolo laddove necessario» per evitare che i Comuni rimangano «soltanto l'ultima stazione esecutiva del decentramento amministrativo discendente e divisivo».

Anche l'assessore regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Erriu, ha affrontato il ruolo delle autonomie locali in rapporto alla Regione, concentrandosi in particolare sulla legge di riordino del sistema delle autonomie locali, approvata dal Consiglio regionale nel febbraio del 2016, dopo un lungo dibattito pubblico. Ha inoltre evidenziato l'avvenuta nomina della Commissione paritetica in attuazione dell'articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna in materia di demanio e patrimonio, incaricata di identificare i relativi beni demaniali e patrimoniali da trasferire alla Regione stessa.

Tutti gli intervenuti si sono soffermati sulle prospettive di riforma per le norme di attuazione al fine di sfruttarne l'indispensabilità e le potenzialità, soprattutto in una fase nella quale risulta di fatto accantonato l'impegno per la revisione statutaria e prevale la scelta di utilizzare gli strumenti di "manutenzione" dell'autonomia, sviluppando la "specialità amministrativa". Pur nella consapevolezza dell'arretratezza dello Statuto, pare opportuno verificare la possibilità di dare risposta tramite norme di attuazione alle sue più evidenti carenze. Tra le numerose proposte avanzate per rimodulare in chiave paritaria la definizione della specialità spiccano le richieste di potenziare il ruolo della posizione regionale nel confronto con lo Stato e quella di indirizzo del Consiglio regionale anche attraverso una informativa periodica da parte del Presidente della Regione, di valorizzare il potere di proposta delle istanze regionali, di avere una rappresentanza più propriamente politica che affianchi quella tecnico-burocratica, di definire meglio le fasi e la tempistica del procedimento di adozione delle norme di attuazione, di predisporre protocolli di intesa da parte degli organi politici, statali e regionali, per l'impostazione dei contenuti delle norme di attuazione. Pare, inoltre, necessario prevedere: meccanismi di superamento dell'eventuale dissenso tra le parti nella fase concertativa; forme di programmazione congiunta dei lavori; un passaggio parlamentare e consiliare anche per dare maggior risalto all'attività della Commissione e contribuire a conferirle un potere di impulso; la *prorogatio* dei componenti della Commissione nelle more del rinnovo delle cariche.

Sull'utilizzo delle norme di attuazione per attuare, ma soprattutto per difendere lo Statuto, e quindi sulla necessità di un miglior funzionamento delle Commissioni paritetiche grazie a tempi certi, continuità del lavoro e una più intensa partecipazione e confronto con il Consiglio regionale, si è espresso infine

il prof. Demuro. Nell'ambito della concezione dell'autonomia regionale come responsabilità politica e rafforzamento della democrazia della Repubblica – autonomia che la Sardegna «si è conquistata a caro prezzo» – egli ha affermato che «La Commissione paritetica è, ormai, l'unico strumento “politico” che è rimasto di contrattazione, di discussione tra lo Stato e le Regioni in modo paritetico. Asimmetrico perché le forze possono essere diverse, ma paritetico perché la composizione è eguale».

Nell'Appendice al volume si è ritenuto utile riportare le trenta norme di attuazione dello Statuto sardo approvate dal 1949 al 2016.

**Eliseo Secci**

Presidente dell'Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna

Buonasera a tutti. Sento, come priorità, il dovere, oltre che il piacere, di ringraziare per questo evento chi lo ha pensato e chi ne ha curato tutta l'organizzazione: la precedente Presidente Mariarosa Cardia con il Direttivo uscente dell'Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna. Ho ereditato questa iniziativa, l'abbiamo perfezionata e portata avanti.

Un grazie al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, sia per la sua presenza sia per quello che lui e i suoi collaboratori hanno fatto per rendere questo Convegno così interessante come si preannuncia.

Un grazie all'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Cristiano Erriu, che oggi rappresenta il Presidente della Giunta regionale, Francesco Pigliaru, che non ha potuto essere con noi per impegni sopraggiunti.

Ringraziamo il rappresentante del Prefetto, il dott. Dessì, per la sua presenza. Un grazie a tutti i relatori, che hanno accettato di parlare di questo tema così complesso, così interessante ma anche così difficile per tanti aspetti.

Un grazie al Presidente dell'Associazione degli ex Parlamentari, l'on. Giorgio Carta, che è presente tra di noi.

E un grazie a tutti voi che siete qui in un lunedì pomeriggio per una tematica così tecnica.

Il Convegno di oggi si pone l'obiettivo di approfondire da diversi punti di vista una materia come quella delle norme di attuazione, partendo dagli studiosi, da chi l'ha trattata nel passato, da chi ci ha lavorato nell'ultima legislatura. Mi riferisco in questo caso all'on. Francesco Agus.

Un grazie al dott. Sias per i suoi approfondimenti tecnici; un grazie ai rappresentanti della Commissione paritetica, la prof.ssa Ilenia Ruggiu e il dott. Alessandro De Martini. Un grazie a tutti gli altri relatori che man mano troveremo nella scaletta degli interventi.

Come avete avuto modo di vedere nella locandina dell'evento, gli interventi sono numerosi anche perché la materia trattata ha diverse sfaccettature e la preghiera per i relatori è quella di contenersi tra i 10 e 15 minuti. Voglio ricordare inoltre che gli atti del Convegno saranno raccolti e pubblicati nel prossimo numero della nostra Collana *Presente e Futuro*.

Do ora la parola al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna per un intervento di saluto.

**Gianfranco Ganau**

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

Un bilancio dopo 70 anni dalla sua approvazione, per valutare lo stato di attuazione dello Statuto, è un momento di riflessione sicuramente utile e di questo ringrazio l'Associazione ex Consiglieri regionali della Sardegna. Lo è ancora di più in un quadro in cui le Regioni a Statuto ordinario chiedono maggiori ambiti di autonomia sulla base del Titolo V della Costituzione, andando verso un quadro di autonomia differenziata che, pur essendo, evidentemente, cosa diversa dalla specialità, ha raggiunto livelli di preaccordo con il precedente Governo che in alcuni casi superano le competenze e gli ambiti degli Statuti speciali e che nell'interpretazione peggiore si affiancano a una richiesta di trattenere completamente le entrate fiscali sul territorio, contravvenendo alla regola ben presente sul Titolo V del meccanismo perequativo a favore delle Regioni più deboli.

È evidente che la natura delle norme di attuazione è quella di dare definizione progressiva alle disposizioni statutarie che sono per loro natura generiche e di principio. Su questo, un dato di fatto indiscutibile è che la Sardegna sia la Regione a Statuto speciale che meno di tutte ha utilizzato e concretizzato lo strumento delle norme di attuazione del proprio Statuto.

Ma va valutato con attenzione l'orientamento della Corte Costituzionale secondo la quale le norme di attuazione non solo applicano, ma possono integrare lo Statuto; norme di attuazione, quindi, come possibile strumento per adeguare il nostro Statuto. Su questo punto faccio riferimento agli approfondimenti condotti nella Commissione bicamerale sul regionalismo presieduta dall'onorevole Bressa nella precedente legislatura e al tavolo tecnico tra il sottosegretario Bressa e le Regioni a Statuto speciale. Va dunque verificata la possibilità di dare risposta tramite norme di attuazione alle più evidenti carenze presenti nello Statuto come quelle che riguardano il diritto alla mobilità, il diritto a essere collegati alle grandi reti energetiche, a una migliore definizione dei temi riguardanti la scuola, l'educazione, i beni culturali, la lingua, oltreché tematiche moderne come le telecomunicazioni e le reti digitali.

Come è noto le norme di attuazione possono fornire queste risposte, al momento attraverso un *iter* complesso, che risponde al rapporto pattizio tra Stato e Regioni che si sviluppa all'interno delle commissioni paritetiche Stato - Regione.

A questo proposito credo possa essere utile una riforma della composizione della Commissione con la presenza delle figure politiche affiancata da quelle

tecniche e la presenza durante la fase istruttoria delle rappresentanze ministeriali interessate. Questo eviterebbe la riapertura di istruttorie lunghe, dopo la definizione della norma; così come dovrebbe essere previsto un regime di *prorogatio* delle Commissioni tra una legislatura e la successiva, fatto che garantirebbe una continuità e di sicuro un'accelerazione sulla nomina della nuova.

Altro elemento proposto nelle conclusioni della Commissione Bressa era quello di dare un tempo certo entro il quale il Governo dovesse esprimersi.

Ecco, credo che le Regioni a Statuto speciale debbano rilanciare la battaglia su questi temi, se non vogliono essere superate in tema di competenze e autonomia dalle Regioni a Statuto ordinario che chiedono nuovi spazi di autonomia sulla base del Titolo V della Costituzione.

Ho avuto modo, in qualità di coordinatore dei presidenti del Consiglio regionale delle Regioni e Province a Statuto speciale, di rappresentare questi argomenti con la richiesta di un'apertura rapida di un tavolo di consultazione alla Ministra per gli Affari regionali da cui ho ottenuto rassicurazioni sull'attuazione della Specialità.

Restiamo ovviamente in attesa di segnali concreti.

**Cristiano Erriu**

In rappresentanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru

Intervengo in questa celebrazione dei 70 anni del nostro Statuto di autonomia portando a tutti voi i saluti miei e del presidente Pigliaru, che si scusa di non poter essere qui presente per impegni inderogabili. Voglio offrire alla vostra riflessione un mio breve personale contributo centrato sulle materie oggetto della competenza specifica che mi è stata affidata all'interno della Giunta.

In particolare voglio soffermarmi su due punti: il primo riguarda il ruolo delle autonomie locali in rapporto alla Regione e in particolare la recente evoluzione normativa regionale in una materia fortemente segnata dalla giurisprudenza costituzionale e dalla cosiddetta legislazione dell'emergenza generata dalla crisi economica degli ultimi dieci anni. La seconda breve riflessione riguarda invece il tema del federalismo demaniale.

A febbraio del 2016, dopo un lungo dibattito pubblico, il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge di riordino del sistema delle autonomie locali. La necessità di avere una simile legge regionale è nata dall'esigenza, diventata improrogabile, di modernizzare la pubblica amministrazione locale per portarla a più alti livelli di dinamicità ed efficienza, per essere più vicina alle esigenze dei cittadini e capace di individuare soluzioni gestionali e amministrative omogenee nei diversi ambiti territoriali governati.

I pilastri su cui poggia la legge regionale n. 2/2016, in armonia con lo Statuto, sono i Comuni, in forma singola o associata. La Regione è chiamata a svolgere i compiti di indirizzo, programmazione e controllo; i Comuni svolgono le funzioni amministrative in unione per assicurarne l'esercizio più conforme al principio costituzionale di adeguatezza e, conseguentemente, assicurare criteri di economicità ed efficienza gestionale. È una riforma, dunque, imperniata sulla distribuzione razionale delle competenze e delle correlate funzioni (senza duplicazione di ruoli e di costi), in una prospettiva autonomistica marcata in favore dell'Ente locale protagonista.

La scelta di puntare sulla cooperazione intercomunale, prevedendo l'obbligo per tutti i Comuni (tranne per quelli con popolazione oltre 30.000 abitanti) di aderire o costituire una nuova unione di Comuni, nasce dalla considerazione che molti Comuni sardi sono di piccole e piccolissime dimensioni. Infatti, su 377 Comuni l'83% ha meno di 5.000 abitanti, e tra questi i Comuni al di sotto di 1.000 abitanti sono il 71% del totale. I Comuni al di sopra dei 10.000 abitanti sono 29 che

corrispondono all'8% dei Comuni sardi. La fascia dei Comuni tra i 5.000 e i 10.000 abitanti si attesta al 9%. La popolazione è fortemente concentrata sui Comuni sopra i 20.000 abitanti (14 Comuni) nei quali risiede il 32% di tutta la popolazione sarda.

La legge ha voluto dare anche una risposta chiara al referendum abrogativo delle quattro Province cosiddette regionali che oggi non esistono più e si è tornati alla situazione precedente (ovvero le quattro Province storiche), ma prevedendo che gli organi di governo siano eletti con il sistema di secondo livello e a titolo gratuito in linea con la legge Del Rio. L'esito del recente referendum confermativo della riforma costituzionale, che prevedeva tra le altre cose anche la loro abolizione ha portato a un inevitabile arresto del dibattito sul destino degli enti di area vasta. La stessa legge costituzionale di riforma dello Statuto sardo che prevedeva l'abolizione del livello istituzionale "Provincia" è oramai arenata in Parlamento.

Le Province sarde, così come sono state riformate, attendono ancora l'esito della prova elettorale, seppur di secondo livello, che non è stato ancora possibile sperimentare. L'idea di rendere le Province enti di area vasta a servizio dei Comuni, con amministratori eletti tra i consiglieri comunali dei Comuni facenti parte della circoscrizione territoriale, deriva dall'idea che, a differenza di ciò che accadeva con l'elezione di secondo livello, la Provincia non debba esprimere un indirizzo politico-amministrativo diverso da quello dei singoli Comuni.

C'è poi la questione controversa riguardante l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari. Le criticità intercorse hanno riguardato da un lato la richiesta di altri territori, come quello di Sassari, di venire riconosciuti come Città metropolitana al pari del capoluogo, dall'altro le aree rurali del centro Sardegna che rivendicavano, a loro volta, un ruolo istituzionale più accentuato per la paura che l'area metropolitana potesse drenare la maggior parte delle risorse.

Si è discusso per lungo tempo del rapporto tra area metropolitana e città metropolitana; si è discusso della loro estensione e articolazione territoriale; si è discusso del futuro rapporto con la Regione, sia sotto il profilo dimensionale che sotto quello istituzionale.

In Sardegna è stato scelto il modello della cosiddetta "area metropolitana ristretta", partendo dalla considerazione che la città metropolitana dovesse avere una dimensione territoriale non coincidente con l'intero territorio provinciale, ma corrispondente con i Comuni che hanno sviluppato una stretta interrelazione economica, sociale e culturale con il Comune di Cagliari.

L'approvazione della legge di riordino rappresenta probabilmente un *unicum* nell'esperienza legislativa sarda, poiché il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale ha suscitato nell'opinione pubblica un lungo dibattito e alla fine è stata trovata una sintesi, che ha consentito di introdurre soluzioni innovative e di tracciare un nuovo percorso strategico che ha l'ambizione di produrre effetti a lungo termine. Allo stesso tempo il Consiglio regionale ha potuto pienamente

esercitare la propria autonomia legislativa in materia di ordinamento di Enti locali senza discostarsi dal solco tracciato dalla riforma nazionale. Questo risultato è stato definitivamente sancito dalla decisione del Governo di non impugnare la legge regionale n. 2/2016. Tutti i dubbi di costituzionalità sono stati azzerati e da questo momento in poi l'Amministrazione regionale è impegnata in una nuova sfida: dare piena attuazione alla legge.

Il secondo punto che voglio mettere qui in evidenza riguarda l'avvenuta nomina della Commissione paritetica in attuazione dell'articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna in materia di demanio e patrimonio.

Ferme restando le competenze dello Stato relative alla tutela dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, sono affidati alla Commissione paritetica i compiti di identificare i relativi beni demaniali e patrimoniali da trasferire alla Regione stessa. Detti beni entrano quindi a far parte del demanio della Regione. Naturalmente resta fermo quanto disposto dall'articolo 826 del codice civile in ordine ai beni di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovati. Su tali beni, quanto alla loro successiva appartenenza si pronuncia la Commissione.

Per la Regione Sardegna sono stati chiamati a far parte della Commissione, istituita formalmente nel novembre 2016, i professori Pietro Ciarlo e Antonio Tramontin ed essa ha già individuato un nutrito elenco di beni di grande rilievo, anche identitario, da trasferire alla Regione. A dieci anni dalla sua previsione normativa, che è del 2006, è dunque stato raggiunto un risultato molto importante.

Risulta davvero decisivo e strategico insistere su questi temi e non solo per il rilievo identitario dei beni coinvolti. Il patrimonio demaniale può diventare anche una ricchezza economica per l'utilizzo che se ne può fare: sia con una diretta gestione pubblica sia attraverso il coinvolgimento di concessionari privati o del privato sociale chiamati a una loro valorizzazione.

Sullo sfondo rimane aperta la questione relativa alla riscossione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, che in una Regione turistica come la Sardegna sono numerose e importanti, canoni tuttora incamerati dallo Stato a differenza di quanto accade in Sicilia. Mentre alla Regione e agli Enti locali sardi rimangono i costi legati alla pulizia e alla salvaguardia dei litorali dai fenomeni di erosione costiera.

Faccio questo cenno per richiamare alla mia e alla vostra attenzione il fatto che la nostra Autonomia è un bene da preservare in modo dinamico e richiede una costante rivendicazione di nuovi diritti e di nuove e più avanzate frontiere di benessere da assicurare ai sardi.

Il modo migliore per celebrare questa rilevante ricorrenza è dunque quello di fare fronte unico rispetto a questi temi e a quelli, altrettanto importanti, che sono stati posti alla base di questo importante convegno. Buon lavoro a tutti.

**Francesco Agus**

## Le norme di attuazione dello Statuto nella XV Legislatura

Ringrazio l'Associazione per il gradito invito e per aver organizzato un Convegno su un tema così importante e attuale. Credo che i dati forniti in apertura dal Presidente Ganau testimonino bene quale sia lo stato dell'arte.

Le norme di attuazione approvate nei settant'anni di autonomia sarda sono ben poca cosa rispetto a quanto fatto invece da altre Regioni e Province autonome. A mio giudizio questa enorme differenza, anche in termini di leggi di attuazione approvate, tra quanto messo in atto in Sardegna e quanto fatto dalle autonomie del nord Italia è uno degli specchi più simbolici di un atteggiamento che purtroppo ho riscontrato anche in questa legislatura.

Un atteggiamento di chiusura, di scarsa collaborazione tra eletti di partiti diversi e di assemblee diverse che porta a ragionamenti sterili e a compartimenti stagni all'interno del Consiglio regionale e del Parlamento. Chi fa il parlamentare fa il parlamentare, chi fa il consigliere regionale fa il consigliere regionale, chi fa parte della Giunta si occupa delle emergenze del momento, non interessandosi, nella gran parte dei casi, di un ragionamento sulle politiche dell'Isola che tenga conto di più ambiti di decisione. Ciascuno ha rapporti con il proprio partito di provenienza con cui ha stretti e continui scambi, ma a mancare è un ragionamento che veda al centro la Regione Sardegna. Un ragionamento che invece altri territori sono capaci di fare.

Cito in particolare le Province autonome di Trento e di Bolzano o la Regione Friuli Venezia Giulia. Le cui istanze, anche nella prassi parlamentare, sono spesso sostenute trasversalmente grazie a una collaborazione stretta tra Giunte regionali, Consigli regionali e parlamentari di quella Regione che, pur in partiti diversi di maggioranza e di opposizione, in determinati momenti si trovano a sostenere uniti le esigenze della loro comunità.

Fatta eccezione per questa premessa, il mio intervento oggi verterà in larga parte su quello che è stato fatto in questa legislatura. Sono stati emanati due decreti legislativi e complessivamente il Consiglio regionale ha approvato tre ordini del giorno, non di sua iniziativa. Sappiamo bene quale è stato l'*iter*: la Commissione paritetica ha istruito le due proposte e il Consiglio, dopo l'istruttoria in Commissione, ha approvato, all'unanimità in un caso e a maggioranza nell'altro, i due ordini del giorno che hanno dato origine ai due decreti legislativi. Una norma tra quelle approvate con ordine del giorno dal Consiglio è invece ancora in attesa del decreto.

Il primo decreto riguarda le *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione*. L'approvazione di queste norme di attuazione, che sono state curate dalla Commissione paritetica, ha dato modo di applicare la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, che per le ristrettezze del bilancio statale rischiava di rimanere lettera morta. Tale disposizione ha ripristinato l'aderenza tra forma e sostanza: quelle funzioni amministrative erano solo formalmente in capo allo Stato ma già da anni godevano solo di finanziamenti regionali.

Il secondo decreto del 2016 riguarda le *Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Sardegna – Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3*. La discussione, che ha visto il Consiglio regionale impegnato nell'approvazione dell'ordine del giorno che poi ha portato al decreto, è avvenuta su una sorta di *tapis roulant*, perché questo è l'articolo 8 del nostro Statuto. Si cammina, a volte si corre. Ma ci si ritrova sempre al punto di partenza o a volte ancora più indietro perché le norme statutarie in materia di entrate sono inserite in un articolo decostituzionalizzato, che può essere quindi modificato con semplice norma statale e non tramite un processo aggravato che richiede delle maggioranze diverse. Questo, nell'applicazione pratica della parte sostanziale dell'articolo 8, ha portato questa legislatura a dover trovare risorse per far fronte alla totale ricaduta della finanza locale sulle casse della Regione.

Per questo dico che la norma approvata dal Consiglio è nata obsoleta, attuando un articolo 8, che nella prassi ormai è sostanzialmente modificato e che nella sua scrittura non coglie aspetti significativi della realtà. È modificato perché le Province e i Comuni della Sardegna si reggono oggi non su fondi statali ma su fondi principalmente regionali. I dati che abbiamo, e che l'assessore Erriu conosce bene perché sintetizzati nel lavoro del suo Assessorato, ci parlano di una progressiva sostituzione di finanza statale con finanza regionale nei bilanci di tutti gli Enti locali sardi.

Nel caso delle Province si è arrivati alla totalità del bilancio. Gli Enti intermedi sardi oggi non ricevono nemmeno un euro di fondi statali e per di più l'intero ammontare delle tasse delle imposte provinciali (IPT e addizionale RCA per un totale di oltre cento milioni di gettito annuo) viene trasferito a Roma. E, fatto ancora più assurdo e incomprensibile, non ricevono un euro dei fondi compensativi che invece ricevono le Province delle Regioni a Statuto ordinario.

Nei fatti è come se l'articolo 8 del nostro Statuto, e anche parte degli articoli precedenti, fossero stati modificati in maniera surrettizia aggiungendo tra le competenze regionali da finanziare con le entrate regionali e devolute, per esempio, le scuole superiori o la manutenzione delle strade provinciali.

Per ridurre la capacità di spesa della Regione è possibile agire in due modi: si può ridurre il trasferimento dallo Stato alla Regione oppure aggravare il peso delle competenze, liberando finanza statale, e quindi portare alla fine dei conti allo stesso risultato negativo per le nostre finanze.

Per questo motivo credo che la prossima legislatura debba partire proprio da questa conclusione: o si mette mano alla finanza locale nel quadro di una regionalizzazione che almeno faccia avere alla Sardegna, a parità di costi, gli stessi benefici che di fatto sta già pagando con le proprie risorse oppure sarà difficile nei prossimi anni, a prescindere da chi sarà in maggioranza, da chi sarà in Consiglio regionale o da chi governerà il Paese a Roma, permettere ai Comuni e alle Province sarde, e quindi ai cittadini sardi che usufruiscono delle politiche, di godere dei servizi fondamentali di cui hanno necessità e di cui hanno beneficiato sino a questo momento.

Chiudo con l'ultima norma di attuazione che è quella che è stata approvata dal Consiglio regionale, ma che è ancora in attesa del Decreto legislativo e che riguarda le *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del Decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)* convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148. Anche in questo caso la norma è stata oggetto di intenso lavoro, in particolare riguardo al fatto che il collegio dei Revisori dei Conti possa o non possa avere competenze anche sul bilancio del Consiglio regionale.

Su questi temi si è concentrata l'attenzione dell'Aula e, trasversalmente tra le parti politiche, si è deciso di approvare una proposta emendativa, approvata insieme alle osservazioni. Questa possibilità, pur lontana dalla prassi consiliare e non esplicitamente prevista tra le competenze del Consiglio regionale, ha comunque dei precedenti. Già in passato la Commissione paritetica aveva approvato norme con piccole modifiche rispetto a quella che era stata inviata al Consiglio dalla Commissione paritetica per la semplice presa d'atto e anche in questo caso si auspica che le correzioni suggerite dal Consiglio siano tradotte in norma.

In conclusione, credo sia importante acquisire consapevolezza riguardo a un tema sottovalutato come quello oggetto di questa giornata di studi, la cui importanza è centrale per portare avanti le riforme della nostra Regione. Durante i lavori istruttori che hanno portato all'approvazione di leggi importanti ci si è trovati, anche in Commissione, a chiederci quale fosse il campo di applicazione dello Statuto. La riforma degli Enti locali approvata a inizio legislatura è figlia di un lungo ragionamento sui limiti del nostro ordinamento, che da un lato prevede la competenza primaria in materia di ordinamento degli Enti locali, dall'altra ne subordina l'applicazione al rispetto delle norme di grande riforma economica e

sociale. In quel caso la l. n. 2 di riforma nasce tenendo in debito conto i limiti, anche stringenti, dati dalla l. n. 56 Del Rio, norma di grande riforma economica e sociale. In quel caso si è cercato di avere un quadro più definito possibile per evitare di esporre la norma a impugnazioni da parte del Governo statale. Le impugnazioni non ci sono state, però in quel caso il Consiglio ha dovuto lavorare in una condizione di grande incertezza e approssimazione. Altre Regioni, come la Sicilia, hanno visto impugnare norme su argomenti analoghi.

Credo che anche sul campo di applicazione e sui compiti della Commissione paritetica sia necessario, per il futuro, fare un ragionamento. Non sarebbe male, attraverso le opportune interlocuzioni con il Governo, dotare la Commissione paritetica anche di questo tipo di competenza. Se non altro per agevolare il ruolo del Consiglio regionale e per far sì che in alcuni casi ci sia un raccordo più stretto possibile tra la legislazione regionale e la legislazione statale.

Solo da questa collaborazione può nascere la possibilità in futuro di sfruttare a pieno lo Statuto sardo e dotare quindi la Sardegna di leggi che funzionino meglio, che siano più adatte alla nostra realtà peculiare, rispetto a quelle applicate nel resto del Paese.

Nel caso degli Enti locali, grazie alla possibilità per il Consiglio regionale di utilizzare la potestà statutaria prevista in materia di Enti locali, si è riusciti in alcuni casi a limitare alcune problematiche che invece erano contenute nella norma statale. Un'applicazione meccanica delle norme statali contenute nella l. n. 56 avrebbero creato sicuramente più problemi ai nostri Enti locali, al personale impiegato, alle funzioni attribuite.

Vi ringrazio per l'ascolto e per aver organizzato un dibattito su un tema centrale e, purtroppo, sottovalutato.

**Michele Sias**

## Quadro d'insieme delle norme di attuazione degli Statuti speciali

### **Premessa. Le “ragioni di fondo” della specialità e gli ambiti “materiali” di autonomia**

Al fine di descrivere un sintetico quadro di insieme delle norme di attuazione degli Statuti speciali è opportuno tracciare una breve premessa sul modello di regionalismo nell'ambito del quale tale fonte è stata concepita.

Come si evince dalle disposizioni dei singoli Statuti speciali che le prevedono, infatti, tali norme sono funzionali non solo al trasferimento di funzioni e uffici dallo Stato alla Regione ma, in generale, all'attuazione degli Statuti delle Regioni speciali elencate nell'articolo 116 della Costituzione. Occorre quindi interrogarsi sui motivi che hanno indotto il legislatore costituzionale, in alcuni casi direttamente in seno all'Assemblea Costituente, in altri casi in anni successivi, a prevedere apposite norme per l'attuazione degli Statuti.

Questo interrogativo, a sua volta, chiama in causa, innanzitutto, i presupposti da cui è scaturita l'esigenza di istituire le Regioni speciali.

Le “ragioni di fondo” che hanno giustificato l'istituzione delle Regioni speciali (ragioni di carattere identitario, linguistico, storico, culturale, economico, geografico e di carattere internazionale) si evincono per lo più dai dati storici e dai dibattiti documentati durante i lavori dell'Assemblea Costituente e, in generale, durante la stesura dei testi dei rispettivi Statuti. Tali “ragioni” sono prevalentemente “presupposte” ma non codificate nel testo degli Statuti medesimi oppure solo formulate in modo generico negli stessi<sup>2</sup>. Si può in effetti osservare che le materie elencate nelle disposizioni degli Statuti speciali che determinano la

---

<sup>2</sup> È il caso, ad esempio, del c.d. “Piano di rinascita economica e sociale” di cui all'articolo 13 dello Statuto speciale sardo. La disposizione, avente dal punto di vista letterale carattere permanente, si trova al di fuori degli articoli che enumerano le competenze normative demandate alla Regione ed è così formulata: «lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola». Tale formulazione, anche nella prospettiva di una revisione degli Statuti speciali, suggerisce un “modello” sul quale riflettere: da un lato, infatti, con essa affiora dal “retrotterra” del dibattito svolto nel periodo costituente uno dei punti cardine su cui si basava e si basa l'istanza di specialità della Regione sarda conferendone valenza giuridica; dall'altro la formulazione evidenzia in modo chiaro che l'obiettivo prefissato non può essere raggiunto con l'esercizio di competenze normative “autonome” da parte della sola Regione ma con l'intervento sinergico dei soggetti istituzionali interpreti dell'unità e dell'autonomia: lo Stato (o comunque il livello unitario) e la Regione.

competenza legislativa regionale (sebbene differenti, peculiari e, talvolta, meno vincolate ai principi e alle disposizioni della legislazione statale rispetto a quelle demandate alle Regioni ordinarie) risultano pur sempre ricadere in ambiti per loro natura circoscritti al territorio della singola Regione anche se rispondenti a peculiari esigenze di quella realtà. Le “ragioni della specialità”, invece, incidono su ambiti dalla forte valenza unitaria: la loro realizzazione sul piano normativo e negli ulteriori sviluppi esige un costante bilanciamento tra le esigenze dei singoli territori regionali e quelle di livello unitario: bilanciamento che, in quanto tale, non può avvenire al solo livello regionale. Tali ragioni di fondo, per loro carattere, non sono dunque trasfuse (se non in modo marginale e frammentato) negli elenchi di materie contenute negli Statuti speciali. Le materie nelle quali si esercita l'*autonomia* regionale sono infatti strutturalmente limitate a quella dimensione territoriale.

Partendo da questi presupposti, dunque, si può affermare che lo sviluppo e il perseguimento degli obiettivi che possono nascere dalle ragioni che hanno indotto a istituire le Regioni speciali elencate all'articolo 116 della Costituzione non dipendono esclusivamente dall'esercizio dell'autonomia della singola Regione speciale.

Per questo il concetto di *autonomia* (differenziata, potenziata ...) può costituire un presupposto indispensabile per la specialità ma non ne assorbe totalmente il significato.

### **L'asimmetria del regionalismo speciale e il regionalismo asimmetrico-competitivo**

L'aspetto appena evidenziato, a parere di chi scrive, demarca la differenza tra il *regionalismo speciale* e il *regionalismo c.d. differenziato* di cui all'articolo 116, comma 3 della Costituzione: il primo “modello” richiama senz'altro l'autonomia normativa ma contestualmente richiede un raccordo con il livello unitario per declinare alcune esigenze della Regione che incidono fortemente su ambiti “sensibili” (posizione geografica, lingua, cultura, perequazione finanziaria, libertà di movimento, ecc.); il secondo “modello”, invece, si incentra principalmente sulla demarcazione di specifici ambiti di intervento che la singola Regione, in base alle proprie potenzialità, aspira a governare autonomamente secondo una logica competitiva<sup>3</sup>.

La necessità del raccordo e del rapporto con il livello unitario, tipica del regionalismo “asimmetrico/speciale”, dunque, denota l'esistenza di una

---

<sup>3</sup> Sulla distinzione tra federalismo cooperativo/simmetrico e federalismo competitivo/asimmetrico O. CHESSA, *La specialità sarda e il federalismo asimmetrico*, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, 2011, p. 553 ss.

“posizione di partenza” singolare e differente, talvolta svantaggiata<sup>4</sup>, rispetto a quella delle altre Regioni. In questo senso il raccordo con il livello unitario risulta funzionale, ad esempio, a colmare un divario “strutturale” imputabile all’isolamento derivante dall’insularità, alla posizione di confine, alla situazione internazionale o linguistica o ad altre situazioni che, per loro natura, interferiscono con esigenze di carattere unitario e che non possono essere superate autonomamente dalla singola Regione attraverso l’esercizio dei poteri normativi e amministrativi ricadenti negli ambiti a essa demandati.

### **Il ruolo delle norme di attuazione**

L’esigenza di uno stretto raccordo della Regione speciale con il livello unitario (sia esso statale o, comunque, composto dalla rappresentanza dei diversi livelli di governo), al fine di rispondere alle “ragioni” della propria specialità, nell’Ordinamento italiano si realizza, sul piano giuridico-normativo, principalmente con la previsione dei decreti di attuazione: come è noto, ciascuno Statuto speciale disciplina una particolare fonte la cui adozione implica una fase concertativa tra Stato e Regione speciale. Ciò in quanto l’attuazione della specialità richiede un intervento concertato che non è solo finalizzato alla definizione degli ambiti di autonomia ma si estende al raggiungimento di finalità che trascendono tali ambiti.

Dunque le norme di attuazione, da un lato, sono utili a definire gli spazi di autonomia (trasferimento di funzioni, definizione più dettagliata degli ambiti di intervento); dall’altro sono strumentali a sviluppare le ragioni della specialità che vanno oltre gli ambiti materiali di autonomia e che richiedono interventi di sintesi tra più livelli di governo.

In questo contesto lo Stato non è solo l’interlocutore “controparte” con il quale si “contrattano” gli spazi di autonomia; diviene esso stesso partecipe, assieme alla Regione speciale, della realizzazione di fini e obiettivi che nascono dalle ragioni della specialità attraverso procedure concertate che non necessariamente delimitano ambiti di intervento per ciascuno degli enti. È anche interesse dello Stato intervenire per valorizzare una parte del proprio territorio quando il perseguimento di tale finalità implica una indispensabile ponderazione di interessi unitari e locali attraverso la concertazione.

La fonte di cui si discute (il decreto di attuazione dello Statuto speciale), come è noto, presenta caratteristiche peculiari. Per il suo particolare procedimento di adozione (che viene peraltro sinteticamente disciplinato in modo differente nei singoli Statuti speciali) è infatti definita come fonte “atipica”. Rinviando, per

---

<sup>4</sup> Ad esempio l’insularità è considerata come indice di svantaggio anche dall’articolo 27 della legge delega n. 42 del 2009 sull’attuazione del c.d. federalismo fiscale ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione.

ragioni di sintesi, a studi più approfonditi in riferimento alle riflessioni dottrinarie e giurisprudenziali sulla natura della fonte, sul rapporto con le altre fonti del sistema e sui procedimenti di adozione<sup>5</sup>, in questa sede ci si può limitare a dire che le norme di attuazione sono contenute in un decreto legislativo adottato (in assenza di una legge di delega da parte del Parlamento) in seguito alla concertazione che avviene tramite la c.d. Commissione paritetica composta da un uguale numero di componenti rispettivamente nominati dalla Regione e dallo Stato. Tali norme hanno principalmente a oggetto: il trasferimento di funzioni, uffici e personale dallo Stato alla Regione speciale; la definizione più specifica degli ambiti di competenza già in parte delineata nel singolo Statuto; in un caso (Regione Valle d'Aosta) l'armonizzazione della legislazione nazionale con l'ordinamento della Regione; l'integrazione (le c.d. norme *praeter statutum*) del testo dello Statuto speciale. Quest'ultima funzione delle norme di attuazione (elaborata nella prassi e avallata dalla giurisprudenza costituzionale) risulta necessaria anche al fine di perseguire sotto il profilo politico-normativo le finalità sottese all'istituzione della singola Regione speciale spesso, come più volte accennato, non direttamente ricavabili dal testo del singolo Statuto.

### **Principali profili problematici: il “ritardo” dell’attuazione degli Statuti speciali**

La prassi registrata nel corso del tempo in riferimento alle norme di attuazione degli Statuti speciali ha evidenziato alcuni aspetti problematici che, per molti versi, condizionano ancora oggi l'attuazione degli Statuti medesimi.

Tra questi aspetti se ne possono evidenziare alcuni che risultano di particolare rilievo.

*Il lacunoso procedimento di adozione.* Come è risaputo le scarse previsioni statutarie che disciplinano il procedimento di adozione dei decreti di attuazione e l'assenza di una tempistica ben definita per la conclusione di tale procedimento hanno di fatto contribuito a ritardare l'attuazione degli Statuti speciali: persino i trasferimenti di funzioni dallo Stato alle Regioni speciali (primo tra i compiti demandati ai decreti di attuazione) sono avvenuti in ritardo rispetto a quelli disposti per le Regioni ordinarie. È pur vero che la procedura di adozione di tali decreti, per sua natura concertata, richiede tempi più lunghi rispetto ad atti che possono essere adottati unilateralmente.

Nell'ambito di tale procedura, peraltro, si riscontra un ruolo preponderante del Governo. È il Governo ad avere l'ultima parola sul testo definitivo del decreto

---

<sup>5</sup> Per questi aspetti, anche in riferimento alle fonti bibliografiche, sia consentito rinviare a M. SIAS, *Le norme di attuazione degli Statuti speciali. Dall'autonomia differenziata all'autonomia speciale*, Napoli, 2012; più recentemente M. COSULICH, *Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale*, Trento, 2017.

purché questo non si discosti dalla versione sottoposta all'esame degli "interlocutori" regionali. Di conseguenza, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, il dovere di leale collaborazione tra i due livelli è assolto nel momento in cui il testo approvato dal Governo risulta identico (o differente solo per sfumature formali) rispetto a quello elaborato dalle Commissioni paritetiche (e sottoposto al parere dei Consigli regionali qualora richiesto dallo Statuto: è il caso della Valle d'Aosta e della Sardegna), seppure dalle parti regionali non condiviso nella sostanza.

*Il ruolo delle Commissioni paritetiche.* Un altro profilo problematico è costituito dal ruolo che nella prassi hanno assunto le Commissioni paritetiche. Tali organi (ai quali sono formalmente affidati ruoli differenti a seconda dello Statuto che li prevede: di proposta, di elaborazione, di consulenza) avrebbero dovuto rappresentare il fulcro del procedimento di adozione dei decreti di attuazione, espressione del momento di concertazione tra lo Stato e la Regione. La stessa Corte Costituzionale (sent. n. 109 del 1995) ha definito le Commissioni paritetiche come uno «strumento di collaborazione fra Stato e Regione o Province autonome» e come «organo finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra posizioni ed interessi potenzialmente diversi». Nella prassi, tuttavia, le Commissioni paritetiche non sono state valorizzate secondo le premesse e (probabilmente in quanto prive di specifici poteri per far valere il proprio dissenso soprattutto nei confronti delle compagini ministeriali) il loro ruolo è stato prevalentemente di carattere istruttorio e preparatorio e non propositivo-vincolante. Sempre in riferimento alle Commissioni paritetiche, inoltre, un altro nodo critico è stato individuato nelle inerzie imputabili ai tempi che intercorrono per il rinnovo dei componenti (sia di derivazione statale che regionale) in seguito all'entrata in carica dei nuovi organi di governo statale e regionale che hanno il compito di nominarli.

*Il peso della volontà politica.* Come evidenziato dal Documento finale dell'Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali condotta nel 2015, un altro fattore che ha determinato il rallentamento dell'attuazione degli Statuti speciali è imputabile al forte peso assunto dallo Stato, soprattutto tramite le burocrazie ministeriali, nelle trattative prodromiche all'adozione dei decreti. Probabilmente un problema non trascurabile sotto il profilo burocratico è proprio quello di trattare in modo uguale la diversità che intercorre tra le realtà delle singole Regioni speciali e Province autonome e di non individuare in modo preciso tali differenze. Ciascuna delle Regioni e Province autonome rappresenta una realtà a sé stante non solo sotto il profilo storico-geografico-identitario ma, ad esempio, anche sotto il profilo della capacità amministrativa e fiscale. Tuttavia il ruolo della burocrazia, spesso, è stato utilizzato come scudo dietro il quale trincerare lo scetticismo politico governativo (essendo

il Parlamento escluso dal procedimento di approvazione) nei confronti delle istanze delle autonomie speciali. L'inerzia dei Governi nell'approvazione finale di alcuni decreti, in tale contesto, infatti, è stata rivelatrice di una impostazione "statocentrica" nel modo di concepire il rapporto con le autonomie e, talvolta, di una miopia che ha impedito e impedisce di considerare l'attuazione della specialità in termini di eccezione (come tale da trattare) e non in termini di livellamento e omologazione agli altri contesti territoriali. Laddove, invece, hanno prevalso le favorevoli condizioni politiche nel condurre in porto determinati risultati, sia sul versante statale che su quello della Regione speciale/Provincia autonoma, le norme di attuazione hanno efficacemente svolto il loro ruolo superando e risolvendo le criticità di ordine tecnico.

### **La "fuga" dalle norme di attuazione**

Le principali criticità evidenziate hanno sicuramente contribuito a indurre le classi politiche delle Regioni speciali e delle Province autonome a percorrere strade alternative alle norme di attuazione al fine di realizzare gli obiettivi della specialità.

Tra le strade alternative, ad esempio, si possono annoverare (soprattutto dal 2009) numerosi accordi, protocolli di intesa, patti per lo sviluppo e altre forme di raccordo tra lo Stato e la singola Regione speciale volti, in particolare, a definire e attuare il coordinamento della finanza pubblica e il federalismo fiscale.

Come emerge dal Documento conclusivo approvato nel corso della XVII legislatura nazionale (il 4 novembre del 2015), dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali e relativo all'Indagine conoscitiva *Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi*, tali accordi alternativi hanno consentito interventi rapidi in un momento di difficoltà finanziaria.

Tuttavia, come emerge dal documento, è stato evidenziato che le norme di attuazione restano uno strumento preferibile agli accordi poiché questi ultimi hanno solo un valore "contrattualistico" tra le parti mentre le norme di attuazione, inserite nel sistema delle fonti, tendono a integrarsi nell'ordinamento complessivo, nel rispetto degli Statuti e della Costituzione vincolando, a loro volta, la legislazione regionale.

Del resto, per restare al tema della finanza pubblica, l'articolo 27 della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, come è noto, attribuisce un ruolo fondamentale alle norme di attuazione degli Statuti speciali per il coordinamento della finanza delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

## **Prospettive di riforma**

La breve analisi dei profili problematici può essere completata con l'esposizione di alcune prospettive di riforma che, sia in sede dottrinale che nell'ambito dei lavori parlamentari, vengono negli ultimi anni sollecitate al fine di superare le criticità riassunte.

Come si evince dai dibattiti sul tema, dal citato Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali condotta nel 2015 e da esperienze che si vanno consolidando in alcune Regioni speciali, gli interventi di riforma si concentrano prevalentemente sui seguenti temi e dovrebbero principalmente interessare, a seconda dell'argomento, gli Statuti speciali, le c.d. leggi statutarie e i Regolamenti interni dei singoli Consigli regionali:

- una maggior definizione e specificazione (negli Statuti speciali, nelle leggi statutarie e, per il Governo, nella legge n. 400 del 1988) delle fasi del procedimento di adozione delle norme di attuazione e la conseguente definizione della tempistica che consenta di concludere almeno la fase concertativa in tempi certi al fine di responsabilizzare il Governo nel momento finale dell'adozione;
- l'ufficializzazione, in caso di dissenso, della "posizione regionale" e di quella statale all'interno delle Commissioni paritetiche e nelle diverse fasi del procedimento di adozione in cui le componenti regionali sono chiamate a intervenire;
- la valorizzazione del potere di proposta delle istanze regionali necessario per vagliare in modo più efficace (anche in termini di leale collaborazione, di idoneità e adeguatezza delle scelte compiute) gli eventuali scostamenti delle decisioni governative rispetto alla posizione assunta durante la fase concertativa dalla singola componente regionale;
- la previsione di meccanismi di superamento dell'eventuale dissenso tra le parti nella fase concertativa con l'eventuale obbligo di motivazione da parte del Governo che intenda discostarsi dalla proposta elaborata;
- la previsione di eventuali forme di pubblicità dei lavori (impostate in modo da non compromettere la necessaria riservatezza) e di forme di documentazione delle sedute delle Commissioni paritetiche (verbali, audizioni, ecc.) dalle quali gli interessati possano evincere le posizioni, il materiale istruttorio e l'*iter* decisionale;
- la previsione di forme di programmazione congiunta dei lavori in modo che si possano sindacare eventuali comportamenti delle parti (regionale e statale) non in linea con il principio di leale collaborazione;

- la predisposizione di protocolli di intesa da parte degli organi politici, statali e regionali, sulla base dei quali elaborare e impostare i contenuti delle norme di attuazione;
- la previsione di un passaggio parlamentare (a livello statale) e consiliare (a livello regionale) al fine di includere in modo più incisivo i decreti di attuazione nel circuito politico/rappresentativo e al fine di dare maggior risalto e pubblicità alle fasi che si svolgono in quelle sedi;
- un maggior coinvolgimento dei Consigli regionali anche attraverso: la previsione di una informativa periodica da parte del Presidente della Regione; l'approvazione – in apposita seduta del Consiglio – degli indirizzi politici ai quali i componenti regionali della Commissione paritetica dovrebbero attenersi durante le fasi del procedimento di adozione dei decreti; la trasmissione alla presidenza del Consiglio degli ordini del giorno delle singole sedute della Commissione paritetica;
- la previsione di un ruolo più definito della Commissione paritetica possibilmente incentrato su un potere di impulso;
- la *prorogatio* dei componenti della Commissione nelle more del rinnovo delle cariche, fino all'insediamento dei successori;
- un potere regolamentare per l'organizzazione interna delle Commissioni paritetiche e la previsione della programmazione dei lavori al loro interno;
- la disciplina di forme di collegamento periodico tra i componenti delle Commissioni paritetiche e i rispettivi organi politici;
- l'ampliamento (soprattutto in alcune realtà regionali in cui è esiguo) del numero dei componenti delle Commissioni paritetiche in modo che possa essere rappresentata sia una componente tecnica che una più propriamente politica;
- un coordinamento delle attività di tutte le Commissioni paritetiche tra loro e con il Governo, a fini di scambio informativo e di collaborazione.

### **Considerazioni conclusive**

L'attuazione degli Statuti speciali, nel corso dei decenni che sono seguiti alla loro entrata in vigore, si è presentata diversificata a seconda del contesto territoriale. Probabilmente essa risulta principalmente caratterizzata dalla diversa "intraprendenza" delle singole realtà territoriali e del loro potere di condizionare le scelte governative e statali. In questo contesto le norme di attuazione hanno senz'altro svolto un ruolo decisivo soprattutto nelle realtà in cui è più sensibile il carattere autonomistico e identitario.

Per quanto possa non essere indicativo, anche dal punto di vista numerico si può notare come, nel corso degli anni, alcune realtà regionali abbiano sviluppato l'attuazione degli Statuti in modo più intenso e "metodico".

Seppure in via approssimativa i dati numerici sono i seguenti: le norme di attuazione che riguardano le due Regioni insulari risultano 27 per la Regione autonoma della Sardegna e 30 per la Regione siciliana; 30 per quanto riguarda la Valle d'Aosta (a partire soltanto dal 1994, anno in cui tale tipo di fonte è stata prevista nello Statuto), 48 per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia (dal 1963), 191 per quanto riguarda, complessivamente, il Trentino-Alto Adige. Come è evidente, dunque, nel contesto della Regione Trentino-Alto Adige (e delle due Province autonome) il ricorso ai decreti di attuazione è stato più metodico e il loro utilizzo più efficace. Sicuramente le ragioni di tale differenza possono essere rintracciate in vari fattori, tra cui le vicende internazionali che hanno caratterizzato quel territorio. Tuttavia sembra innegabile che abbia notevolmente inciso anche la volontà politica di assicurare alcune tutele (ad esempio la lingua, l'ambiente, il trasporto, il sistema finanziario) che in quel contesto territoriale rappresentano istanze fondamentali fortemente sentite.

Dei differenti obiettivi che le norme di attuazione devono raggiungere (trasferimento di funzioni, definizione degli ambiti di autonomia, la "generale" attuazione degli Statuti), sicuramente dovrebbe assumere un ruolo più incisivo proprio quel compito di "attuazione degli Statuti" mediante il quale, anche in assenza di specifiche disposizioni statutarie, si possono enucleare e, quindi, realizzare le istanze di fondo che danno significato alle singole realtà regionali speciali.

Probabilmente una più compiuta disciplina dei procedimenti di approvazione dei decreti di attuazione, mirati a risolvere i punti critici evidenziati nei paragrafi precedenti<sup>6</sup>, unitamente a un diverso modo di concepire anche politicamente le singole realtà rappresentate dalle Regioni speciali e dalle Province autonome, sia da parte dello Stato che delle singole Autonomie speciali, potrebbero costituire un fattore decisivo per lo sviluppo e la valorizzazione di tali territori.

---

<sup>6</sup> Alcune ipotesi di modifica degli Statuti speciali in riferimento alla procedura di adozione delle norme di attuazione erano state formulate dalla Commissione tecnica Regioni speciali e Province autonome/Governo, informalmente denominata "Commissione Bressa", istituita nel mese di giugno del 2015 al fine di avviare un confronto sulla riforma delle procedure di modifica degli Statuti speciali e di adozione delle norme di attuazione, coordinata dall'allora Sottosegretario agli Affari regionali e le autonomie, On. Bressa e dall'allora Assessore degli Affari generali della Regione sarda, Prof. Demuro. Tale Commissione era stata istituita nell'ambito di un "Tavolo di confronto" tra il Governo allora in carica e le Regioni speciali e Province autonome. A seguito della scadenza della legislatura nazionale del 2018 la Commissione non ha proseguito i propri lavori.

**Benedetto Barranu**

## Una valutazione della funzione svolta dalle norme di attuazione dello Statuto sardo

Il mio primo impatto con i problemi connessi all'utilizzo delle norme di attuazione è stato quello del DPR n. 348 del 1979 che estendeva alla Sardegna, Regione a Statuto speciale, le funzioni già trasferite, due anni prima, alle Regioni a Statuto ordinario con il DPR n. 616 del 1977 in attuazione della legge n. 382 del 1975. Si trattava, assieme a un altro corpo importante di attribuzione di funzioni dello Stato alla Regione avvenuto nel 1975 con il DPR n. 480, del più rilevante trasferimento dopo quelli avvenuti nel 1949 e nel 1950, cioè nella fase iniziale della vita autonomistica della Sardegna.

In effetti nel periodo dal 1950 al 1972 vennero emanate 7 norme di attuazione (4 nel 1965 e 3 nel 1972), importanti, ma non rilevanti e corpose come quelle contenute nel DPR n. 480 del 1975 e, soprattutto, nel DPR n. 348 del 1979. Un altro, precedente, impatto, in questo caso connesso alla scelta di non utilizzo delle norme di attuazione, è quello relativo alla riforma del Titolo III dello Statuto, quello riguardante il coordinamento delle entrate regionali con la riforma tributaria del 1971, avvenuto con la legge n. 122 del 1983. La stessa legge che stabiliva, 4 anni dopo l'emanazione del DPR n. 348 del 1979, le modalità di finanziamento delle funzioni delegate dallo Stato alla Regione con lo stesso decreto.

Da queste due esperienze, la prima vissuta in particolare come assessore agli Affari generali e la seconda come componente della Commissione Programmazione e Bilancio, e da una comparazione con quanto accaduto negli ultimi decenni in questioni simili, ad esempio in materia di entrate, ho ricavato alcune riflessioni sull'importanza dello strumento previsto dall'art. 56 del nostro Statuto speciale e sui problemi che l'utilizzo di queste norme ha nel tempo manifestato. L'analisi fatta dal dott. Michele Sias nel volume *Le norme di attuazione degli Statuti speciali* e, in particolare, le conclusioni di questa analisi rafforzano le valutazioni da me maturate sulla base dell'esperienza concretamente vissuta, relativa appunto all'importanza di questo strumento e, insieme, ai problemi e, direi, alle insidie che un suo utilizzo inappropriato può comportare per la nostra autonomia istituzionale.

Ero e resto convinto che questo strumento sia stato e continui a essere importante sotto il profilo formale e sostanziale per una Regione a Statuto speciale. Prevedere, come è scritto nell'art. 56 del nostro Statuto, che una Commissione paritetica Stato-Regione propone norme per regolare il passaggio

degli uffici e del personale relativo alle funzioni statali trasferite alla Regione e per l'attuazione dello Statuto, significa riconoscere a livello costituzionale un rapporto pattizio fra Regione e Stato. Parlo di rapporto pattizio, non di pari dignità fra organi costituzionali di uno Stato regionalista.

Gli studiosi e gli organi di controllo costituzionale si sono spesso soffermati sulla singolarità di tale strumento normativo, sotto vari aspetti. Non si tratta di norme costituzionali, ma nell'attuarle finiscono con incidere talvolta in modo rilevante nei contenuti. La stessa durata della loro definizione incide sui tempi di attuazione e, quindi, sugli effetti delle norme. Sono emanate con decreto legislativo, ma senza legge delega. Un aspetto rilevante sotto il profilo politico-istituzionale è che la gestazione delle norme di attuazione, sin dalla nomina dei componenti la Commissione paritetica e nella definizione dei contenuti coinvolge soprattutto gli organi esecutivi, anche se a livello regionale vi è un maggiore coinvolgimento dell'organo legislativo. Non si può parlare di intesa in quanto l'atto normativo finale (il DPR prima e il Decreto legislativo poi) è assunto da organi statali, anche se nella proposta dei contenuti è prevista una compartecipazione paritaria.

Anticipando quella che è la conclusione delle mie riflessioni sul ruolo delle norme di attuazione dello Statuto speciale, ritengo che l'attualità e l'utilità di tale strumento permane per negoziare i trasferimenti alla Regione di funzioni statali sia in relazione alle competenze statutarie sia in riferimento agli aspetti organizzativi (uffici e personale). Penso, invece, che è più problematico, alla luce delle esperienze concrete, il suo utilizzo per la cosiddetta attuazione dello Statuto. Cercherò di motivare il perché di queste mie convinzioni.

Occorre intanto riflettere sul perché su 5 Regioni a Statuto speciale, mentre il Trentino-Alto Adige ha adottato quasi 200 norme di attuazione, le altre 4 Regioni speciali le hanno utilizzate molto meno (la Sardegna 27, di cui 26 decretate). In un rapporto pattizio conta la forza contrattuale dei contraenti. L'organizzazione dello Stato così come prevista dalla Costituzione repubblicana ha un'impostazione bifronte: regionalista nelle periferie regionali, centralista nella definizione degli organi centrali dello Stato. L'elezione su base regionale del Senato o la Conferenza delle Regioni non modificano questo assetto, nel senso che gli organi centrali sono gli stessi previsti negli Stati non regionalisti. Questo squilibrio di poteri non è stato risolto neppure con la cosiddetta riforma in senso federale del Titolo V della Costituzione, dove pure si imposta la ripartizione di competenze con norme di taglio federale, laddove si stabiliscono le competenze esclusive e concorrenti dello Stato e si lascia la potestà legislativa di tutte le altre materie alle Regioni.

Nell'utilizzo, quindi, delle norme di attuazione occorre partire da questa consapevolezza, in particolare per Regioni come la Sardegna che non hanno il peso economico e demografico o il sostegno e la protezione internazionale di altre

Regioni. È chiaro, ad esempio, che dietro la Provincia autonoma dell'Alto Adige vi è la forza degli accordi internazionali che ne supportano l'esistenza. Così come il trasferimento delle funzioni, previsto dal DPR n. 348 avvenuto formalmente nel 1979 e finanziariamente dopo il 1983, è il risultato della nascita delle Regioni a Statuto ordinario che hanno ottenuto tale trasferimento prima e in virtù della forza contrattuale di tale schieramento, in particolare delle Regioni più forti sul piano economico e politico-istituzionale.

In realtà se per i contenuti la Sardegna è andata a rimorchio o, se si preferisce, ha beneficiato delle competenze ottenute dalle Regioni ordinarie appena istituite, tali funzioni ha cominciato a esercitarle con ritardo, dovuto sia alle procedure di emanazione delle norme di attuazione, sia per aver deciso le modalità di finanziamento 4 anni dopo l'emanazione delle norme e 6 anni dopo le Regioni a Statuto ordinario. Un po' come è accaduto con la riforma della organizzazione dei servizi sanitari, dove l'unica differenza tra le Regioni ordinarie e speciali è che queste ultime (tranne la Sicilia) hanno finito nel corso degli anni con il finanziare per intero prima gli investimenti e poi tutte le prestazioni sanitarie degli individui (non solo dei cittadini, come dice l'art. 32 della Costituzione) residenti nel proprio territorio.

Penso che, nel confermare la validità delle norme di attuazione, in particolare laddove si tratta di trasferimenti di funzioni, uffici e personale dallo Stato alla Regione, sarebbe importante potenziare il ruolo di indirizzo del Consiglio regionale oltre quello esistente di espressione del parere sugli schemi delle norme e sulle eventuali variazioni richieste dal Governo centrale. È avvenuto talvolta, come nel caso del DPR n. 348, ma forse in ritardo. Altre volte in modo non corretto e, comunque, impreciso e disattento, specie in materia di personale trasferito, con effetti in alcuni casi pesanti sul piano finanziario e sull'efficacia delle prestazioni. Ad esempio, in materia di assistenza sociale, di formazione professionale, di corpo forestale e di enti soppressi (ENAOLI e altri) o trasferiti (ETFAS) hanno pesato le differenze contrattuali esistenti fra dipendenti regionali e dipendenti degli Enti locali. Mentre nelle Regioni ordinarie il contratto regionale era identico a quello degli Enti locali, da noi vi erano differenze notevoli negli aspetti organizzativi e nelle retribuzioni con ricadute impreviste e costose sul piano finanziario a carico della Regione.

Cito due esempi. Il primo è relativo al costo del personale trasferito. Da noi esisteva il FTQ, il fondo integrativo di quiescenza, al quale vennero iscritti coloro che passavano dallo Stato alla Regione, riconoscendo l'anzianità maturata quando erano dipendenti statali come se fossero stati sempre dipendenti regionali, mentre in bilancio venne iscritta la somma di 400 milioni di lire, come se si dovessero coprire solo gli anni di permanenza nel contratto regionale. Così non avvenne e il costo finale per le casse regionali fu di 100 miliardi di lire, iscritti nei bilanci

regionali della fine degli anni '80! Il secondo riguarda la riorganizzazione delle prestazioni sociali, indotte in parte con il DPR n. 348 e, soprattutto, in virtù della legge regionale n. 4 del 1988, allora una delle leggi più avanzate in Italia in materia di assistenza sociale, che trasferiva la gran parte delle prestazioni sociali ai Comuni, lasciando alla Regione e alle USL solo quelle socio-sanitarie. Le ambiguità e le imprecisioni contenute nelle norme di attuazione fecero sì che il personale (ad esempio gli assistenti sociali) venne trasferito alla Regione che non aveva funzioni operative da esercitare, mentre le funzioni passarono agli Enti locali che non avevano il personale per esercitarle.

Come dicevo, le questioni più delicate si pongono, tuttavia, non per l'utilizzo delle norme di attuazione nei trasferimenti dallo Stato alla Regione di funzioni, uffici e personale. In questo caso sono necessarie a garanzia dell'autonomia regionale e, laddove si sono verificate disfunzioni e aggravio di costi sulle casse regionali, la responsabilità è stata spesso degli organi regionali che non hanno percepito imprecisioni e rischi e, forse, talvolta non hanno agito per evitarli. Molto più insidioso è, invece, l'utilizzo di questo strumento per l'attuazione dello Statuto. Condivido a questo proposito quanto sottolinea in varie parti del suo studio e, in particolare, nelle conclusioni il dott. Sias laddove, anche facendo propri autorevoli pareri di giuristi e studiosi, afferma che le «norme di attuazione possono essere indifferentemente una risorsa ovvero un freno al potenziamento delle prerogative regionali speciali».

Mentre per il trasferimento di uffici e personale è chiara la funzione pattizia e garantista dello strumento, è molto più impreciso e, appunto, insidioso il suo utilizzo per l'attuazione delle norme dello Statuto. La Corte Costituzionale a più riprese ha affermato che vanno utilizzate laddove le norme statutarie non consentono o non prefigurano una loro immediata attuazione o applicabilità. Affermazione indiscutibile in linea di principio. Nella realtà le questioni sono molto più complesse. Primo: chi determina che le norme statutarie, di rango costituzionale, sono o non sono immediatamente applicabili? Non vi è il rischio che il Governo, cioè l'organo esecutivo, rimetta in discussione i contenuti di norme costituzionali o ne ritardi l'attuazione? Non si corre il rischio che le norme di attuazione vengano utilizzate dalla struttura amministrativa dello Stato per un ritaglio, cioè una riduzione, di decisioni (poteri, funzioni, risorse) assunte sul piano legislativo dal Parlamento? Non si corre il rischio che si allarghi in modo istituzionalmente discutibile il limite delle "norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica" nelle materie di competenza esclusiva della Regione, limite che nel tempo si è già di per sé dimostrato veicolo utilizzato dal Governo per ridimensionare l'esercizio delle competenze della Regione (penso ai rapporti con l'Unione Europea o a materie originariamente esclusive come

l'agricoltura o le aziende di credito di carattere regionale)? Certo tale possibilità di utilizzo delle norme di attuazione è prevista dal nostro Statuto speciale.

Occorre, tuttavia, riflettere sul fatto che la richiesta e l'utilizzo di tale strumento normativo con la motivazione di attuare lo Statuto abbia avuto un'impennata negli ultimi 20-30 anni rispetto ai primi 40 anni di vita autonomistica, caratterizzati principalmente da norme di attuazione collegate al trasferimento di funzioni, uffici e personale. Eppure negli stessi anni, penso agli anni '80 e ai primi anni '90, furono approvate riforme molto rilevanti che modificarono profondamente parti fondamentali dello Statuto speciale.

Mi riferisco in particolare a due provvedimenti relativi al Titolo III, cioè alla parte finanziaria: la legge n. 122 del 1983 e un provvedimento del 1993 che allargava la base imponibile su cui calcolare la compartecipazione regionale, leggi che furono immediatamente operative e precettive, senza che venisse emanata alcuna norma di attuazione. Nel 1983 venne approvata la legge n. 122 che modificò in modo sostanziale la parte più delicata dello Statuto, quella relativa alle entrate. Tale modifica era di grandissimo rilievo perché recepiva la riforma tributaria prevista dalla legge delega n. 825 del 1971, che aveva cambiato radicalmente il sistema tributario italiano, con la soppressione negli anni 1972-1974 di numerosi tributi di spettanza regionale: dall'IGE all'imposta di ricchezza mobile, dalle imposte erariali su terreni e fabbricati a quelle sui redditi agrari.

Fino alla approvazione della legge n. 122 di modifica del Titolo III dello Statuto venne creato per le Regioni a Statuto speciale, quindi anche per la Sardegna, un regime provvisorio (DPR n. 638/1972) che assegnava alla Regione somme di importo pari a quelle devolute nell'ultimo anno di vigenza dei tributi aboliti, maggiorate annualmente per le quote fisse del 10% e in misure da definire annualmente per le quote variabili. Il regime transitorio fu disastroso per le casse regionali. Da uno studio del Ministero del Tesoro, nel periodo dal 1974 al 1980 gli incrementi tributari assegnati alla Sardegna passarono da 24 miliardi a 48 miliardi di lire; nello stesso periodo gli incrementi tributari dello Stato per le somme riscosse in Sardegna dai nuovi tributi più importanti IRPEF, IRPEG e ILOR passarono da 28 miliardi a 340 miliardi! Per non parlare dell'imposta di fabbricazione, di cui anche oggi si torna a discutere, che, trasformata di fatto in imposta di consumo, nel 1980 assegnò alla Regione 33 miliardi di lire a fronte di 125 miliardi assegnati allo Stato.

In ogni caso la legge n. 122 del 1983 pose fine al regime provvisorio e attuò da subito il nuovo sistema basato, fondamentalmente, sulla compartecipazione ai vari gettiti d'imposta, oltre che su tributi propri. Una riforma di tale portata entrò in vigore senza necessità di norme di attuazione, perché era immediatamente operativa. E laddove erano rimaste imprecisioni vennero risolte nel 1993 con un provvedimento che consentiva alla Regione di allargare la base imponibile su cui

calcolare la compartecipazione a tutti i redditi dei dipendenti delle aziende localizzate in Sardegna, ma con sede legali fuori dall'isola, redditi che non venivano considerati come "percetti" in Sardegna e, quindi, erano incamerati totalmente dallo Stato.

Con tali precedenti rilevanti mi domando perché la riforma, importante sul piano sostanziale, dell'articolo 8 dello Statuto fatta con il comma 834 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 avesse necessità per la sua efficacia di norme di attuazione. A parte il discutibile e, a mio avviso, pericoloso precedente creato con una modifica dello Statuto effettuata con una legge finanziaria come la legge n. 296 del 2006, non sono convinto che sia stata una scelta oculata quella di prevedere che la nuova norma statutaria avesse necessità di norme di attuazione per renderla efficace. In primo luogo per quanto avvenne con la riforma appena ricordata dell'art. 8 avvenuta nel 1983, che divenne subito operativa. In secondo luogo per quanto affermato, in relazione alla riforma delle entrate del 2006, dalla stessa Sezione sarda della Corte dei Conti in sede di rendiconto dell'esercizio finanziario regionale del 2011 (laddove si parla di "immediata e intrinseca precettività dell'art. 8 dello Statuto") e dai richiami a sentenze della Corte Costituzionale. In terzo luogo perché il ricorso alle norme di attuazione ha finito con il ritardare di 10 anni l'entrata a regime della riforma del 2006.

Occorre evidenziare che la questione relativa all'uso appropriato di tale importante strumento ha risvolti di valenza costituzionale, oltre che politica. Si tratta, infatti, di valutare il rischio permanente che i contenuti di norme statutarie, approvate dal Parlamento, vengano nella sostanza ritardati (i tempi contano eccome, soprattutto sul piano finanziario) o ridefiniti in sede amministrativa dal Governo centrale. Non è una preoccupazione marginale, se è vero che ha coinvolto nel corso delle legislature passate parlamentari sardi che conoscevano bene il problema per averlo vissuto in prima persona come esponenti delle Giunte regionali e che hanno presentato proposte di legge, purtroppo non approvate, cercando di introdurre forme di riequilibrio fra la parte regionale e quella statale, prevedendo che il parere della Commissione paritetica e del Consiglio regionale fosse vincolante per il Governo che emana il decreto legislativo.

Il nostro sistema autonomistico regionale è fondato su 20 Regioni, ma in realtà su 21 sistemi istituzionali: quello delle 15 Regioni a Statuto ordinario, quello delle 4 Regioni speciali, ciascuna con diversi Statuti e quello delle 2 Province autonome del Trentino e dell'Alto Adige. Il rapporto pattizio fra Regioni e Governo centrale è ben diverso se quest'ultimo deve trattare con le 15 Regioni ordinarie o con ciascuna delle singole Regioni speciali, salvo quelle come l'Alto Adige che possono contare su trattati internazionali che ne rafforzano i poteri. Non sorprende, quindi, che spesso si evidenzia che da quando sono nate le Regioni a Statuto ordinario le attribuzioni di competenze, avvenuto sia con i trasferimenti di

funzioni degli anni '70 del secolo scorso sia con la riforma del Titolo V della Costituzione, siano state ottenute per la spinta preponderante delle Regioni ordinarie.

La questione potrebbe avere un impatto diverso se si passasse dallo Stato prefigurato nella nostra Costituzione, autonomista nelle periferie e centralista negli organi statali, a un vero e proprio Stato regionalista che organizza e responsabilizza il ruolo delle Regioni anche negli organi centrali dello Stato, a cominciare dal potere legislativo. In attesa che si realizzi una convinzione vera sulla opportunità di una tale riforma istituzionale e, quindi, un consenso tale da consentirne l'approvazione, è bene cercare di utilizzare in modo appropriato uno strumento importante, con l'obiettivo di difendere e di rafforzare la nostra autonomia istituzionale.

**Ilenia Ruggiu**

Il dibattito sulle norme di attuazione in seno al Comitato paritetico Stato-Regione, nell'esperienza dei rappresentanti dello Stato nel Comitato

### **1. Composizione**

Durante la XIV legislatura della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) si sono susseguite due Commissioni paritetiche, una che ha operato dal 2014 al 2018 e l'altra che è stata nominata l'8 novembre 2018<sup>7</sup>. In questo contributo mi soffermerò sulla prima.

La prima Commissione paritetica Stato-Regione Sardegna della XIV legislatura è stata costituita con d.m. 7 ottobre 2014 del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie (allora Lanzetta) e si è insediata a Roma, presso la sede del Ministero *de qua*, in via della Stamperia n. 8, il 18 novembre 2014, data della sua prima riunione.

La Commissione è composta da quattro membri. I due componenti in rappresentanza dello Stato sono stati: Francesco Sanna, avvocato e deputato alla Camera nel gruppo del Partito democratico durante la XVII legislatura nazionale e Ilenia Ruggiu, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cagliari. Questi ultimi sono stati nominati dal ministro Lanzetta con il medesimo d.m. 7 ottobre 2014. I due componenti in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna sono stati: Alessandro De Martini, direttore generale della RAS, e Mario Scano, magistrato, già presidente della Corte dei Conti di Cagliari. Questi ultimi sono stati designati con deliberazione della Giunta regionale n. 31/9 del 5 agosto

---

<sup>7</sup>La prima Commissione paritetica ha cessato il suo funzionamento a seguito di una serie di eventi: la morte del dott. Scano nel luglio 2018; l'annuncio da parte del nuovo Governo Conte (XVIII legislatura nazionale), nella persona del Ministro per gli Affari regionali Erika Stefani, di voler procedere alla nomina di due nuovi rappresentanti statali in sostituzione di quelli in carica; la deliberazione della Giunta regionale RAS n. 40/4 del 1 agosto 2018 con cui sono stati nominati i componenti di parte regionale; le dimissioni del presidente Francesco Sanna trasmesse al Ministro per gli Affari regionali Erika Stefani nell'ottobre 2018; il successivo decreto ministeriale dell'8 novembre 2018 con cui il Ministro per gli Affari regionali ha nominato i due rappresentanti statali e determinato l'insediamento di una nuova Commissione paritetica composta da: Lorenzo Palermo, Dario Giagoni per parte statale; Alessandro De Martini e Gianmario Demuro per parte regionale.

del 2014, che è intervenuta a costituire la Commissione paritetica dopo un lungo periodo in cui l'organo non era operativo.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono state ricoperte per tutta la durata in carica della Commissione dall'onorevole Francesco Sanna.

## 2. Attività

La Commissione paritetica in esame ha svolto i suoi lavori nell'arco di tempo che va dal 18 novembre 2014 al 31 maggio 2018, data della sua ultima riunione.

Durante tale arco temporale la Commissione ha svolto 14 sedute ufficiali, oltre a una serie di incontri e interlocuzioni preliminari tra i suoi componenti, una audizione parlamentare<sup>8</sup>, una audizione consiliare presso la prima Commissione del Consiglio regionale della Sardegna, diversi incontri pubblici, di cui due su invito della Corte dei Conti. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni della Commissione sono stati approvati all'unanimità.

La Commissione ha approvato nell'arco di quattro anni due norme di attuazione che sono divenute decreti legislativi e uno schema di decreto legislativo pendente. I due decreti approvati sono:

- D. Lgs. del 13 gennaio 2016, n. 16, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione*;
- D. Lgs. del 9 giugno 2016, n. 114, *Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali*.

Entrambi sono il frutto di esigenze e attività di negoziazione sorte durante la XIV legislatura. Mentre gli schemi di decreti ricevuti in eredità dalla precedente Commissione paritetica, in materia di grandi invalidi, di trasporto pubblico locale e di entrate, non hanno avuto un seguito istruttorio da parte della Commissione.

Il numero di norme di attuazione approvate può apparire esiguo e di seguito emergeranno le ragioni di questo basso livello di produttività, che è comune, invero, a tutte le Commissioni paritetiche sarde, ma va rilevato che si tratta di due norme di attuazione molto importanti politicamente: la prima soprattutto a livello simbolico, concernendo uno dei beni identitari chiave quale la lingua, la seconda, nota anche come “norma giochi”, a livello finanziario, in quanto ha consentito di rafforzare le entrate regionali, trattenendo nel bilancio regionale le entrate derivanti dai giochi del lotto e simili.

Altri schemi di norme di attuazione sono stati istruiti e, in alcuni casi, approvati dalla Commissione, ma non hanno completato il loro *iter* successivo con

---

<sup>8</sup> Il 25 giugno 2015, presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali che svolgeva una indagine conoscitiva sullo stato della specialità. In tale occasione ha parlato in rappresentanza della Commissione la prof.ssa Ilenia Ruggiu.

il positivo parere del Consiglio regionale e la successiva approvazione del Governo nella forma del decreto legislativo.

Dopo aver ricevuto il parere favorevole del Consiglio regionale, risulta pendente di approvazione da parte del Governo la norma che istituisce il Collegio dei revisori dei Conti in Sardegna<sup>9</sup>. L'approvazione di questa norma, che costituiva uno dei mandati della Commissione, come mostra anche la presenza del presidente della Corte dei Conti Mario Scano nell'organo, è stata quella che ha impegnato maggiormente la Commissione, per una serie di rilievi, provenienti sia da parte regionale che da parte statale.

Altre norme di attuazione che la Commissione paritetica aveva iniziato a istruire su *input* della Giunta della XIV legislatura regionale, aventi a oggetto la riforma del corpo forestale, la motorizzazione civile, la continuità territoriale, non hanno raggiunto un testo consolidato da sottoporre al parere del Consiglio regionale e quindi all'approvazione del Governo.

Nel complesso può dirsi che la Commissione in esame ha svolto la sua attività su *single issues*, questioni mirate, rispetto ad altri periodi di lavoro delle Commissioni paritetiche che hanno avuto, viceversa, a oggetto l'attuazione di ampie riforme, quali quelle Bassanini della fine del 1990.

### 3. Nuove prassi

Come evidenziato in dottrina<sup>10</sup>, lo scarso dettaglio delle norme statutarie che disciplinano il funzionamento delle Commissioni paritetiche porta alla formazione di prassi.

Tra le prassi instaurate dalla Commissione in esame, va rilevata quella di riunirsi a Cagliari presso la sede della RAS, in videoconferenza con i funzionari del Ministero Affari regionali, anziché a Roma presso la sede di Via della Stamperia, sede del Ministero per gli affari regionali e della Conferenza Stato Regioni. Tale prassi, sviluppata dalla Commissione anche per una sensibilità verso il risparmio di fondi pubblici, può essere letta politicamente come un segnale di regionalizzazione dell'organo e di sua maggiore vicinanza agli interessi territoriali.

Un'altra prassi che si registra riguarda la composizione della Commissione che ha visto la nomina di quattro membri tutti sardi. Tale prassi, che non è usuale in altre Commissioni, sia sarde che di altre Regioni speciali, per quanto riguarda i membri statali potrebbe essere interpretata come una volontà di rafforzare la

---

<sup>9</sup> Si tratta dello Schema di decreto legislativo recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148.

<sup>10</sup> M. SIAS, *Le norme di attuazione degli Statuti speciali. Dall'autonomia differenziata all'autonomia speciale*, Jovene, Napoli, 2012; M. COSULICH, *Il decreto di attuazione statutaria nelle Regioni speciali*, Trento, Università degli Studi di Trento, 2017.

collaborazione politica dello Stato con la Regione: la scelta di rappresentanti statali vicini al territorio regionale e in grado di coglierne i bisogni sembra mostrare un *favor* regionalista e una scelta politica di fiducia verso le esigenze della Regione. Infatti, in passato e in altre Commissioni, poteva accadere che i componenti di parte statale avessero qualche legame con il territorio, perché vi risiedevano o lavoravano, ma, in genere, la loro provenienza era da altre Regioni.

Esaurita questa ricostruzione descrittiva del funzionamento della Commissione paritetica in oggetto, può passarsi a un'analisi più generale e critica del suo ruolo, rispetto alle problematiche che la dottrina solleva sul ruolo di tali organi di collaborazione.

#### **4. Organo di collaborazione politica o di mera consulenza tecnica?**

I giudizi sulle commissioni paritetiche e sul loro ruolo varia in dottrina. Rispetto al loro ruolo formale di organi di collaborazione politica, ad esempio, Roberto Bin, tra i massimi studiosi del regionalismo italiano, ha sostenuto nel corso di numerosi convegni che tali organi si configurino come meri organi di consulenza tecnico giuridica. Con tale giudizio, Bin intende evidenziare che la collaborazione politica tende spesso a sfuggire dalla Commissione paritetica per cercare altri circuiti, oppure che le Commissioni paritetiche sono troppo presidiate dalle burocrazie statali per poter operare come organi. Il risultato è che le Commissioni, con l'eccezione della Commissione paritetica del Trentino-Alto Adige, si snaturano diventando meri organi di *drafting* legislativo, dove tecnici ed esperti raffinan testi decisi altrove.

La mia esperienza di quattro anni (2014-2018) nel ruolo di componente della Commissione paritetica Stato-Regione Sardegna di parte statale mi porta ad alcuni distinguo rispetto alla tesi di Roberto Bin.

La composizione della Commissione e le professionalità dei componenti hanno portato a una sorta di ripartizione interna dei ruoli con Francesco Sanna e Alessandro De Martini che curavano le contrattazioni politiche e Ilenia Ruggiu e Mario Scano che hanno rivestito un ruolo più tecnico, volto principalmente al *drafting* delle norme di attuazione, al controllo della loro coerenza con il resto dell'ordinamento, a ricerche normative volte a migliorare il testo. In questo senso, rispetto al giudizio dato da Roberto Bin, sarebbe erroneo dire che la prima Commissione paritetica della XIV legislatura sarda è stata un organo meramente tecnico, in quanto ha svolto e curato direttamente, nelle persone sopra indicate, alcune importanti negoziazioni politiche.

In accordo con quanto sostiene Bin, invece, va rilevato che la negoziazione politica quasi mai si è esaurita interamente in seno alla Commissione nel senso che essa è stata preparata o corroborata da attività parallele del Presidente della Regione o dei vari ministeri. Talvolta, l'attività è stata svolta quasi per intero fuori

dalla Commissione che si è limitata a registrare una negoziazione esterna, come avvenuto nel caso della sopra richiamata “norma giochi”.

## **5. Il ruolo delle burocrazie statali**

Se la configurazione di organo di collaborazione politica o tecnica è spesso condizionata dai ruoli ricoperti dai componenti nell’assetto istituzionale e amministrativo, una considerazione più netta emerge in relazione alla capacità della Commissione paritetica di rappresentare gli interessi dello Stato. Un’altra critica avanzata, sempre da Roberto Bin, evidenzia che lo Stato non rappresenta sé stesso tramite i suoi delegati nelle Commissioni paritetiche in quanto questi sono generalmente presidiati dalle burocrazie statali che sono il vero perno e baluardo degli interessi statali, generalmente interpretati in modo centralista. Per la mia esperienza in seno all’organo, mi sento sul punto di avvallare tale lettura.

Il funzionamento della Commissione di cui ho fatto parte è stato caratterizzato da una forte interazione dei funzionari dei vari ministeri. In alcuni casi, questa interazione quasi si sostituiva al ruolo dei due rappresentanti dello Stato. Per quanto generalmente proficuo avere pareri che arricchivano l’istruttoria, ci sono stati diversi episodi in cui la burocrazia statale (incarnata da funzionari di vari uffici che facevano richieste alla Commissione paritetica) ha rallentato i lavori della Commissione anche intervenendo in negoziazioni politiche concluse.

Sebbene, in linea generale, i rapporti tra Commissione e burocrazie statali siano stati buoni, va rilevato che, mentre i due rappresentanti dello Stato in Commissione paritetica interpretavano il proprio ruolo come rappresentanti di uno Stato a regionalismo forte, i funzionari ministeriali interpretavano il loro ruolo come componenti di uno Stato a regionalismo debole<sup>11</sup>, resistendo a molte richieste di diversificazione a favore di politiche unitarie di omogeneizzazione.

In conclusione, può dirsi che, sia per produttività che per modalità di funzionamento, la Commissione che ha operato nel quadriennio 2014-2018 non si discosta significativamente dal complessivo andamento delle Commissioni in Sardegna e spinge a riflettere sulla necessità di un uso più massiccio delle norme di attuazione, modello Trentino-Alto Adige, e a una implementazione del ruolo di tale organo.

---

<sup>11</sup> Si potrebbe, invero, ribattere che è ancora oggi incerta la natura dello Stato regionale italiano, tuttavia, a mio avviso, non si può sostenere che sia a regionalismo debole in quanto dopo la riforma del Titolo V Cost. del 2001 c’è stato un preciso mandato costituzionale sia volto a sviluppare l’autonomia ordinaria, che a conservare quella speciale, mettendola al passo con le Regioni ordinarie dove necessario.

**Alessandro De Martini**

## Il dibattito sulle norme di attuazione in seno al Comitato paritetico Stato-Regione, nell'esperienza dei rappresentanti della Regione nel Comitato

Un saluto a tutti gli intervenuti a questa stimolante iniziativa dell'Associazione degli ex Consiglieri, che ringrazio per avermi invitato a discutere sul ruolo della Commissione paritetica Stato-Regione per l'attuazione dello Statuto della Sardegna.

Argomento che, personalmente e sulla base dell'esperienza vissuta, ritengo importante nell'ambito del dibattito sull'esercizio dell'autonomia statutaria, perché, nella maggior parte delle occasioni di discussione, non assurge al rango di tema principale.

In questo contesto, l'iniziativa odierna è ancor più meritoria.

E vorrei perciò cogliere l'occasione qui, in questa prestigiosa sede, per volgere un commosso saluto al dott. Mario Scano, Presidente onorario della Corte dei Conti della Sardegna ed eminente giurista, col quale ho avuto il privilegio di condividere questa esperienza nella Commissione paritetica e che è venuto a mancare lo scorso mese di luglio, privando la Sardegna e la Commissione della sua grandissima competenza giuridica e della sua, altrettanto grande, saggezza.

Condivido molto delle considerazioni svolte dai relatori che mi hanno preceduto e, in ragione di ciò, vorrei limitare il mio intervento a due aspetti che ritengo importante sottolineare in questa sede.

Il primo è una riflessione sulla percezione che, soprattutto, ma non solo, hanno le direzioni politiche regionali e statali della Commissione paritetica e del ruolo che può, o dovrebbe, svolgere nell'ambito dei rapporti tra le due istituzioni.

Certamente, come è già stato ricordato, non aiuta neanche la collocazione "geografica" all'interno dello Statuto (art. 56) e la genericità del testo che la istituisce.

Dobbiamo partire dal dato di fatto che, come è stato puntualmente rilevato nei precedenti interventi, nei settant'anni di vigenza dello Statuto e della Commissione, le norme di attuazione prodotte sono decisamente poche, soprattutto se raffrontate con le altre autonomie regionali, anche di più recente istituzione.

È di tutta evidenza, quindi, che questi "strumenti" statutari, la Commissione paritetica e le norme di attuazione, non hanno goduto dell'attenzione degli attori

istituzionali chiamati a rendere attiva l'una e ordinarie, inteso come fonte legislativa, le altre.

Gli attori istituzionali ai quali mi riferisco sono, chiaramente, il Governo nazionale e quello regionale.

Per quanto attiene il primo, quello nazionale, è palese, almeno per la mia personale esperienza, che manca un raccordo forte tra i componenti di parte statale della Commissione e le strutture ministeriali che devono, dovrebbero, supportarli tecnicamente o esprimere pareri sulle norme proposte.

Ecco, posso testimoniare quanta fatica hanno dovuto fare i colleghi rappresentanti dello Stato, per riuscire a “strappare” i necessari pareri e far concludere positivamente l'*iter* delle norme proposte e discusse in Commissione paritetica.

Cito un esempio, riferito al D.Lgs. 9 giugno 2016 n. 114 relativo all'applicazione dell'art. 8 dello Statuto in materia di entrate erariali regionali, per rendere immediata e concreta la mia precedente affermazione.

Dopo un *iter* durato oltre 18 mesi, data la rilevanza dell'argomento in discussione, si è finalmente giunti alla emanazione del Decreto legislativo n. 114 appena ricordato e che rappresenta un punto nodale nei rapporti tra Stato e Regione.

Come dicevo, l'*iter* è stato lungo perché l'argomento era spinoso e di non facile interpretazione, ma grazie al grande lavoro svolto dalle strutture regionali, Assessorato del bilancio su tutti, si è giunti a un testo condiviso, approvato dal Consiglio dei Ministri e che ha avuto, ovviamente, la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei Conti.

Uno dei, tanti, punti salienti dell'accordo è stato quello relativo alla decorrenza degli effetti del Decreto che, non senza difficoltà, è stata fissata a partire dal 1° gennaio 2010 (art. 18 del D.Lgs. n. 114).

Altro punto interessante è quello relativo al riconoscimento, per la prima volta nella storia dell'Autonomia, della compartecipazione, a favore della Regione, delle entrate derivanti dalla raccolta del gioco (art. 10 del D.Lgs. n. 114).

Bene, quando per la prima volta, l'Amministrazione regionale ha chiesto anche la propria quota di compartecipazione di queste entrate a far data dal 2010, ovviamente, si è sentita rispondere che per quella specifica voce, non poteva valere la decorrenza dal 2010!

Il Ministero delle finanze (MEF), che aveva espresso parere favorevole al D.Lgs. n. 114, a fronte delle motivate richieste della Regione, non ha voluto sentire ragioni: ha richiesto una “interpretazione autentica” dell'art. 8 alla Commissione paritetica, la quale, senza discussione, ha riaffermato quello che aveva già scritto nel richiamato art. 18. Tutti gli effetti del Decreto decorrono dal 1° gennaio 2010.

Niente da fare. Il MEF ha emanato il Decreto ministeriale, relativo alla corresponsione della compartecipazione alle entrate derivanti dal gioco, con decorrenza dal giugno 2016!

Incredibile, ma la Regione Sardegna ha dovuto impugnare il Decreto ministeriale e far riconoscere le proprie legittime aspettative dal Consiglio di Stato.

Questo, che vorremmo definire un episodio, speriamo isolato, ha però in sé i segni evidenti di una difficoltà dello Stato a riconoscere il ruolo della Commissione paritetica e delle norme di attuazione.

Per quanto ho appena raccontato, ritengo che una grande responsabilità sulla funzionalità e autorevolezza della Commissione paritetica e dei suoi lavori, ricada sulla Regione Autonoma della Sardegna, che, a mio avviso, ha il dovere di difendere e valorizzare questi strumenti statutari.

Riprendo quanto già detto da altri relatori e sono dell'avviso che sia, innanzi tutto, necessario rivedere anche la composizione della Commissione paritetica, almeno per la componente di parte regionale.

Mi permetto di fare, in questa sede, una proposta, per sostenere che sarebbe utile avere una rappresentanza dell'Esecutivo regionale (Assessore alle riforme?) e una del Consiglio regionale (Presidente di Commissione?) per dare piena autorevolezza e forza politica alla Commissione.

La struttura dell'Amministrazione, di cui mi onoro di fare parte, continuerebbe a dare tutto il supporto tecnico, amministrativo e giuridico, alla Commissione paritetica per sostenere le fasi di confronto nell'elaborazione delle norme.

Credo che questo costringerebbe anche la parte statale a rivedere la propria partecipazione alla Commissione, non solo in termini di rappresentanza, ma anche e soprattutto in sede di elaborazione e valutazione delle norme proposte, anche al fine di evitare il ripetersi di episodi come quello che ho descritto.

Una rivalutazione del ruolo della Commissione si scontra con quanto sinora avvenuto e cioè che, nella realtà, sia prevalsa l'idea che i rapporti tra la Regione e lo Stato debbano e possano essere regolati attraverso una gestione più politica, demandata ai rispettivi organi esecutivi (Governo e Giunta) che stipulano "intese" o "patti" su specifiche tematiche.

Questo, a mio avviso, è una visione poco lungimirante perché rende troppo legata alla contingenza politica (ricorrenti le polemiche sui Governi "amici") la soluzione di problematiche storiche che solo al riparo dello Statuto, attraverso le norme di attuazione, sfuggono alle oscillazioni delle fasi politiche (regionalismo/neo centralismo) e consentono di costruire un assetto duraturo dell'istituto autonomistico.

**Giorgio Macciotta**

## I rapporti finanziari con lo Stato

1. Le “norme d’attuazione”, lo strumento pensato per attuare gli Statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome, in uno spirito di “leale cooperazione” e senza la rigidità delle norme legislative ordinarie o costituzionali, sono state utilizzate in modo assai differente nelle diverse realtà istituzionali. Nei suoi quasi 70 anni di vita la Regione Sardegna ha utilizzato con particolare “parsimonia” questa possibilità di adeguamento dello Statuto. Il sito del Consiglio regionale dà conto di 29 provvedimenti contenenti norme di attuazione, a partire dal DPR 19 maggio 1949, n. 250, che conferiva alla Regione un primo blocco di competenze. Sono naturalmente inclusi in questo numero anche quelli (numerosi) che contengono modificazioni e/o abrogazioni di testi precedenti.

Il Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento, se ci si limita a considerare solo i provvedimenti emanati a partire dal 1973, in attuazione dell’articolo 108 dello Statuto, come modificato dalla Legge costituzionale n. 1/1971, che ha articolato la Regione Trentino-Alto Adige nelle due Province autonome di Bolzano e Trento, hanno attivato, in 45 anni, per 89 volte lo strumento delle norme d’attuazione dello Statuto.

Anche la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha eletto nel maggio del 1964 il suo primo Consiglio regionale, ha utilizzato in modo più consistente lo strumento, ottenendo l’emanazione di ben 48 Decreti del Presidente della Repubblica contenenti norme d’attuazione.

Le clausole finanziarie contenute nelle norme d’attuazione sono, per lo più, generiche e affidano la quantificazione delle risorse a successivi provvedimenti che lasciano allo Stato una grande discrezionalità. Ma, a ben vedere, tale vaghezza non è che la conseguenza della limitazione (autolimitazione) che ha caratterizzato, in particolare all’inizio, l’attività legislativa della Regione Sardegna.

2. Per comprendere le origini di una così scarsa utilizzazione allo strumento ho provato a classificare le norme d’attuazione per blocchi individuando tre categorie di provvedimenti: quelli relativi al trasferimento di competenze relative al primo impianto della Regione e a successivi ampliamenti delle competenze; quelli derivanti dal trasferimento di competenze per adeguamento alle Regioni ordinarie e/o ad altre speciali (che sono largamente prevalenti); quelli di limitazione dei poteri quando non di vera e propria “vessazione” della Regione.

Appare con molta evidenza che la gran parte delle norme d'attuazione sono derivanti, più che da un'iniziativa regionale per espandere i poteri statutari, da scadenze obbligate: il trasferimento di competenze e risorse in relazione al primo impianto degli uffici regionali; provvedimenti statali che trasferivano competenze e risorse alle Regioni ordinarie e che la Regione Sardegna ha rivendicato e ottenuto con un qualche ritardo. Occorre ricordare che, in particolare nella prima fase, la concessione di maggiori competenze era spesso condizionata (per la Sardegna come per le altre Regioni) all'esercizio dei relativi poteri, legislativi e/o amministrativi, «previo parere favorevole del Ministero» competente. Da qui una «continuità» con le politiche centrali anche sul terreno delle conseguenze finanziarie delle norme.

Il capostipite della prima tipologia di provvedimenti è il DPR 19 maggio 1949, n. 250, che, a qualche giorno dalle elezioni del primo Consiglio regionale, definiva le modalità di convocazione delle prime riunioni e le regole di funzionamento, in sede di primo impianto, del Consiglio e degli altri organi di autogoverno.

Tre segnali indicavano, immediatamente, i limiti entro i quali il governo intendeva si muovesse la nuova autonomia regionale.

In primo luogo la minuziosità con la quale si definivano non solo le regole di funzionamento del Consiglio ma anche la composizione degli organi di governo. Mentre per quanto riguarda il Consiglio la gran parte delle norme era esplicitamente destinata a decadere al momento della «approvazione del regolamento previsto dall'Articolo 19 dello Statuto speciale», per quanto riguarda la Giunta esse dettavano regole che integravano la formulazione più elastica dello Statuto ed erano destinate a incidere per un lungo periodo sulle possibilità di autoorganizzazione. Molte delle disposizioni del DPR n. 250/1949, che incidevano sull'organizzazione politica e amministrativa della Regione, saranno, successivamente, travolte da sentenze della Corte Costituzionale appena entrata in funzione.

In secondo luogo condizionano il pieno esercizio dell'autonomia le modalità di finanziamento che per tutto il primo anno sostituivano le entrate proprie con un rimborso, a piè di lista, delle spese che, si dava per scontato, dovessero limitarsi alle «somme occorrenti per le spese di funzionamento degli organi regionali e di primo impianto degli uffici», mentre per quanto riguarda il rapporto con i cittadini la responsabilità restava in capo allo Stato «il quale (che avrebbe provveduto) al finanziamento dei servizi da trasferire alla Regione».

In terzo luogo occorre ricordare il condizionamento che, sull'attività legislativa autonoma, veniva dal secondo provvedimento contenente norme d'attuazione (il DPR n. 327/1950), che lasciava pendere una minaccia di paralisi sull'attività legislativa disponendo che la promulgazione di leggi approvate dal Consiglio regionale e impugnate dal Governo rimanesse sospesa, a seguito di comunicazione

del Governo, sino a verificare se, «entro quindici giorni dall'entrata in funzione della Corte Costituzionale, o nel diverso termine [...] stabilito dalle norme per il funzionamento della Corte stessa», il Governo insistesse nel «ricorso per la questione di legittimità». Solo in caso di rinuncia sarebbe cessata «l'efficacia della predetta comunicazione e il Presidente della Giunta regionale [avrebbe potuto] provvedere alla promulgazione della legge». Con il senno di poi è possibile quantificare il possibile blocco dell'attività legislativa, che sarebbe durato per oltre sei anni. Una sorta di condanna all'inerzia salvo adattarsi a una legislazione «concordata», in particolare sul terreno delle rivendicazioni finanziarie.

Dopo una simile partenza per la riapertura del capitolo «norme d'attuazione» è dovuto trascorrere oltre un quindicennio.

Nel frattempo era cambiato il quadro istituzionale nazionale, con la costituzione della Regione Friuli Venezia Giulia (che aveva eletto nel 1964 il suo primo Consiglio regionale) e con il faticoso inizio della discussione sull'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario, e in Sardegna si era aperta la stagione della Rinascita che imponeva il superamento della riduzione della Regione a una sorta di super Comune.

Si collocano sul finire del 1965 ben 4 DPR regolanti, attraverso norme d'attuazione, il trasferimento di poteri in materia «di turismo e di industria alberghiera» (1531), «di biblioteche e di musei di Enti locali» (1532), «di espropriazione per pubblica utilità» (1562), «di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale» (1627).

Nessuno di questi provvedimenti conteneva esplicite previsioni di risorse finanziarie e, nella fase iniziale, la delega era condizionata al «parere favorevole», sulle scelte regionali, rispettivamente del Ministro del Turismo per il DPR n. 1531 e «della competente autorità statale» per il DPR n. 1627. Resta da segnalare che il DPR n. 1531 costituiva uno stralcio del ben più corposo provvedimento che, qualche mese prima, aveva trasferito competenze al Friuli Venezia Giulia (DPR 26 agosto 1965, n. 1116 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici*). Una parte di questa competenza saranno successivamente acquisite dalla Regione Sardegna, rispettivamente con il DPR n. 297/1972 e con il D.P.R. n. 669/1972. Per quanto riguarda la regolazione delle questioni finanziarie il secondo DPR disponeva che «al funzionamento [degli] uffici [trasferiti], l'Amministrazione regionale [avrebbe dovuto provvedere] con personale proprio» o, eventualmente, con «personale dello Stato, in servizio presso gli stessi uffici [...] [che avrebbe potuto] essere, a domanda, trasferito nei ruoli regionali», ma con i maggiori oneri a carico della Regione. In sostanza l'aumento delle competenze era «pagato» da un incremento della spesa regionale senza adeguata compensazione.

Del 1972 è anche il DPR n. 780 che regola la ripartizione delle entrate dall'imposta di ricchezza mobile relativo agli impianti con multi-localizzazioni. Ma si tratta di un provvedimento di scarso impatto perché, con l'approvazione, nell'anno precedente, della delega per la riforma fiscale, quella imposta andava a esaurimento.

Una nuova stagione di rivendicazione di competenze si apre nel 1975 e si conclude nel 1984, in concomitanza con la formulazione della legge n. 382/1975, che delegava il Governo a emanare norme per il trasferimento di competenze alle Regioni ordinarie, nonché «ad attribuire alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale [...] provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari», e del conseguente decreto delegato (DPR 24 luglio 1977, n. 616, *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*).

Si tratta di 6 DPR (480/75, 21/1978, 259/1979, 261/1979, 348/1979, 92/1984) di cui solo uno (DPR n. 259/1979) ha una motivazione e, probabilmente, un'iniziativa, esclusivamente sarda, trattandosi del faticoso completamento del trasferimento alla Regione Sardegna delle competenze sull'ETFAS, iniziato nel 1966, con l'articolo 1 del DPR 14 febbraio 1966, n. 257, *Organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività*, e ulteriormente sviluppato con il DPR n. 480/1975. Tutti gli altri riguardano blocchi di materie già trasferite alle Regioni ordinarie. C'è da rilevare il ritardo con il quale il completamento del trasferimento si realizza, imputando gli oneri alle «maggiori entrate tributarie assegnate alla Regione medesima con la L. 13 aprile 1983, n. 122», che realizzava «il coordinamento» tra la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria e l'articolo 8 dello Statuto regionale della Sardegna (Legge 9 ottobre 1971, n. 825, articolo 12, punto 3).

Se si esclude il DPR del 16 gennaio 1986, n. 51, *Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di trasferimento alla Regione delle opere e del personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno*, che fu subito malvolentieri dalla Regione, non particolarmente interessata ad acquisire opere e finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno (preferendo la continuazione della gestione nazionale, in capo alla nuova Agenzia), bisogna attendere il 1998 per una nuova stagione di norme d'attuazione. Si tratta in questo caso di 6 DPR (74/1998, 75/1998, 363/1999, 364/1999, 180/2001, 234/2001) di cui il secondo e il terzo relativi, rispettivamente, all'attuazione delle zone franche e «alla partecipazione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con Paesi esteri», costituiscono attuazione di specifici articoli dello Statuto regionale sardo, non utilizzati neanche dopo l'emanazione delle norme di attuazione.

Conviene soffermarsi in particolare sul DPR n. 234/2001, che trasferisce alla Regione Sardegna le competenze già assegnate alle Regioni ordinarie con DPR n. 122/1998.

Colpisce in questo DPR la “vaghezza” dell’articolo 2 per la parte relativa alle risorse. Vale la pena citarlo per intero:

«Articolo 2. Funzioni trasferite. 1. In conformità all’articolo 54, comma 4, dello statuto della Regione Sardegna, su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione, si procede agli adeguamenti dell’ordinamento finanziario della Regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall’esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite. 2. Nelle more dell’attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla Regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione».

Ben diversamente rigorosi sono i parametri previsti nell’articolo 7 del DPR n. 122/1998. Anche in questo caso conviene citare largamente:

«Art. 7. Attribuzione delle risorse [...] 2. Per garantire l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti [...] osservano i seguenti criteri: a) la decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000; b) la devoluzione alle Regioni e agli Enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell’autonomia politica e di programmazione degli enti; [...] 3. [...] alle Regioni e agli Enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto: a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre a un massimo di cinque anni; b) dell’andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento; c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo. [...]». Altre norme del medesimo articolo riguardavano il trasferimento dei beni e del personale, con le relative risorse, nel rispetto della «autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi».

Se è consentita una testimonianza dall'interno, le ragioni per le quali il DPR n. 112/1998 introdusse criteri così dettagliati per l'individuazione delle risorse derivavano dalla "disinvoltura" con la quale un ministero, nelle more del trasferimento, aveva ridotto gli stanziamenti nei capitoli di spesa interessati. Da qui, ad esempio, l'esigenza di collegare la determinazione della dimensione delle risorse da trasferire alla spesa di un periodo pluriennale e alla dimensione di essa negli esercizi successivi, sulla base della proiezione stabilita dalle decisioni di bilancio per il complesso delle spese correnti e di investimento.

È inutile dire che la "vaghezza" dell'articolo 2 del DPR n. 234/2001 e il lungo ritardo con il quale esso fu elaborato ed emanato riapriva pienamente i rischi cui aveva fornito una risposta, rispettosa delle autonomie, l'articolo 7 del DPR n. 112/1998.

Gli ultimi provvedimenti riguardano temi di grande attualità in Sardegna come le competenze in materia linguistica (DPR n. 16/2016) e di entrate (DPR n. 114/2016) e anch'essi rivelano una scarsa attenzione nell'utilizzazione dello strumento norme d'attuazione.

Per quanto riguarda il secondo c'è solo da ricordare che la riformulazione dell'articolo 8 dello Statuto riguardava, sostanzialmente, una nuova quantificazione delle quote dei diversi tributi riservate alla Regione, e che, nel 1983, in occasione di una riforma dell'articolo 8 ben più rilevante perché, a seguito della riforma fiscale, occorreva definire nuovamente i tributi oggetto di compartecipazione si ritenne che la riforma fosse auto applicante e non occorressero norme d'attuazione.

3. Qualche breve considerazione conclusiva sulle motivazioni di questo ritardo e, con tutte le cautele, sul destino dello strumento delle norme d'attuazione che la nuova realtà politico-istituzionale determina, in particolare per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari.

Non c'è dubbio che le resistenze centrali, emerse anche nel ritardo con cui si giunse all'istituzione delle Regioni ordinarie e al conseguente impianto regionalistico della Repubblica, hanno avuto un peso rilevante nella stentata partenza anche del regionalismo delle Regioni speciali. Un atteggiamento di lunga durata che si è evidenziato anche successivamente. Al momento della costituzione delle Regioni ordinarie invece di istituire un robusto decentramento fiscale che attribuisse ai nuovi livelli di governo responsabilità anche in materia di prelievo si è seguita la strada opposta, deresponsabilizzando sul terreno del prelievo gli Enti locali, pensando di conservare attraverso il monopolio delle entrate quel controllo della politica economica perso sul versante della spesa. L'assenza di flussi certi di entrate proprie ha indebolito la gran parte delle istituzioni regionali e locali, costringendole a compromessi, essenziali per poter semplicemente vivere. Questo

condizionamento è naturalmente tanto più forte quanto più sono disagiate le condizioni di partenza della Regione interessata. Per avere un parametro di valutazione basterà considerare il fatto che nel Trentino-Alto Adige (il territorio con il PIL pro capite più elevato d'Italia), la spesa pubblica del complesso delle Amministrazioni Pubbliche (statali, regionali e locali) è stato sostenuto, in percentuali variabili tra il 5 e il 10%, con un contributo di "solidarietà" dal resto del Paese. Nella Regione Sardegna (il cui PIL pro capite ha superato solo per brevi periodi il 70% di quello medio nazionale) il contributo di solidarietà si è collocato, nel corso del tempo, intorno al 30%. Nasce da questa incertezza sulle entrate la difficoltà che perdura per un effettivo esercizio dell'autonomia, malgrado la riforma del Titolo V e l'impianto complessivamente convincente della legge n. 42/2009.

Sarebbe però sbagliato sottovalutare la scarsa attenzione della Regione che emerge in primo luogo dall'inesistenza di una struttura servente regionale, capace di istruire una efficace manovra di contrasto della linea governativa. In un sistema di *governance* multilivello gli spazi di autonomia vanno ricercati seguendo passo passo l'evoluzione del quadro economico-istituzionale e inserendosi nei processi legislativi in atto, condizionandone la formulazione in senso regionalista e facendo pesare le proprie ragioni nelle istanze di confronto nazionale. Altre realtà regionali, speciali e ordinarie, hanno, con ben maggiore attenzione ed efficacia, interloquuto con gli organi di governo e parlamentari. Un simile ruolo non è stato svolto dagli uffici romani della Regione Sardegna, non sufficientemente attenti ai lavori parlamentari e spesso assenti agli incontri preparatori delle riunioni delle Conferenze, malgrado il ruolo crescente di questi organismi in fase di attuazione di numerosi provvedimenti.

Anche nell'attuazione della legge n. 42/2009, relativa all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione la Regione Sardegna non si è caratterizzata per un'iniziativa adeguata a salvaguardare l'essenziale dell'autonomia di bilancio del complesso del sistema, apparendo più interessata a conservare la specificità del proprio regime di Regione speciale, finendo con il trovarsi esposta alla stessa critica che, con molte ragioni, coinvolge altre istituzioni con specialità costituzionale. Eppure da una corretta attuazione dell'articolo 27 della n. 42/2009 sarebbero potute derivare positive conseguenze per l'irrobustimento dell'autonomia speciale sarda, anche in termini di risorse. Basti pensare all'attuazione del cruciale articolo 22 sulla perequazione istituzionale.

La Sardegna avrebbe potuto esercitare un ruolo centrale nell'insistere sull'esigenza che alla standardizzazione dei costi dei beni e dei servizi si accompagnasse una standardizzazione dei fabbisogni, intesi come "obiettivo da raggiungere", per rimuovere le disegualianze, e non come fotografia dell'esistente. Soprattutto avrebbero dovuto porre il tema di una corretta

definizione dei concetti di “prelievo standard” e “residuo fiscale”, che avrebbe anche depotenziato l’equivoca campagna in corso per una dissennata applicazione dell’articolo 116, 3 comma della Costituzione, tutta motivata dalla richiesta di alcune Regioni di recuperare quote di un preteso “residuo fiscale”. Il cosiddetto “residuo fiscale”, in considerazione del fatto che il prelievo fiscale non è, genericamente, a carico di un territorio ma a carico dei contribuenti che in esso risiedono, andrebbe calcolato non come differenza, in valore assoluto, tra le entrate percepite nei diversi territori e la spesa in ciascuno di essi realizzata, ma come la risultante di una differenza (positiva) tra il prelievo realizzato in un territorio e quello che sarebbe dovuto derivare da un prelievo potenziale coerente con la progressività del sistema fiscale prevista dall’articolo 53 della Costituzione.

Infine sarebbe utile prestare una grande attenzione al tema dell’attuazione dell’articolo 116, 3 comma, della Costituzione, soprattutto in relazione alla procedura di quantificazione delle risorse, che potrebbe introdurre un elemento esplosivo per il complesso della finanza regionale e locale.

## Vanni Lobrano

# I rapporti con gli Enti locali

1.

a. Per trattare in maniera rapida e – tentativamente – efficace la materia che mi è stata assegnata (i rapporti istituzionali della Regione Sardegna con i propri Enti locali) ne enuncio subito quello che ne è, a mio avviso, il problema di fondo: quale è il ruolo dei Comuni nella formazione della volontà regionale?

Del problema del ruolo dei Comuni nel processo volitivo di una organizzazione pubblica, in particolare se autonomista e/o federalista<sup>12</sup>, la dottrina e la prassi giuridiche conoscono due soluzioni, tra loro opposte per provenienza e contenuti e che marcano (orientandolo in direzioni altrettanto opposte) l'intero ordinamento che le adotta.

Una soluzione è che i Comuni siano soltanto l'ultima stazione esecutiva del decentramento amministrativo discendente e divisivo<sup>13</sup>.

L'altra soluzione è che i Comuni siano anche la prima stazione volitiva della partecipazione legislativa ascendente e unitiva<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Come già notoriamente – e seppure ironicamente – osservato da Emilio Lussu, la differenza tra “autonomia” e “federalismo”, almeno così come sono correntemente concepiti, è più quantitativa che qualitativa.

<sup>13</sup> È la soluzione “federalista”: fondata sulla esperienza feudale-parlamentare-rappresentativa inglese iniziata nel 1295, adattata nel 1787 da Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, per la Costituzione USA dello stesso anno, elogiativamente tradotta da Alexis de Tocqueville nel 1835 con la formula “centralizzazione politica e decentramento amministrativo” (*De la démocratie en Amérique*, vol. I, Première partie, Chap. V, § XII “Des effets politiques de la décentralisation aux États-Unis”, “Aux États-Unis, pas de centralisation administrative, mais très grande centralisation gouvernementale”) e divenuta assolutamente dominante (esemplare e istruttiva la puntuale adesione, novanta anni dopo Tocqueville, di Antonio Gramsci: «contro le degenerazioni autonomistiche io credo che il regime dei Soviet, con il suo accentramento politico dato dal Partito Comunista e con la sua decentralizzazione amministrativa, trovi un'ottima preparazione ideologica nelle parole d'ordine: Repubblica federale degli operai e dei contadini», “Lettera per la fondazione dell'Unità”, 1924.

Sul “federalismo” USA vedi A. GIORDANO, a cura di, e L.M. BASSANI, Introduzione, *Gli antifederalisti. I nemici della centralizzazione in America (1787-1788)*, Torino 2011; sul federalismo in Gramsci vedi G. CONTU, G. MELONI, G. MARRAS, *Il pensiero autonomista e federalista sardo. In Tuveri, Asproni, Lussu, Gramsci e Simon Mossa*, Dolianova 2008, 28 s.

<sup>14</sup> È la soluzione “consociativa” o “confederativa”: fondata sul retaggio repubblicano delle assemblee di Città delle Province romane e teorizzata in epoca moderna da Johannes Althusius (*Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata*, 1603-1614).

Vedi G. LOBRANO, *Per ri-pensare giuridicamente le «Città» e, quindi, l'«Impero»: I «Concili provinciali»* comunicazione al XXXVII Seminario internazionale di studi storici *Da Roma alla terza Roma - Le*

È opportuno anche dire che la espressione “Enti locali” è adatta alla prima soluzione mentre per la seconda soluzione la espressione giusta è “Comunità locali”.

La soluzione inserita nello – e, quindi, offerta – dallo Statuto speciale sardo è, dal 1948 e – senza variazioni – sino a oggi, sempre la prima.

b. In questa materia, però, di “speciale” la Regione autonoma sarda ha soltanto il perfetto immobilismo.

In effetti, nel ’48, la soluzione statutaria sarda è quella costituzionale italiana (art. 5), la quale, a sua volta, è – sia callidamente sia ottusamente – diffusa nel mondo<sup>15</sup>.

Nel frattempo, però – praticamente ovunque, sia pure in maniera non chiarissima dal punto di vista della “μηχανική” istituzionale – ci si è accorti della assoluta inefficacia di questa soluzione (proveniente, attraverso il diritto parlamentare, dalla organizzazione feudale)<sup>16</sup>: α) sia per attivare la democrazia attraverso la necessaria partecipazione, β) sia per attivare lo sviluppo socio-economico attraverso la necessaria equità.

Pertanto, il Mondo e, con e in esso, l’Unione Europea e la Repubblica italiana si sono mossi. Si sono mossi in maniera conclusivamente insufficiente – a causa della sopra citata insufficienza di chiarezza – ma si sono mossi e tutt’altro che in maniera impercettibile. In tale ‘movimento’ è presente e chiaramente riconoscibile la direzione ο, quanto meno, la tensione verso l’altra soluzione (proveniente, attraverso il Diritto civile, dal diritto repubblicano)<sup>17</sup> e riconosciuta, invece, come efficiente/giusta.

Per ragioni sempre di rapidità del mio intervento, del ‘movimento’ in tale ‘direzione’ ricorderò soltanto i passi essenziali, soltanto sul terreno istituzionale e soltanto in Italia<sup>18</sup>.

---

*Città dell’Impero da Roma a Costantinopoli a Mosca. Fondazione e organizzazione. Capitale e Province*, Campidoglio, 21-22 aprile 2017, e, quindi, al Seminario Universalità del Diritto romano, Università di Niš - Facoltà di Giurisprudenza, Niš, 12-14 Ottobre 2017, nei cui Atti è in corso di pubblicazione; vedi anche H. HUGLIN, *Sozialer Federalismus: die politische Theorie des Johannes Althusius*, 1<sup>a</sup> ed. Berlin, 1991.

<sup>15</sup> Vedi, supra, la nt. 12.

<sup>16</sup> Vedi ancora, supra, la nt. 12.

<sup>17</sup> Vedi, supra, la nt. 13.

<sup>18</sup> Per una prospettiva più ampia, vedi G. LOBRANO, *Perché e come riformare la Autonomia Speciale della Sardegna (e la Costituzione italiana)* in F. SITZIA, a cura di, *Autonomia speciale della Sardegna - studi per una riforma*, ISPROM, Cagliari, 24-25 settembre 2015, Atti ‘on line’.

2.

a. In Italia, un *incipit* crono-logico del ‘movimento’ appare nella presa di coscienza e nella denuncia, durante gli anni ’60 e ’70, da parte di costituzionalisti autorevoli, della crisi e del conseguente deficit della democrazia nel nostro Paese.

Cito, in particolare, le tesi – si noti: complementari – rispettivamente esposte:

- da Vezio Crisafulli, durante gli anni ’60, circa la crisi, nella prassi politica italiana, dei partiti politici come maieuti della volontà popolare e la conseguente occupazione di potere da parte di forze economiche<sup>19</sup>;
- da Costantino Mortati, durante gli anni ’70, circa la assenza, nella Costituzione italiana, degli strumenti per rendere effettiva la dichiarata sovranità del Popolo e il conseguente regime di sovranità del Parlamento<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> V. CRISAFULLI, *Partiti, Parlamento, Governo* in *La funzionalità dei partiti nello stato democratico: atti del I congresso nazionale di dottrina dello stato*, 1967, 93 ss., scrive che «all’origine della crisi della democrazia parlamentare [sic] vi sono i partiti politici, ormai incapaci di svolgere il loro compito storico» favorendo il dominio di forze «di natura economica» (vedi M. FIORAVANTI, *La trasformazione del modello costituzionale*, in G. DE ROSA e G. MANINA, a cura di, *L’Italia repubblicana nella crisi degli anni settanta. Sistema politico e istituzioni*, 2003, 302 s.).

La vicenda dei partiti politici nel ’900 meriterebbe una riflessione che andasse finalmente oltre quella – peraltro sociologicamente corretta – di Robert MICHELS (*Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens*, Leipzig, 1911). Mi riferisco alla coincidenza della fortuna del “partito politico” con il passaggio dalla strumentazione giuridica (adottata nel Settecento) a quella economica (adottata nell’Ottocento e seguita nel Novecento) per la comprensione e il governo dei fenomeni umani in generale e della democrazia in particolare; passaggio cui corrisponde quello dalle nozioni di “Popolo” e di “*cité*” (Rousseau) alle nozioni di “massa” e di “campanilismo” (Gramsci). Per un ‘punto’ recente sulla riflessione di Michels: P. POMBENI, *La teoria del partito politico nell’età di Michels*, in “Annali della fondazione Luigi Einaudi”, XLVI, 2012, 85 ss.

<sup>20</sup> C. MORTATI, *Art. 1* in G. BRANCA, ed., *Commentario della Costituzione, I. Principi fondamentali: Art. 1-12*, Bologna 1975, pp. 23 e 36 afferma che non si realizza in Italia alcuna delle condizioni necessarie per l’effettivo esercizio popolare della sovranità solennemente stabilito nell’art. 1 della Costituzione così che «il regime di poliarchia effettivamente vigente viene a realizzare una forma di sovranità del Parlamento» (cfr. Id., *La partecipazione del popolo al governo* in “Cronache sociali”, n. 5, 67 ss.).

Anche la questione della “crisi” della sovranità nella “epoca della globalizzazione” (corrente nella dottrina odierna) dipende – e in senso stretto – dalla questione dell’“esercizio” della sovranità (invece o non trattata o, nel migliore dei casi, trattata con sufficienza dalla stessa dottrina).

Vedi, per es., A. RUGGERI, *Prime note per uno studio su crisi della sovranità e crisi della rappresentanza politica*, in “Consulta online”, 2016, fasc. III, 444 ss.; A. MORELLI, *La riscoperta della sovranità nella crisi della globalizzazione*, in “Consulta online”, 2018, fasc. I, 97 ss. Ruggeri, p. 444, inizia con l’avvertire che «salvo contraria ed esplicita indicazione, quando ne parlo mi riferisco tacitamente allo Stato»; Morelli, p. 97 s., inizia dalla definizione della sovranità come «“Babele di definizioni” [A. MORRONE, *Sovranità*, in *Rivista AIC*, 3, 2017] essendo stata essa legata, nel tempo, da concezioni teoriche e da testi costituzionali, ai più vari soggetti reali o astratti (il Monarca, il Parlamento, la Nazione, il Popolo, lo Stato, ecc.)».

b. A tale *incipit* negativo (la presa di coscienza e la denuncia della crisi e del conseguente *deficit* della democrazia) fa seguito una attività positiva: orientata (per uscire dalla crisi e colmare il *deficit*) non a rivitalizzare i partiti ma a ri-formare il quadro istituzionale/costituzionale; precisamente: assegnando ai Comuni il ruolo della partecipazione legislativa ascendente e unitiva al processo della volizione pubblica.

Inizia, così, una sequenza di riforme e di tentativi di riforme istituzionali, la quale attraversa le ultime quattro decadi.

c. Nei primi anni '80, è avviato un particolare *iter* di riforma della Costituzione italiana, affidato a una apposita “Commissione Parlamentare per le Riforme Istituzionali”, composta da Senatori e Deputati della Repubblica e, quindi, detta “Bicamerale”. La prima Bicamerale, presieduta dall'on. Aldo Bozzi è del 1983, la seconda, presieduta dagli onn. Ciriaco De Mita e Nilde Iotti, è del 1993-94 e la terza, presieduta dall'on. Massimo D'Alema, è del 1997.

Questa terza Commissione giunge a risultati che non ho difficoltà a definire straordinari (seppure ancora ‘acerbi’) ma dei quali il contesto politico non consente neppure l'esame complessivo da parte del Parlamento<sup>21</sup>. Sui risultati del 1997 tornerò più avanti. Devo prima menzionare due leggi ordinarie, rispettivamente del 1990 e del 1993.

d. Nel 1990 è approvata la legge n. 142 sull'*Ordinamento delle Autonomie Locali*. Tale legge è più descrittiva che prescrittiva. In essa, comunque, balzano agli occhi due elementi (anche questi tra loro assolutamente complementari) che possiamo definire – *quodam modo* – rivoluzionari: α) il passaggio terminologico/concettuale della definizione delle Autonomie locali (in particolare dei Comuni) da “partizioni dello Stato” a “sistema” (art. 3.3) e β) la organizzazione strutturale e dinamica di tale “sistema” intorno alla nozione di “programmazione” partecipata/ascendente: dei Cittadini nel Comune (art. 6) e dei Comuni e Province nella Regione e nello Stato (art. 3.5).

In tale legge è, inoltre, inserito il Difensore civico (comunale e provinciale: art. 8) sul quale non posso ora soffermarmi, ma il cui DNA storico-dogmatico è non

---

In realtà, il potere, di cui la sovranità è la espressione massima, appartiene agli uomini o sulla base del loro numero (*coetus multitudinis*) o sulla base della loro ricchezza (*factio paucorum*) ed è una mera finzione ingabbiare il potere del denaro in strutture costituzionali che dovrebbero fare esprimere il potere della maggioranza.

<sup>21</sup> Nel proprio “Disegno di legge costituzionale” (comunicato alla Presidenza del Senato il 29 aprile 2008: vedi, infra, nt. 17) il senatore Giuseppe Cossiga scrive che le «proposte formulate dai Comitati della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali presieduta dall'onorevole Massimo D'Alema [...] non poterono essere sottoposte in un testo unitario e coordinato all'esame del Parlamento, a cagione della crisi che paralizzò, e poi portò alla fine la Commissione stessa».

di semplice difensore individuale ma di strumento di garanzia della “partecipazione” democratica, ciò che il legislatore del ’90 dimostra di comprendere, inserendolo nel capo III della legge: “Istituti di partecipazione”<sup>22</sup>.

e. Nel 1993 è approvata la legge n. 81 sulla “Elezione diretta del Sindaco” (e “del Presidente della Provincia”). Anche questa legge ha una componente ‘rivoluzionaria’. Tale ‘componente’ consiste non tanto (come correntemente si dice) nella elezione diretta del Sindaco quanto piuttosto nell’obbligo, per il candidato a Sindaco, di sottoporre agli elettori il proprio programma di governo.

In altri termini, tale ‘componente’ consiste anche essa nella combinazione di due elementi: α) elezione diretta e β) su programma. Siamo, con quest’ultimo ‘elemento’, alla abiura del divieto di mandato imperativo, sancito – anche – nella nostra Costituzione (art. 67) e – da sempre – ‘chiave di volta’ della delega rappresentativa.

f. A Cagliari, esattamente alla metà degli anni ’90 (mentre, come Assessore agli Affari regionali della Regione Sardegna, tentavo di riformare la legge 33/75, per aprire la programmazione regionale ai Comuni)<sup>23</sup> un amico costituzionalista, cui il romanista – che io sono – fece questa ultima osservazione, mi rispose obiettando che il divieto costituzionale concerne l’attività politica, non l’attività amministrativa, cui la competenza delle Autonomie locali è, invece, circoscritta.

L’amico costituzionalista letteralmente non vedeva il movimento che si sviluppava intorno a noi. Non so se ne sia accorto poi, al momento del clamoroso sviluppo successivo, né so come abbia accolto quest’ultimo. L’esperienza, però, mi rende pessimista.

g. Nel 1997 è formulato il – già menzionato – *Progetto di legge costituzionale della Bicamerale D’Alema*.

---

<sup>22</sup> Il Capo III comprende, oltre l’art. 8 sul “Difensore civico”, gli articoli 6 sulla “Partecipazione popolare” e 7 sulla “Azione popolare”.

Sul Difensore civico quale garante della corrispondenza delle azioni specifiche del Governo alla volontà generale del Popolo (vedi ora G. LOBRANO, «*Mezzi per la difesa della libertà*» e «*forme di governo*» in A. TRISCIUOGGIO, a cura di, *Tribunado - Poder negativo y defensa de los derechos humanos. Segundas Jornadas Ítalo-Latinoamericanas de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo. En homenaje al Profesor Giuseppe Grosso*, Torino, 2016/18, pp. 185-236.

<sup>23</sup> Il testo del disegno di legge regionale (formulato tra il 1994 e il 1995 di intesa con i rappresentanti dell’ANCI, dell’UNCEM e dell’UPI sarde e approvato dalla Giunta ma mai inoltrato al Consiglio) è leggibile in appendice a G. LOBRANO, *Riforma costituzionale e riforme statutarie*, in “Presenza. Periodico della CISL Sarda”, anno XVI, n. 93 [= Aa.Vv., *Nuova Regione Assemblée costituente Federalismo*], Cagliari, ott. 2000, nn. 4, 5-27, pp. 26 s.

Del progetto consideriamo – direi: ovviamente – la redazione «risultante dalla pronuncia della commissione sugli emendamenti» e rinviamo il lettore – interessato – all’esame diretto delle due successive redazioni, per vedere come il processo di democratizzazione attraverso la politicizzazione delle Autonomie locali – cioè l’assegnazione a esse di un ruolo di partecipazione legislativa ascendente e unitiva – emerga persino dal confronto tra la prima redazione e quella, quindi, “emendata”.

Nella parte concernente la riforma della “forma di Stato” (curata dall’allora senatore oltre che ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Francesco D’Onofrio) troviamo il coronamento della rivoluzione democratica in corso come rivoluzione partecipativa-comunale. L’“Ordinamento della Repubblica” è riformato in “Ordinamento federale della Repubblica”. In esso, il nuovo titolo del Titolo V rovescia il vecchio ordine degli Enti costitutivi dello Stato: “Le Regioni, le Province, i Comuni”, nel nuovo ordine degli Enti costitutivi della Repubblica: “Comune, Provincia, Regione, Stato”. Il nuovo ordine è – per così dire – la etichetta del “sistema delle Autonomie” come il vecchio lo era della “partizione dello Stato”<sup>24</sup>.

I riformatori del ’97 – ambiziosi o, semplicemente, coerenti – non si arrestano, però, qui. Nella stessa logica, l’intero Titolo V è fatto assurgere – scalzando il Parlamento! – a Titolo I.

Inoltre, nel secondo art. del nuovo Titolo I (l’art. 56) si legge: «Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza». È, cioè, saltata – espressamente sulla base del “principio di sussidiarietà” (artt. 56 e 114)<sup>25</sup> – non la distinzione né la dialettica tra

---

<sup>24</sup> Francesco D’Onofrio: “Relazione sulla forma di Stato”, § 2, «Il discrimine tra decentramento territoriale e ordinamento federale [... è ...] individuato nell’esistenza o meno di un patto federativo tra lo Stato, le Regioni e le autonomie territoriali minori».

<sup>25</sup> Il principio di sussidiarietà non è affatto (come per lo più si crede) un’altra formulazione del principio “*de minimis non curat praetor*” o una variante del decentramento ma è – e dovrebbe essere – il paradigma dell’*iter* volitivo diffuso e ascendente.

Vedi ancora Francesco D’Onofrio “Relazione sulla forma di Stato”, § 5: «Il principio di sussidiarietà, che diventa il fondamento del nuovo modello di Repubblica, parte pertanto dai Comuni per giungere allo Stato ed oltre, traendo tutte le conclusioni possibili dal principio contenuto nell’articolo 5 della Costituzione, in base al quale la Repubblica “riconosce le autonomie locali”».

Denunciava la «tendance à réduire la subsidiarité à une simple présomption de compétence en faveur de la plus «petite» entité» (Stadler, 1951; Nell-Breuning, 1990) Julien Barroche (Subsidiarité in DICOPO - *Dictionnaire d’économie politique*, 2007) il quale, quindi, così precisava: «D’un point de

la attività legislativa e quella esecutiva ma la riserva della attività legislativa alla parte apicale/centrale dell'ordinamento con la esclusione delle Comunità locali.

Ai Cittadini è – finalmente – riconosciuta la natura costitutiva della *physis* e il ruolo di sorgente della *dynamis* della “Repubblica = Sistema delle Autonomie”, attraverso un *iter* volitivo ascendente, la cui prima stazione collettiva pubblica è – ovviamente – il Comune.

Infine, in questo progetto, ricompare il Difensore civico; anche qui con un esplicito richiamo alla sua natura di istituto di “partecipazione”, in espressa continuità con la riforma del '90<sup>26</sup>.

Tutte le volte che rileggo il progetto del '97 (peraltro ancora – diciamo benevolmente – molto ‘magmatico’) sono sempre colpito dalla vastità, profondità e audacia della prospettiva politica in esso espressa attraverso una struttura e una dinamica costituzionali (che sono “confederali”)<sup>27</sup> e, quindi, non sono meravigliato né dalla iniziale bocciatura né dalla persistente congiura contro di esso di silenzio tombale e di ignoranza crassa; bocciatura e congiura che, di quella vastità, profondità e audacia, sono il, forse inevitabile, risultato<sup>28</sup>.

h. La Riforma costituzionale del 2001 è soltanto la figlia minore del progetto di riforma del '97: minore ma pur sempre figlia.

La principale differenza tra il tentativo di riforma del '97 e la riforma del 2001 è la estensione della prima a tutta la Costituzione e la limitazione della seconda al solo Titolo V. La limitazione, a parte la ovvia conservazione del vecchio ordine tra i Titoli, comporta, innanzi tutto, il ritorno alla vecchia, incongrua e oramai tecnicamente ‘reazionaria’ applicazione della distinzione tra “legislazione” e

---

vue théorique, cette interprétation est doublement contestable. 1°, la décentralisation suppose un centre qui, selon une logique descendante, consent à la délégation de certaines compétences à des échelons inférieurs (qui dépendent directement de lui). La hiérarchie prime alors, et n'est pas sans rappeler le vieil adage de *minimis non curat praetor*. 2°, la subsidiarité s'inscrit, elle, dans un autre paradigme – ascendant plus que descendant –».

<sup>26</sup> Marco Boato, “Relazione sul sistema delle garanzie”: «È guardando a tali funzioni che la legge n. 142 del 1990 include significativamente il difensore civico tra gli “istituti di partecipazione”».

<sup>27</sup> G. LOBRANO, «Federalismo» o «confederazione»? Ripensare e riformare federalismo e autonomia. Rileggendo Emilio Lussu, in S. CHERCHI, a cura di, [www.sinistra-autonomista-federalista-euromediterranea.it](http://www.sinistra-autonomista-federalista-euromediterranea.it), 11 maggio 2018.

<sup>28</sup> Fa eccezione il tentativo o la provocazione del senatore Cossiga, il quale nel 2008 (con “Disegno di legge costituzionale” n. 216: vedi, *supra*, nt. 20) ripresenta «con lievi modifiche» le «proposte formulate dai Comitati della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali presieduta dall'onorevole Massimo D'Alema e che non poterono essere sottoposte in un testo unitario e coordinato all'esame del Parlamento, a cagione della crisi che paralizzò, e poi portò alla fine la Commissione stessa, per iniziative del Centro-Destra e soprattutto di vasti settori del Centro-Sinistra, in particolare degli ambienti del Governo pro-tempore». Devo, peraltro, dire che le “lievi modifiche” appaiono peggiorative del testo originale, a iniziare dal titolo del Titolo I (ex Titolo V), che, nel “Disegno” di Cossiga, diventa: “Città capitale, Comune, Provincia, Regione”.

“amministrazione”, come cesura nel corpo del Sistema delle Autonomie, per separare Stato e Regioni da Comuni (e Province) riservando la legislazione ai primi ed escludendone i secondi.

Inoltre, la riforma del 2001 è talmente interna al solo Titolo V da non osare riformare neppure il titolo del Titolo, il quale resta quello del '48: “Le Regioni, le Province, i Comuni”. Tuttavia (appena una riga dopo) questa opzione conservativa è platealmente contraddetta dal primo articolo dello stesso Titolo, il 114, il quale – invece – riprende l’ordine del '97: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

A onta dei suoi limiti, la riforma del 2001 non si arresta, comunque, a riproporre la espressione del nuovo ordine iniziante dai Comuni nel rovesciamento (claudicante) dell’ordine degli Enti collettivi pubblici e il suo fondamento nel “principio di sussidiarietà” (artt. 118 e 120) ma ne introduce *ex novo* la traduzione operativa per mezzo del Consiglio delle Autonomie locali: il CAL.

Il CAL è la vera e “rivoluzionaria” novità del 2001.

Il CAL è la prima traduzione operativa della riforma democratica auspicata negli anni '70, avviata negli anni '80 e iniziata a realizzare negli anni '90. Con il CAL, il disegno istituzionale del percorso partecipativo, che già va (almeno nei testi normativi) dai Cittadini al ‘governo’ (in senso lato) dei Comuni e delle Province, si implementa con un nuovo e non meno necessario segmento: l’insieme delle Autonomie locali di ogni Regione assume competenza nel ‘governo’ (in senso lato) della stessa Regione; cioè, in senso proprio: “partecipa” alla legislazione regionale. Ciò cambia (rivoluziona) sia la natura della Regione sia la natura dei Comuni.

i. Che sia questa la logica in cui il CAL nasce e di cui deve essere traduzione operativa è, infine, dimostrato dall’ultimo – e, questo, veramente recente – tentativo di riforma istituzionale. Mi riferisco al progetto di riforma del Senato della Repubblica in Senato delle Autonomie. La evidente continuità con il CAL, del progettato Senato delle Autonomie, diventa ancora più perspicua se si rammenta che, al momento della presentazione del Progetto, l’allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, on. Graziano Delrio, aveva evocato, per descriverlo, il modello del *Bundesrat* tedesco, cioè dell’unico Senato “federale” (ma è meglio chiamarlo “confederale”) attraverso il quale le comunità regionali (autonome ovvero confederate, i *Länder*) partecipano come comunità politiche – e non come banali collegi elettorali – alla formazione della volontà della Repubblica confederale.

La progettazione tutt'altro che perfetta del Senato delle Autonomie<sup>29</sup> e, soprattutto, la rapida degenerazione del progetto a ridicola variante di *spending review* statale (mediante la procustizzazione amputativa dello stesso Senato) con la sua conclusiva e meritata bocciatura referendaria, non possono né fare dimenticare né mal giudicare il grande disegno riformatore democratico, del quale il Senato delle Autonomie doveva essere la parte coronante.

3.

a. Il grande disegno riformatore democratico non è stato, dunque, completato per più versi e resta, quindi, sostanzialmente inefficace per una serie di opposizioni esterne e di limiti interni.

Alle opposizioni esterne appartengono, restando sempre nell'ambito italiano: i Giudici amministrativi (TAR e Cds) le cui sentenze (1993-1998) negano l'obbligo del Sindaco eletto a rispettare gli impegni assunti con il proprio programma elettorale<sup>30</sup>; le cosiddette "Leggi Bassanini" (1997-99) che rilanciano la logica del mero decentramento<sup>31</sup>; la Legge finanziaria statale (2010) con la quale (comma 186 [!]) dell'art 2) sono cancellati, come spesa superflua, i Difensori civici comunali.

Ai limiti interni appartengono, essenzialmente: il fondamento inadeguato e il contenuto inesistente dei poteri sia dei Difensori civici (ciò che li ha avviati alla ingloriosa abrogazione) sia del CAL (ciò che pone anche esso a rischio di implosione).

b. Il grande disegno riformatore democratico deve essere ripreso e rilanciato, correggendolo e/o integrandolo laddove necessario.

In questa intrapresa certamente non facile ma assolutamente doverosa, la correzione-integrazione del CAL è centrale e urgente. Occorre: correggere il fondamento del suo potere (rendendo, cioè, la composizione del CAL espressiva delle Comunità territoriali) e integrarne il contenuto (facendo, cioè, del CAL una rilevante camera regionale delle Autonomie locali). Tale riforma, da un lato,

---

<sup>29</sup> Circa la 'esternazione' dell'on. Delrio, vedi, ad es., Fabrizia ARGANO, *Caro Delrio, sicuro di volere il Bundesrat? e Senato di Renzi e Bundesrat. Il confronto del prof. Luther*, in "formiche.net". 01 e 05 aprile 2014.

<sup>30</sup> Decisione del TAR Abruzzo - Pescara, 5 novembre 1993, n. 537, confermata dal Consiglio di Stato - Quinta Sezione, Decisione 6 luglio 1994, n. 732; Decisione del TAR Campania - Napoli: II Sezione, 15 febbraio 1997, n. 357, confermata dal Consiglio di Stato - Quinta Sezione, Decisione 25 maggio 1998, n. 688. Informazioni prese da Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale dei Servizi elettorali, Elezioni comunali e regionali - Pubblicazione n. 5 - Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, Roma, 2015, p. 235.

<sup>31</sup> Il "decentramento amministrativo a Costituzione invariata" delle leggi 59/1997, 127/1997, 191/1998, 50/1999.

darebbe un senso alla asserita partecipazione programmatica dei Cittadini nei Comuni e dei Comuni nelle Regioni (la quale, nell'odierno contesto di mero decentramento, ne è, invece, priva) e, dall'altro lato, diventerebbe la premessa – forse inarrestabile – della partecipazione delle Regioni nello Stato, per mezzo del costituendo Senato delle Autonomie.

Se la Regione Autonoma della Sardegna sapesse e volesse intraprendere tale riforma, potrebbe essa stessa trasformarsi da ultimo vagone frenante a locomotore trainante del movimento italiano (e non soltanto) verso la partecipazione cioè verso la democrazia: la unica “forma di governo” capace di promozione dello sviluppo equo e, dunque, duraturo.

Se non la ragione, almeno la volontà ci renda ottimisti.

**Paolo Fois**

## La partecipazione della Regione alle relazioni internazionali

1. Nel Convegno di oggi, dedicato allo stato di attuazione dello Statuto, il mio intervento sarà imperniato sui problemi particolari posti dall'attuazione dell'art. 52, comma 1, riguardante la partecipazione della Regione alla negoziazione degli accordi commerciali internazionali<sup>32</sup>. Questa particolarità deriva dal fatto che, diversamente dalla generalità dei casi che sono stati finora considerati, la mancata attuazione della citata disposizione va colta nella mancata attuazione non delle norme dello Statuto, ma delle relative norme di attuazione che, come verrà tra breve precisato, sono state emanate con il decreto legislativo 15 settembre 1999 n. 363<sup>33</sup>.

Analizzerò quindi inizialmente il processo che ha portato all'emanazione di detto decreto, per soffermarmi successivamente sulle vicende che non hanno finora consentito la sua doverosa applicazione.

2. Converrà a ogni modo evidenziare, preliminarmente, che la norma dell'art. 52 costituisce una novità assoluta nel quadro degli Statuti regionali, anche di quelli speciali. Va tenuto presente a questo riguardo che una mera "consultazione" della Regione è prevista dall'art. 47, secondo comma, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente comunque ai «trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione e il transito per il porto di Trieste»<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Art. 52, primo comma: «La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intende stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna».

<sup>33</sup> «In attuazione dell'art. 52, primo comma, dello Statuto della Regione Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, nella elaborazione degli accordi internazionali commerciali e tariffari, la Regione partecipa, nell'ambito della delegazione italiana, con il presidente della Giunta regionale o con un suo delegato, ai lavori preparatori relativi alla definizione della posizione negoziale dell'Unione europea e dello Stato italiano, anche in sede di organizzazioni internazionali, in quanto gli accordi stessi riguardino interessi rilevanti per l'economia della Sardegna».

<sup>34</sup> Sono parimenti in prevalenza orientati nel senso di una consultazione obbligatoria degli enti federati o regionali gli ordinamenti interni di alcuni paesi europei. Si vedano in proposito l'art. 32 della Legge fondamentale tedesca e l'art. 10, terzo comma, della Legge costituzionale federale austriaca.

Una vera e propria partecipazione della nostra Regione all'“elaborazione” dei progetti di trattato di commercio è invece prevista dall'art. 52 dello Statuto, come in precedenza ricordato. Del tutto chiare sono le indicazioni che su questo punto possono trarsi dal dibattito sviluppatosi il 21 aprile 1947 in seno alla “Consulta regionale”: la partecipazione della Regione non poteva limitarsi alla fase di “studio”, in un rapporto puramente interno con gli “organi economici interessati” dello Stato, dovendosi per contro protrarsi “fino al momento della stipulazione”, per far sì che «gli interessi rappresentati in fase di studio non siano dimenticati proprio all'ultimo momento»<sup>35</sup>. Il testo dell'art. 52, sottoposto all'esame dell'Assemblea Costituente, doveva poi essere definitivamente approvato, senza alcun dibattito, nella seduta pomeridiana del 28 gennaio 1948.

3. Agli elementi di novità che il citato art. 52 sicuramente presenta non ha fatto seguito, per molti decenni, alcuna iniziativa di rilievo volta a dare attuazione a tale norma<sup>36</sup>. Fatta eccezione per un episodio isolato (presenza di un rappresentante della Regione alle trattative svoltesi negli anni 1959-60 in sede comunitaria circa la fissazione delle tariffe da prevedere per alcuni prodotti di interesse regionale, quali sughero, piombo e zinco), non si è andati oltre sporadici accenni in merito all'opportunità di dare attuazione alla norma in discorso, accenni che possono cogliersi in documenti votati dalle Commissioni del Consiglio regionale, in ogni caso con riferimento a questioni di più generale portata<sup>37</sup>.

La mancanza di iniziativa da parte della Regione lascia alquanto perplessi ove si consideri l'elevato numero di accordi in campo commerciale e tariffari (a cominciare dallo stesso Trattato CEE del 1957) conclusi dall'Italia dopo l'entrata in vigore dello Statuto speciale della Sardegna.

Occorre attendere gli ultimi anni del secolo scorso per cogliere un significativo cambio di indirizzo da parte della Regione. Un rilievo particolare deve essere riconosciuto al riguardo alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12, istitutiva di un “ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles”. Alla sua approvazione il Consiglio regionale era pervenuto tenendo conto anche delle significative aperture nei confronti delle autonomie locali e regionali che in quegli anni si erano manifestate a livello europeo. Va ricordata, in particolare, l'istituzione, con il Trattato di Maastricht del 2 febbraio 1992, di un “Comitato

---

<sup>35</sup> Alto Commissariato per la Sardegna, verbale della VI tornata della Consulta regionale (15-23 aprile 1947), seduta pomeridiana del 21 aprile 1947, in M. CARDIA, *Le origini dello Statuto speciale della Sardegna. I testi, i documenti, i dibattiti*, II, Sassari, 1995, pp. 608-609.

<sup>36</sup> Su questo punto si rinvia a B. BALLERO, *L'ordinamento regionale della Sardegna: autonomia e specialità fra norme statutarie e realtà*, Milano, 1986, p. 27.

<sup>37</sup> Sottolinea come la mancata attuazione dell'art. 52 sia derivata «ancora una volta dalla mancanza di iniziativa della Regione [...] nel comparto dei rapporti internazionali», in B. BALLERO, op. cit.

delle Regioni”, chiamato a formulare proposte e pareri in sede comunitaria per una serie di materie di competenza regionale.

Nella suddetta legge si prevedeva (all’art. 2, lett. c) che fra i compiti di tale ufficio sarebbe rientrato quello di acquisire «elementi di valutazione sui riflessi che le decisioni da concordare a livello comunitario sono suscettibili di esercitare sulla situazione economica e sociale dell’isola, con riferimento anche all’articolo 52 comma 1 dello Statuto [...]».

Nel corso del 1998, a seguito anche delle iniziative prese in seno al Consiglio regionale, la questione delle norme di attuazione dell’art. 52 veniva posta all’ordine del giorno della Commissione paritetica Stato-Regione, che in data 4 settembre approvava il previsto “schema normativo”. Quest’ultimo sarebbe stato successivamente sottoposto al parere del Consiglio regionale (formulato l’11 marzo 1999) e quindi approvato dal Consiglio dei ministri (il 3 settembre 1999).

Rispetto al testo dell’art. 52, la norma di attuazione presenta comunque una differenza che va qui evidenziata. Il testo dell’art. 52, in base al quale la Regione partecipa «alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio», è stato sostituito con il seguente: «nella elaborazione degli accordi internazionali commerciali e tariffari, la Regione partecipa, nell’ambito della delegazione italiana, [...] ai lavori preparatori relativi alla definizione della posizione negoziale dell’Unione europea e dello Stato italiano [...]». Considerato che, secondo lo Statuto, la partecipazione regionale non è limitata a una fase del negoziato che si esaurisca all’interno dello Stato italiano, si era posta la questione di sapere se la partecipazione “ai lavori preparatori relativi alla definizione della posizione negoziale” coincidesse o meno con quella partecipazione “alla elaborazione dei progetti di trattati” che, come in precedenza ricordato, deve garantire la Regione da una modifica “all’ultimo momento” degli aspetti sostanziali di un testo già concordato fra gli organi statali e quelli regionali. Consapevole del rischio che al decreto n. 363 potesse darsi una simile restrittiva interpretazione, nel citato parere dell’11 marzo 1999 il Consiglio regionale aveva sottolineato la funzione di garanzia degli interessi regionali alla quale l’art. 52, primo comma, dello Statuto è fundamentalmente finalizzato.

4. Alcuni mesi dopo l’approvazione del citato decreto, nel maggio 2000 il Presidente della Regione interveniva presso il Governo perché, “con urgenza”, venissero impartite direttive volte a consentire alla Regione di partecipare, nell’ambito della delegazione italiana, alle trattative in corso a livello internazionale in merito alla conclusione di quegli accordi commerciali e tariffari suscettibili di avere rilevanti riflessi per l’economia dell’Isola. Nella lettera del Presidente si faceva specificamente riferimento alle trattative dirette all’istituzione di una “Zona euro-mediterranea di libero scambio”, in considerazione dei riflessi

particolarmente rilevanti che la creazione di detta Zona avrebbe avuto sull'economia sarda.

5. Nel luglio dello stesso anno il Governo rispondeva con una lettera del Ministro degli Esteri Dini: vi si faceva presente che le materie commerciale e tariffaria rientravano ormai nella competenza esclusiva dell'Unione europea, e precisando che la posizione negoziale dell'Italia, definita nell'ambito di un coordinamento fra lo Stato e le Regioni, «viene riportata ed eventualmente discussa con le competenti istanze comunitarie, le quali ne tengono conto nel negoziato con i Paesi terzi». In definitiva, il Governo italiano riteneva sostanzialmente inapplicabile la norma che lo stesso Governo aveva approvato nel settembre del precedente anno; l'unica apertura consisteva nell'assicurazione che il Ministero degli Esteri non avrebbe mancato di «consultare preventivamente la Regione Sardegna, *come anche le altre Regioni*<sup>38</sup> ogniqualvolta esse lo richiedano e ricorrano i presupposti dell'esistenza di interessi rilevanti per la loro economia».

6. Dopo la risposta del Ministro Dini, nessun ulteriore passo è stato compiuto dalla Regione per sollecitare l'applicazione del decreto legislativo n. 363. La Sardegna, pertanto, è stata – e continua a esserlo – esclusa dalle trattative volte alla conclusione degli accordi internazionali dell'Unione europea in materia commerciale e tariffaria. Una simile inerzia, tuttavia, non manca di suscitare molte riserve, tenuto conto anche del fatto che l'opinione espressa dal Ministero degli Esteri non è affatto esente da critiche, qui per grandi linee richiamate.

Un primo rilievo critico attiene all'affermata esclusività delle competenze dell'Unione europea in tema di politica commerciale. Se l'esclusività è oggi riconosciuta, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, non si può in alcun modo passare sotto silenzio che, nella prassi, la stretta connessione della materia commerciale e tariffaria in senso stretto con altre materie (quali la protezione degli investimenti e la risoluzione delle relative controversie) ha contribuito a far sì che la maggior parte degli accordi commerciali e tariffari siano stati conclusi in forma “mista”, con la partecipazione cioè tanto dell'Unione quanto degli Stati membri. Il fatto che alla conclusione dell'accordo misto richieda il consenso anche degli Stati membri comporta la sottoposizione dello stesso alla valutazione dei Parlamenti nazionali, chiamati ad autorizzarne la ratifica. Ne consegue che la mancata ratifica anche da parte di un solo Stato membro preclude, nel caso di un accordo misto bilaterale, la sua entrata in vigore.

La partecipazione degli Stati membri dell'Unione non può escludersi neppure per quanto riguarda la fase della negoziazione dell'accordo misto. Anche nel caso

---

<sup>38</sup> Corsivo, ovviamente, aggiunto.

in cui soltanto al momento della conclusione dei negoziati si constata che le questioni trattate rientrano nella competenza “condivisa” (in parte dell’Unione europea e in parte degli Stati membri), la partecipazione di questi ultimi non potrebbe escludersi: l’art. 218, 4° comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il negoziatore designato dal Consiglio, di regola un esponente della Commissione, viene infatti normalmente affiancato per decisione dello stesso Consiglio da un “comitato speciale”, che «deve essere consultato nella conduzione dei negoziati». Quando, invece, fin dall’inizio delle trattative risulta evidente che l’accordo non può essere concluso dalla sola Unione, i negoziati saranno condotti da una delegazione della Commissione e dalle delegazioni degli Stati membri partecipanti.

Di questa diffusa prassi degli accordi misti non v’è traccia nella risposta del Ministero degli Esteri alla quale si è fatto in precedenza cenno. Gli evidenti riflessi sull’economia della Sardegna ascrivibili alle relazioni economiche e commerciali stabilite dall’Unione europea anche attraverso gli accordi misti dovrebbero richiamare l’attenzione dei competenti organi della Regione sull’anomalia di una norma di attuazione che, approvata a cinquanta anni di distanza dall’entrata in vigore dello Statuto, continua anche oggi a restare lettera morta.

**Gianmario Demuro**

## La revisione delle procedure di definizione delle norme di attuazione

Grazie infinite per l'invito. Un grazie alla precedente Presidente dell'Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna, Mariarosa Cardia, e all'attuale Presidente, Eliseo Secci. Grazie anche al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau.

Alcune considerazioni le voglio fare alla luce del dibattito di oggi, che è stato ricchissimo e assolutamente importante per la prospettiva. Intanto per il prossimo convegno gli attuali organizzatori dovrebbero provare a dare un giudizio storico dell'autonomia perché proprio dalla discussione emerge in maniera chiara il tema settant'anni dopo: che tipo di autonomia abbiamo e quale tipo di autonomia chiediamo per il nostro futuro.

Il tema che affronta il convegno arriva esattamente al cuore degli studi sul regionalismo nell'età della differenziazione e ci aiuta a scrivere le premesse per una storia costituzionale delle autonomie: una storia della Repubblica attraverso le democrazie regionali.

La ricorrenza dei 70 anni degli Statuti speciali può stimolare le riflessioni per capire a che punto è l'evoluzione del regionalismo.

Una storia per il regionalismo che potrà rispondere alla domanda: le Regioni hanno una vocazione amministrativa secondo l'impostazione sturziana; oppure le Regioni hanno un indirizzo politico anche diverso rispetto a quello statale secondo una impostazione di Calamandrei?

Anche nel dibattito che si è svolto oggi emerge una idea di autonomia intesa come autonomia politica che inverte un indirizzo politico che le Regioni possono realizzare in "leale" contrapposizione anche nei confronti dello Stato. L'autonomia delle Regioni è, infatti, responsabilità politica ed è la concezione dell'autonomia che rafforza la democrazia della Repubblica.

Queste sono le ragioni costituzionali che hanno portato alla revisione del Titolo V della Costituzione nel 2001. Il nuovo articolo 114 ma anche il nuovo articolo 116 presuppongono che la Repubblica sia una, ma con la forza di una democrazia regionale. Una democrazia regionale che ha potestà legislativa e che attraverso questa potestà può difendere di fronte a un giudice o alla Corte Costituzionale la sua autonomia e le sue prerogative.

Da un altro punto di vista vi è la Regione come amministrazione, ovvero tutto ciò che attiene alla gestione quotidiana di funzioni su un territorio così grande e

importante come quello della Sardegna, che da questo punto di vista in alcuni casi è sempre stata anche uno dei problemi da affrontare.

Ha ragione il prof. Lobrano quando dice che il rapporto con le autonomie locali è rimasto incompiuto. Il Consiglio delle Autonomie locali non è riuscito a inserirsi in quel flusso di costruzione dell'indirizzo politico sintesi degli interessi comuni di Regione e Enti locali.

Il dilemma aperto dell'autonomia regionale come autonomia politica o autonomia come decentramento amministrativo era lo stesso tema che si discuteva in Assemblea Costituente. E Lussu, solo per citarne uno, ha sempre e soltanto chiesto "autonomia politica". Se ci crediamo, partiamo dall'idea che la democrazia regionale è un elemento fondativo della Repubblica, così come è scritto nell'articolo 5 della Costituzione, uno dei principi fondamentali che ci tiene insieme perché è un'unità che viene dal riconoscimento delle autonomie. Non c'è unità senza riconoscimento dell'autonomia.

Molti di voi lo hanno detto parlando di riforme e parlando dell'idea che la democrazia regionale e anche la democrazia locale sono quest'insieme di idea di una democrazia repubblicana che non è soltanto Stato ma è anche Regione, è anche autonomia locale.

È la grande idea della diffusione di una democrazia che in Italia – sono i settant'anni della autonomia ma sono anche i settant'anni della Costituzione – non c'era. Perché la Costituzione è una Costituzione rivoluzionaria che taglia rispetto al passato e instaura un ordinamento democratico che non c'era e che, forse, ancora in alcune parti di quella democrazia regionale probabilmente ancora non si è realizzato.

Apro subito una parentesi su quali Regioni hanno saputo utilizzare al meglio lo strumento delle norme di attuazione: il Trentino-Alto Adige. Se si studiano quegli ordinamenti (al di là di come funzionano poi le forme di governo in concreto perché in Trentino la forma di governo è a elezione diretta mentre in Südtirol la forma di governo è a trazione consiliare) emerge ciò che molti di voi hanno proposto: la continuità nel perseguire l'autonomia. La continuità in questi luoghi è l'idea che c'è una società che si rispecchia in un indirizzo politico. Un tempo gli scienziati della politica la chiamavano tecnicamente una idea di società che viene riflessa nei partiti di raccolta, i partiti autonomisti in Trentino, l'SVP in Südtirol; questi partiti si presentavano assieme al Centro o alla Sinistra con un obiettivo chiaro: garantire o affermare in tutti i modi la propria autonomia. Una autonomia non soltanto a livello regionale ma con propri rappresentanti in Parlamento che sulle questioni finanziarie, sulle questioni della lingua, sulle questioni della cultura, sulla questione dei parchi e così via, non hanno mai arretrato di un millimetro.

Questa, dal mio punto di vista, è la concezione di un'autonomia politica. Cioè è la concezione di un'idea che ha un'articolazione territoriale che si rappresenta al

centro, lo diceva prima l'onorevole Agus, anche attraverso i suoi rappresentanti.

Da questo punto di vista, sottolineo l'esperienza della Commissione paritetica che ha lavorato nella legislatura che sta per concludersi: ha approvato due schemi di decreto legislativo, ma si tratta di norme di attuazione su due temi enormi: quello sulla cultura e quello sulle entrate. C'erano anche due rappresentanti di origine politica, tra cui l'onorevole Sanna che era anche il Presidente della Commissione paritetica. Quindi un virtuoso collegamento tra Parlamento e Commissione paritetica.

Perché dico queste cose? Perché la norma sulla cultura sarebbe dovuta arrivare molti anni fa, ma non è compito mio dare un giudizio in merito. Quella sulle entrate invece l'ho seguita in una prima fase, ho visto quale è stata la gestazione. Chi può avere una diversa concezione dell'autonomia? Lo Stato. E nel momento in cui deve intervenire per riportare al centro le decisioni politiche è chiaro che usa tutti i mezzi giuridici e politici di cui dispone.

Non sono soltanto le norme di attuazione. Sono gli accantonamenti, sono tutte quelle scelte che in qualche modo riportano il tema dell'autonomia da quello che dovrebbe essere leale collaborazione alla possibilità che solo lo Stato decide quali debbano essere i livelli di articolazione delle scelte. Badate, non è un caso che il Vice-Ministro al MEF sia l'on. Garavaglia, leghista; era il responsabile nella Conferenza delle Regioni per la materia finanziaria e ora è dall'altra parte. L'attuale Ministro per gli Affari regionali e delle Autonomie, avv. Erika Stefani, è anch'essa leghista come l'onorevole Garavaglia.

Questi sono due punti di indirizzo politico statale per la realizzazione della autonomia differenziata rispetto a una prospettiva, quella dell'art. 116, terzo comma, che era chiara sin dall'inizio. Nella sentenza della Corte Costituzionale che ammette il referendum consultivo, alle Regioni che chiedono il referendum consultivo si dice che possono applicare l'art. 116, l'importante è che non pensino di trasformarsi in Regioni speciali.

Perché cito questi due casi? Perché è chiaro che ci sono Regioni, in questo caso del Nord, a Statuto ordinario che hanno tutta l'intenzione di applicare l'art. 116, terzo comma. Che da questo punto di vista è molto di più per certi aspetti della norma di attuazione e per altri molto di meno. Perché gli Statuti speciali nascono, dal punto di vista normativo, nello schema Statuto - norma di attuazione. È difficilissimo pensare alla nostra autonomia speciale senza pensare a quale era il significato o all'utilità delle norme di attuazione.

Nella prima fase, come è stato ben ricordato, sono norme di trasferimento di funzioni e uffici, mentre nella seconda fase sono norme un po' rapsodiche che intervengono su questioni specifiche. Però, in una prospettiva tecnica, Statuto e norme di attuazione sono gli strumenti che si intersecano l'uno con l'altro e che hanno un tasso importante dal punto di vista tecnico perché vengono poi riversate

direttamente in un atto che ha valore di legge e questa è un'eccezione al nostro sistema delle fonti.

Da questo punto di vista l'art. 116, terzo comma – se vogliamo – è più trasparente, perché parte da un'intesa e parte da un'intesa su materie: una per una le singole materie elencate dall'art. 116 poi dovranno essere contrattate nel rapporto Regione e Stato e arrivano a essere inserite in una legge ordinaria approvata a maggioranza assoluta. Sono molto simili gli strumenti. Sembravano molto meno simili nel passato; visti con il funzionamento di oggi possono essere molto simili. Che cosa cambia? Cambia la forza politica dei contraenti. Questo è il problema che, in prospettiva, un'autonomia speciale si deve chiedere e che si deve rappresentare.

È vero che il Trentino-Alto Adige ha una autonomia “rafforzata” da un trattato internazionale, ma ha anche una capacità di prospettare i temi dell'autonomia che è diversa dalla nostra. Non sto dando un giudizio di valore, ma sto dando un giudizio semplicemente su quello che ho visto e che in qualche modo ho potuto vedere dal vivo.

Se noi crediamo in una democrazia regionale che sia fondata sull'idea che ogni democrazia ha un indirizzo politico – a mio modo di vedere – lo schema di attuazione è uno schema che può funzionare bene e meglio di come ha funzionato attualmente. Può funzionare bene perché abbiamo moltissime materie per le quali ci sarebbe bisogno di norme di attuazione. Sono state citate le entrate e la cultura, ma è stata citata anche la continuità territoriale, tema che è almeno da quindici anni in discussione e che non è mai andato avanti. Io ne aggiungo uno soltanto: gli usi civici previsti dall'articolo 3 dello Statuto della Regione Sardegna.

Abbiamo avuto due sentenze della Corte Costituzionale, una nel 2017 e l'altra nel 2018, che dichiarano l'illegittimità costituzionale delle scelte della nostra Regione perché non fondate su una leale collaborazione tra lo Stato e la Regione. È necessaria la cooperazione su questi temi. Tutte cose vere, ma qual è il luogo in cui si determina la cooperazione? Qual è il luogo in cui si definisce l'articolazione di questi temi? Se dovessimo superare il tema delle norme di attuazione riusciremmo nell'incredibile risultato di farci superare da quelli che vogliono l'attuazione dell'art. 116, terzo comma. E la faranno verosimilmente nei termini che abbiamo visto prima e cioè provando a “forzare” sul numero delle materie e, come diceva prima Giorgio Macciotta, sul tema della finanza nazionale.

Penso che attraverso le norme di attuazione lo Statuto possa essere attuato, ma soprattutto possa essere difeso. Perché se non sono le norme di attuazione che difendono lo Statuto, quali sono gli altri strumenti di difesa? La Corte Costituzionale, non c'è dubbio. Ma è un giudice che si occupa di un profilo dell'autonomia che dà risultati concreti rispetto al contenzioso, rispetto al singolo caso che viene definito.

La Commissione paritetica è, ormai, l'unico strumento "politico" che è rimasto di contrattazione, di discussione tra lo Stato e le Regioni in modo paritetico. Asimmetrico perché le forze possono essere diverse, ma paritetico perché la composizione è eguale.

In questa fase non vedo altri luoghi di discussione oltre alle Conferenze Stato-Regioni, che però riguardano l'attuazione di tematiche inerenti al sistema delle Regioni in senso ampio. E allora, se lo vogliamo far funzionare meglio, c'è la proposta che il Presidente Ganau ha ricordato. Il tema è quello di far funzionare meglio le Commissioni paritetiche garantendo tempi certi, garantendo continuità del lavoro e, soprattutto, costruendo un meccanismo di partecipazione all'interno dell'attività della Commissione che possano servire per il confronto con il Consiglio regionale – e mi sembra una cosa assolutamente fondamentale – e possano costruire quel luogo di rappresentazione della democrazia regionale che non è presente in altri contesti.

La concezione dell'autonomia parte innanzitutto dalla nostra capacità di prospettare un indirizzo politico alternativo allo Stato. Lo Stato potrà anche decidere di non seguirlo, ma ci sarà sempre la Corte Costituzionale per poter rivendicare la nostra autonomia. Ma senza questo strumento lo Statuto non cresce e vive nella perenne attesa di essere riformato. In Trentino-Alto Adige si va dalla scuola alle strade, dall'Università alla energia, dalle normative in materia di appalti alla lingua.

L'autonomia è un impegno assunto durante la lotta per la resistenza e, ricordando Ruffilli, l'autonomia regionale è il riconoscimento della democrazia regionale come partecipazione democratica alla vita dello Stato

Credo che la Sardegna possa seguire l'esempio delle due Province autonome e che lo debba fare in una cornice in cui crede fermamente nell'autonomia che si è conquistata a caro prezzo.

# Appendice



## **D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna**

Publicato nel Supplemento Ord. alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1949, n. 121.

### *Capo I - Consiglio regionale*

#### *Articolo 1*

Il Consiglio regionale sardo si raduna in Cagliari in sessione ordinaria nei mesi di febbraio giugno e ottobre<sup>1</sup>.

La convocazione in sessione straordinaria è disposta dal Presidente del Consiglio e deve aver luogo in ogni caso entro dieci giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Presidenza la richiesta di cui all'Articolo 20, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.

#### *Articolo 2*

Le norme relative alla diramazione degli avvisi di convocazione, all'ordine delle discussioni e delle votazioni e alla polizia delle adunanze sono stabilite dal regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio regionale a termini dell'Articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna.

#### *Articolo 3*

Alla prima adunanza del Consiglio regionale è invitato il Rappresentante del Governo.

Il presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione». Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono: «Giuro».

Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve esser fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al Rappresentante del Governo.

#### *Articolo 4*

Oltre le funzioni legislative e regolamentari di cui all'Articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono di competenza del Consiglio regionale:

- a) la formulazione di voti e proposte di leggi al Parlamento;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e degli storni da un capitolo all'altro del bilancio stesso, nonché del conto consuntivo;
- c) l'istituzione di tributi regionali di cui all'Articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna;
- d) l'approvazione di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e dei finanziamenti relativi;
- e) la nomina di commissioni o di membri di commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione;
- f) ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio.

---

<sup>1</sup> Con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'Articolo 1.

## *Capo II - Giunta regionale*

### *Articolo 5*

La Giunta regionale è composta del Presidente e di dodici Assessori.

Gli Assessori sono nominati dal Consiglio regionale nella prima adunanza successiva all'elezione del Presidente della Giunta e ove non sia possibile in quelle immediatamente seguenti, ai sensi dell'Articolo 37 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Gli Assessori che non siano Consiglieri regionali prestano giuramento ai sensi dell'Articolo 3 del presente decreto<sup>2</sup>.

### *Articolo 6*

Decadono dalla carica i membri della Giunta regionale che vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto speciale per la Sardegna relativamente alla funzione di Consigliere regionale.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio.

### *Articolo 7*

La Giunta delibera con l'intervento del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

### *Articolo 8*

La Giunta regionale:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) predispone il bilancio preventivo;
- c) delibera gli storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio;
- d) cura l'accertamento delle entrate e ne vigila la riscossione;
- e) approva i progetti di lavori nei limiti dei piani di cui all'Articolo 4, lettera d);
- f) approva i contratti della Regione;
- g) delibera in materia di liti attive e passive;
- h) nomina, colloca a riposo e revoca gli impiegati e salariati regionali;
- i) esercita tutte le altre attribuzioni che non rientrino nella competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.

## *Capo III - Presidente della Giunta regionale*

### *Articolo 9*

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

In seconda convocazione, da indirsi entro il termine di otto giorni dalla mancata nomina in prima convocazione, è sufficiente l'intervento di metà dei componenti del Consiglio.

---

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 24 novembre 1976, n. 805 pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1976, n. 330.

#### *Articolo 10*

In caso di morte, dimissioni o decadenza del Presidente, l'adunanza in prima convocazione per la nomina del successore deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui si è prodotta la vacanza.

#### *Articolo 11*

Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti<sup>3</sup>;
- b) convoca e presiede la Giunta;
- c) sovrintende a tutti gli uffici e servizi regionali;
- d) firma i titoli di spesa;
- e) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.

#### *Articolo 12*

Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale ne dirigono l'attività e rispondono dei loro atti alla Giunta.

Il Presidente, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, potrà delegare in tutto o in parte ai singoli Assessori le proprie attribuzioni relativamente ai servizi cui essi sono preposti.

#### *Articolo 13*

Il Presidente designa un Assessore facente parte del Consiglio regionale quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Rappresentante del Governo.

### *Capo IV - Leggi e regolamenti regionali*

#### *Articolo 14*

Le comunicazioni al Governo, ai sensi e per i fini di cui all'Articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, s'intendono avvenute col recapito al Rappresentante del Governo nella Regione dell'atto, in esemplare certificato conforme dal Presidente del Consiglio regionale.

L'avvenuto recapito risulterà da avviso di ricevimento.

#### *Articolo 15*

La promulgazione delle leggi regionali ha luogo facendo precedere il testo delle leggi dalla formula:

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga:

Al testo deve seguire la formula:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

#### *Articolo 16<sup>4</sup>*

---

<sup>3</sup> Con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Articolo 11 lettere a), c), d).

#### *Articolo 17*

La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione è curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.

Il Bollettino Ufficiale è diviso in tre Parti:

nella prima sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;

nella seconda sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione;

nella terza sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni anteriori al presente decreto, è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunci legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

I Fogli degli annunci legali delle Province sono, pertanto, sostituiti, a tutti gli effetti, dal Bollettino Ufficiale della Regione.

#### *Articolo 18*

Le leggi ed i regolamenti regionali debbono anche essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La pubblicazione è gratuita.

### *Capo V - Uffici regionali*

#### *Articolo 19*

La Regione ha un Segretario generale, il quale sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali<sup>5</sup>.

#### *Articolo 20<sup>6</sup>*

Alla nomina del Segretario generale della Regione si provvede mediante concorso pubblico.

È altresì obbligatorio il pubblico concorso per l'assunzione in carriera degli impiegati amministrativi e tecnici della Regione quando la Giunta regionale non ravvisi la possibilità di provvedere con personale comandato appartenente a uffici statali o ad Enti locali.

#### *Articolo 21*

Il personale assunto dalla Regione è iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

### *Capo VI - Controllo di legittimità sugli atti della Regione*

#### *Artt. 22-26<sup>7</sup>*

---

<sup>4</sup> Abrogato dall'Articolo 4, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

<sup>5</sup> Con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19.

<sup>6</sup> Con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20.

<sup>7</sup> Articoli abrogati dall'articolo 12, D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21.

## *Capo VII - Rappresentante del Governo*

### *Articolo 27*

Il Rappresentante del Governo, previsto dall'Articolo 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, risiede in Cagliari.

Esso è scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4 ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

### *Articolo 28*

Al Rappresentante del Governo spetta il trattamento economico, del grado 3, l'alloggio di servizio, nonché un'indennità di carica e una indennità di rappresentanza, la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

La spesa per gli assegni spettanti al Rappresentante del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.

### *Articolo 29*

Per il funzionamento del proprio ufficio il Rappresentante del Governo si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di Enti locali.

La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

Con decreto del Ministro competente possono essere temporaneamente distaccati presso l'ufficio del Rappresentante del Governo uno o più funzionari dipendenti dalle amministrazioni centrali, incaricati di collaborare con esso nello svolgimento di speciali compiti.

### *Articolo 30*

Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro competente può essere delegato al Rappresentante del Governo l'esercizio di determinate attribuzioni delle amministrazioni centrali che non siano state delegate alla Regione, escluso tutto quanto attiene all'Amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, nonché alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti e ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico.

### *Articolo 31*

Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle attività degli organi regionali e provinciali, nonché copia delle deliberazioni adottate, che siano richiesti dal Rappresentante del Governo.

Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Rappresentante del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nei provvedimenti con cui le funzioni sono delegate.

### *Capo VIII - Finanze, demanio e patrimonio regionale*

#### *Articolo 32*

La quota di nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio, devoluta alla Regione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, è liquidata separatamente sul frontespizio e a tergo dei rispettivi ruoli.

I ricevitori provinciali effettuano il versamento a favore della Regione della quota di nove decimi dei tributi suindicati contemporaneamente al versamento alla Tesoreria provinciale, nei termini stabiliti, del rimanente decimo di pertinenza dell'Erario.

Nel bilancio della Regione sarà istituito apposito capitolo di spesa per i rimborsi a titolo di indebitato e di inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi di cui al comma precedente.

#### *Articolo 33*

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei riguardi della devoluzione a favore della Regione della quota di nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio regionale e per quanto concerne l'istituzione di apposito capitolo di spesa per i rimborsi per indebitato e per inesigibilità.

#### *Articolo 34*

La liquidazione dei nove decimi del gettito delle tasse di bollo, manomorta, surrogazione del registro e bollo, concessioni governative ed ipotecarie, percette nel territorio della Regione, verrà effettuata dagli uffici finanziari provinciali dello Stato, che provvederanno anche al versamento a favore della Regione della quota ad essa spettante entro gli stessi termini stabiliti per il versamento allo Stato.

#### *Articolo 35*

La restituzione di tributi indebitamente percetti o comunque non dovuti fa carico alla Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluto.

All'uopo nel bilancio della Regione verrà istituito apposito capitolo di spesa.

#### *Articolo 36*

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Cagliari compilerà per ogni Provincia della Regione due elenchi delle somme dovute per imposta erariale di consumo sul gas e sulla energia elettrica da percepire nel territorio della Regione: uno relativo ai nove decimi di imposta dovuti alla Regione e l'altro relativo al rimanente decimo di pertinenza dello Stato.

Le ditte sono tenute a versare i nove decimi della imposta di cui sopra direttamente nelle Casse della Regione negli stessi termini nei quali debbono versare il rimanente decimo alle Sezioni di tesoreria provinciale.

#### *Articolo 37*

L'Amministrazione dei monopoli provvede alla liquidazione dei nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione ed al versamento alla Tesoreria regionale, contemporaneamente al versamento nella Sezione di tesoreria provinciale, del rimanente decimo di pertinenza dell'Erario.

#### *Articolo 38*

La quota dell'imposta generale sull'entrata, da devolversi alla Regione al netto del provento già devoluto ai Comuni della Sardegna ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1948, numero 261, verrà stabilita per ciascun anno finanziario con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze d'accordo con il Presidente della Regione, e in caso di disaccordo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### *Articolo 39*

Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1 gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta regionale compileranno:

- a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
- b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonché le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare.

Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura delle Intendenze, alla formalità della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili.

Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale passeranno alla Regione con decorrenza dal 1 gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura.

Resteranno allo Stato i beni ad esso pervenuti successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

#### *Articolo 40*

L'Amministrazione regionale deve tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.

#### *Articolo 41*

Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

#### *Articolo 42*

Il Consiglio regionale approva il bilancio preventivo della Regione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere disposto se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

#### *Articolo 43*

Al pagamento delle spese per gli uffici e servizi, salve le spese su ruoli fissi, si provvede con mandati diretti o mediante ordine di accreditamento a favore di funzionari delegati, conformemente alle vigenti disposizioni dello Stato.

#### *Articolo 44*

La Ragioneria regionale esercita le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi comunque iscritti nel bilancio della Regione.

Il direttore della Ragioneria regionale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Presidente regionale<sup>8</sup>.

#### *Articolo 45*

La Regione ha un proprio servizio di tesoreria.

Il tesoriere regionale è tenuto a rendere il proprio conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### *Articolo 46*

Il rendiconto generale della Regione è diviso in due parti.

La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo.

La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio della Regione con le variazioni subite.

Il conto generale del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

#### *Articolo 47*

Ai contratti della Regione riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere si applicano le norme relative ai contratti dello Stato.

### *Capo IX - Disposizioni transitorie e finali*

#### *Articolo 48*

Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'Articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, saranno applicate per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze le norme contenute negli artt. 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

---

<sup>8</sup> Con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44.

#### *Articolo 49*

Fino all'approvazione del regolamento interno previsto dall'Articolo 19 dello Statuto speciale, l'elezione del Presidente del Consiglio regionale sarà disciplinata dalle seguenti norme:

Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, computando tra i votanti anche le schede bianche.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti: a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Nello stesso modo si procede alla elezione del Vice presidente e successivamente, a maggioranza semplice, all'elezione di due segretari.

#### *Articolo 50*

Per la destinazione alla Delegazione regionale della Corte dei conti è collocato fuori ruolo un consigliere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in eccedenza ai posti fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti.

Ai servizi della Delegazione può essere assegnato anche personale dei gruppi B e C e subalterno dipendente dall'Amministrazione regionale.

#### *Articolo 51*

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano alla Delegazione della Corte dei conti in Sardegna le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214 e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

#### *Articolo 52*

Le spese per il funzionamento della Delegazione della Corte dei conti in Sardegna sono a carico dello Stato.

#### *Articolo 53*

Le entrate erariali di cui all'Articolo 8 dello Statuto saranno devolute alla Regione a decorrere dal 1 gennaio 1950.

Dalla stessa data dovrà effettuarsi il trasferimento alla Regione dei servizi ad essa spettanti e degli oneri connessi.

Fino al 31 dicembre 1949 il totale gettito delle entrate indicate nel primo comma sarà devoluto allo Stato, il quale provvederà al finanziamento dei servizi da trasferire alla Regione e metterà a disposizione della medesima le somme occorrenti per le spese di funzionamento degli organi regionali e di primo impianto degli uffici, salvo conguaglio.

Entro il 31 dicembre 1949 la Regione dovrà predisporre ed approvare il proprio bilancio in modo da poterne iniziare la gestione il 1 gennaio 1950.

#### *Articolo 54*

Le attività svolte dalla Regione con speciali contributi dello Stato saranno soggette alla vigilanza delle Amministrazioni statali, tecniche e finanziarie, secondo norme da determinarsi

con provvedimenti del Ministro competente, udita la Giunta regionale, sempre che leggi dello Stato non dispongano diversamente.

#### *Articolo 55*

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale sarda.

Nei confronti della suddetta Amministrazione si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvate rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli artt. 25 e 44 Codice di procedura civile.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e le Amministrazioni regionali, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

#### *Articolo 56*

I piani territoriali di coordinamento sono compilati a cura dell'Ente Regione in base ai criteri indicati nell'Articolo 6 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I piani regolatori comunali, compilati e pubblicati a tenore delle disposizioni contenute nella suindicata legge urbanistica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### *Articolo 57*

Del Comitato regionale di coordinamento trasporti per la Sardegna, previsto dall'Articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, sono chiamati a far parte il componente della Giunta regionale incaricato di sostituire il Presidente della Giunta medesima e l'altro componente incaricato di sovrintendere ai servizi automobilistici e tramviari.

Il primo di essi assume le funzioni di presidente del Comitato.

#### *Articolo 58<sup>9</sup>*

#### *Articolo 59*

Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato la Regione è tenuta a osservare i criteri stabiliti dal Ministro competente. Questi ha facoltà di disporre i controlli che si rendano necessari e di annullare o di revocare i provvedimenti che siano in contrasto con le disposizioni di legge e con i criteri da esso stabiliti.

L'annullamento può essere disposto non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale.

#### *Articolo 60*

L'Alto Commissario per la Sardegna eserciterà le attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore fino all'insediamento della Giunta regionale.

---

<sup>9</sup> Articolo abrogato dall'articolo 64, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

#### *Articolo 61*

Dalla data di cessazione dell'Alto Commissariato per la Sardegna e fino al 31 dicembre 1949, il Rappresentante del Governo esercita, anche per gli affari in corso, le attribuzioni amministrative già spettanti all'Alto Commissario e alla Consulta regionale ai sensi del regio decreto 16 marzo 1944, n. 90, e successive modificazioni.

Nei riguardi delle funzioni di cui sopra la Ragioneria regionale e la Corte dei conti conserveranno le attribuzioni già esercitate presso l'Alto Commissariato, a norma dell'Articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417 e dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, nn. 414 e 428 e resterà ferma la competenza del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna, prevista dalle disposizioni legislative vigenti.

#### *Articolo 62*

Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, ai termini dell'Articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

#### *Articolo 63*

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### **D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1950, n. 136.

#### *Articolo 1*

Il rinvio di leggi approvate dal Consiglio regionale, nei casi previsti dall'Articolo 33, comma primo, dello Statuto speciale per la Sardegna, è fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Rappresentante del Governo.

La comunicazione del Rappresentante del Governo, contenente l'indicazione dei motivi per i quali si fa luogo al rinvio, è diretta al Presidente del Consiglio regionale, che ne accusa ricevuta.

#### *Articolo 2*

Qualora prima dell'entrata in funzione della Corte Costituzionale, si debba promuovere la questione di legittimità di una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'Articolo 33, comma secondo dello Statuto speciale, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione sommaria dei motivi. Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione.

Se entro quindici giorni dall'entrata in funzione della Corte Costituzionale, o nel diverso termine che sia stabilito dalle norme per il funzionamento della Corte stessa, non venga proposto ricorso per la questione di legittimità, cessa l'efficacia della predetta comunicazione e il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla promulgazione della legge.

### *Articolo 3*

Quando su una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale si debba promuovere la questione di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'Articolo 33, comma secondo, dello Statuto speciale, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione specifica dei motivi.

Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione e può, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa, presentare per il tramite del Rappresentante del Governo le sue deduzioni.

Decorso il termine di cui al precedente comma, la questione di merito s'intende abbandonata e la legge può essere promulgata, se nei successivi quindici giorni le Camere non siano investite della questione.

### *Articolo 4*

Le norme per l'integrazione e l'attuazione di leggi della Repubblica, in applicazione dell'Articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono emanate con legge regionale.

I regolamenti di esecuzione delle leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, previa registrazione alla Corte dei conti<sup>10</sup>.

L'Articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è abrogato.

### *Articolo 5*

La Regione eserciterà le funzioni delegate nelle materie di competenza statale secondo le direttive impartite dai competenti organi del Governo della Repubblica.

### *Articolo 6*

Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna.

### *Articolo 7*

Tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esistenti in Sardegna, passano alle dipendenze della Regione, eccettuati l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Osservatorio fitopatologico della Sardegna, i quali, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, i compiti a questa devoluti, restano alle dipendenze del Ministero per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato.

### *Articolo 8*

Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti ed organismi a carattere nazionale od interregionale, quali l'Opera nazionale combattenti, l'Ufficio

---

<sup>10</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 37, ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'articolo 4, nella parte in cui si prevede che i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali siano approvati con deliberazione della Giunta regionale, nonché dell'articolo 2, n. 3 della legge regionale della Sardegna 7 marzo 1956, n. 37.

interregionale della Federazione italiana dei consorzi agrari, gli Uffici provinciali e comunali dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e degli Uffici periferici degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione.

#### *Articolo 9*

Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dai seguenti: «Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'Articolo 3, lettera e), dello Statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:

a) costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'Articolo 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell'Articolo 12, della legge medesima;

b) costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

c) aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

d) costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe;

e) opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;

f) edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali;

g) opere di riparazione di danni bellici.

La Regione autonoma della Sardegna deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio.

Sono trasferiti alla Regione autonoma della Sardegna: il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e gli uffici del Genio civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

Il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna è integrato con tre membri, aventi voto deliberativo, designati dal Presidente della Giunta regionale».

#### *Articolo 10*

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina dell'edilizia economica e popolare e le agevolazioni disposte dallo Stato per favorirne lo sviluppo.

Dei Consigli di amministrazione degli Istituti provinciali per le case popolari dell'Isola farà parte un rappresentante della Regione.

#### *Articolo 11<sup>11</sup>*

#### *Articolo 12*

I regolamenti edilizi comunali sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, udito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

#### *Articolo 13*

Nell'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione in materia di acque pubbliche ed energia elettrica a norma dello Statuto speciale, la Regione provvede d'intesa col Ministero dei lavori pubblici<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Articolo abrogato dall'articolo 5, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

#### *Articolo 14*

Gli uffici del Ministero dell'industria e del commercio esistenti in Sardegna, pur provvedendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, all'adempimento delle funzioni a questa devolute, a termini dell'Articolo 6 dello Statuto speciale, nelle materie indicate negli artt. 3, lettere h) e m), e 4, lettera a) dello Statuto medesimo, restano alle dipendenze del Ministro per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato.

#### *Articolo 15*

L'attività amministrativa concernente i giacimenti di interesse nazionale è svolta dall'Amministrazione regionale secondo le direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero dell'industria e del commercio<sup>13</sup>.

#### *Articolo 16*

La vigilanza e la tutela spettanti al Ministero dell'industria e del commercio sugli enti e istituti regionali, compresi quelli consorziali, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

La stessa Amministrazione svolge, su direttive del Ministero dell'industria e del commercio, le funzioni amministrative devolute al predetto Ministero nei confronti degli enti interregionali che abbiano la loro sede nell'Isola.

Il Ministero dell'industria e del commercio predisporrà, udita l'Amministrazione regionale, le modificazioni agli statuti degli enti ed organismi a carattere nazionale che esercitino attività economiche di prevalente interesse sardo, allo scopo di assicurare all'Amministrazione regionale una adeguata rappresentanza negli organi amministrativi degli enti ed organismi suddetti.

#### *Articolo 17*

Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sardegna sono esercitate, secondo le direttive del Ministero dell'industria e del commercio, dall'Amministrazione regionale, salvo quelle riguardanti servizi di interesse nazionale, per le quali il Ministero ritenga di dover compiere indagini dirette<sup>14</sup>.

Sono altresì svolte dall'Amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali e l'istituzione e la gestione di aziende speciali. Alla nomina dei presidenti delle Camere di commercio provvede il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Presidente della Giunta regionale.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna sottoporranno all'approvazione dell'Amministrazione regionale le deliberazioni che, in base alle disposizioni vigenti, sono soggette al visto di esecutorietà.

A decorrere dall'esercizio 1950 i bilanci di previsione e i conti consuntivi delle Camere predette saranno approvati dall'Amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

---

<sup>12</sup> Con sentenza 5/07/1956, n. 22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13.

<sup>13</sup> Con sentenza 19/01/1957, n. 15, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15.

<sup>14</sup> Con sentenza 19/01/1957, n. 15, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, primo comma, per quanto riguarda le direttive del Ministero dell'industria e commercio, nonché del quarto comma.

L'aliquota di imposta camerale da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera sarda, nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

#### *Articolo 18*

Le attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, spettanti al Ministero dell'industria e del commercio, sono trasferite all'Amministrazione regionale per quanto concerne le fiere, mostre ed esposizioni a carattere regionale.

Per le altre fiere, mostre ed esposizioni sarde, che abbiano carattere interregionale, nazionale od internazionale, il Ministero dell'industria e del commercio adotterà i provvedimenti di sua competenza d'intesa con l'Amministrazione regionale. Le date di tali manifestazioni verranno stabilite sentita l'Amministrazione predetta.

Negli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale od internazionale di cui al precedente comma, la Regione sarà rappresentata da un proprio delegato.

#### *Articolo 19*

Le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di igiene e sanità sono esercitate nel territorio della Sardegna dagli uffici ed organi provinciali dello Stato, e sono coordinate e integrate dall'Amministrazione regionale, che informerà la sua azione alle direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Resta ferma la dipendenza degli uffici ed organi predetti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio delle funzioni di esclusiva competenza dello Stato.

I servizi di sanità marittima ed aerea, esclusa la profilassi antianofelica, rimangono alle dirette dipendenze dell'Amministrazione sanitaria statale<sup>15</sup>.

#### *Articolo 20*

La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna è trasferita alla Regione, con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi<sup>16</sup>.

#### *Articolo 21*

Per la formazione dei propri uffici e per il funzionamento di quelli che vengono trasferiti dallo Stato alla Regione, quest'ultima si avvarrà, tranne che nei casi di necessità, del personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali.

Il personale di ruolo di cui al precedente comma sarà considerato in posizione di comando, continuando a far parte dei ruoli organici dell'Amministrazione di provenienza, alla quale resterà riservata la competenza circa le promozioni, i trasferimenti ad uffici di altre Regioni, il collocamento a riposo e ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed economico del personale medesimo.

L'Amministrazione regionale potrà in qualunque momento fare motivata richiesta di richiamo del personale comandato.

---

<sup>15</sup> Con sentenza 19/01/1957, n. 15, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19.

<sup>16</sup> Articolo così sostituito dall'articolo 7, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

#### *Articolo 22*

Le spese per gli stipendi e le altre competenze al personale comandato ai sensi dell'articolo precedente sono nel loro importo lordo a carico della Regione, la quale rimborserà altresì allo Stato le spese per il trattamento di quiescenza del personale medesimo nella proporzione che sarà determinata con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

#### *Articolo 23*

La Regione sarà rimborsata delle spese incontrate per lo svolgimento di funzioni per conto dello Stato.

Analogamente lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e servizi statali che disimpegnano anche attribuzioni di competenza della Regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

#### *Articolo 24*

Il Rappresentante del Governo nella Regione sarda continua ad esercitare fino al 31 ottobre 1950 le attribuzioni amministrative previste dall'Articolo 61, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, eccettuate quelle di competenza dell'Amministrazione regionale o ad essa delegate.

La Ragioneria presso il cessato Alto Commissariato, la Delegazione della Corte dei conti avente sede in Cagliari e il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna continuano, fino alla suddetta data, ad esplicare, nella rispettiva competenza, le funzioni ad essi attribuite dal secondo comma del predetto Articolo 61 relativamente agli atti del Rappresentante del Governo.

#### *Articolo 25*

Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'Articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3.

#### *Articolo 26*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### **D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1531 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria alberghiera.**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1966, n. 24

#### *Articolo 1*

Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo e di industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Le attività già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento, classifica e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri dell'interno, delle finanze e del turismo e dello spettacolo.

Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.

#### *Articolo 2*

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

#### *Articolo 3*

I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione e i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono nominati dall'Amministrazione regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'Articolo 6, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e il regolamento del personale delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui all'Articolo 10, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

#### *Articolo 4*

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalità da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.

I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere interregionale, nazionale o internazionale organizzate od effettuate per iniziativa dello Stato che debbono svolgersi nel territorio della Regione sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.

#### *Articolo 5*

I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere nonché quelli concernenti l'applicazione delle norme sulla locazione degli immobili ad uso di albergo, pensioni o locande e sul vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.

#### *Articolo 6*

Nelle materie di cui al presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle autorità di pubblica sicurezza.

**D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di Enti locali.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1966, n. 24.

*Articolo 1*

Le funzioni amministrative esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dagli organi da esso dipendenti nei confronti delle biblioteche e dei musei di Enti locali sono trasferite, in Sardegna, all'Amministrazione regionale.

*Articolo 2<sup>17</sup>*

La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla Regione autonoma della Sardegna la quale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna.

La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli Enti locali è adottata dall'Amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie.

*Articolo 3*

Restano salve le attribuzioni amministrative dello Stato in ordine alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico.

**D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1562 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di espropriazione per pubblica utilità.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1966, n. 28.

*Articolo 1<sup>18</sup>*

Le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di dichiarazione di pubblica utilità, di provvedimenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità, di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e dei conseguenti provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza dei fondi, nonché tutte le attribuzioni amministrative in materia espropriativa previste dalle vigenti disposizioni comprese quella della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non riguardanti opere a carico dello Stato, sono esercitate, in Sardegna, dalla Regione.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla Regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale, delegate alla Regione medesima, e quelle in tutto o in parte a carico dello Stato, ad eccezione di quelle la cui esecuzione sia di spettanza statale.

Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni delegate in conformità alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

---

<sup>17</sup> Articolo così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

<sup>18</sup> Articolo così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480. Il comma secondo è stato successivamente sostituito dall'art. unico del D.P.R. 7 giugno 1979, n. 260.

#### *Articolo 2*

Le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno portate a termine dai competenti organi dello Stato.

#### **D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1966, n. 33.

#### *Articolo 1*

Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonché quelle concernenti le saline, relativamente al Demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna.

#### *Articolo 2*

I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul Demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorità statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso.

I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla Regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente<sup>19</sup>.

#### *Articolo 3*

Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale.

#### **D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1972, n. 176.

#### *Articolo unico*

Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione autonoma della Sardegna è riconosciuta, con decreto del rappresentante del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal rappresentante del Governo, d'intesa con la Giunta regionale.

---

<sup>19</sup> Il periodo finale è stato aggiunto dall'articolo 1, D. Lgs. 15 settembre 1999, n. 364.

**D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla Regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301.

*Articolo 1*

L'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Osservatorio fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni riservate allo Stato, sono trasferiti alla Regione.

L'Osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere - in base alle direttive degli organi statali - al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.

Si intendono altresì trasferiti alla Regione tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna, già passati alle dipendenze della medesima, in virtù dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 .

Sono esclusi dal suddetto trasferimento gli uffici e servizi concernenti:

a) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;

b) la sperimentazione agraria.

Resta altresì escluso dal trasferimento il Commissariato agli usi civici, fermo restando alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative già ad essa devolute nella materia degli usi civici e dei demani comunali.

*Articolo 2*

Al funzionamento dei predetti uffici, l'Amministrazione regionale provvede con personale proprio.

A tal fine il personale dello Stato, in servizio presso gli stessi uffici di cui al primo comma dell'art. 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere, a domanda, trasferito nei ruoli regionali.

La Regione provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*Articolo 3. Norma transitoria*

Fino a quando la Regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

**D.P.R. 11 ottobre 1972, n. 780 - Norme di attuazione dello Statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa nell'ambito del territorio regionale.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1972, n. 326.

*Articolo unico*

L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti o impianti, situati nel territorio della Sardegna, delle imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori di detto territorio, spetta alla Regione limitatamente ai nove decimi ed è

iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti o impianti.

Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nel territorio della Sardegna e stabilimenti e impianti fuori di detto territorio, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti e impianti predetti spetta per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui ristretto sono situati detti stabilimenti o impianti.

L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti della sede centrale e degli stabilimenti o impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

## **D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 - Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna.**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1975, n. 265.

### *TITOLO I*

#### *Capo I - Polizia locale urbana e rurale*

##### *Articolo 1*

Sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia urbana e rurale e di prevenzione antincendi nelle campagne svolte dagli Enti locali.

La Regione trasmette al rappresentante del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.

#### *Capo II - Lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione*

##### *Articolo 2*

<sup>20</sup> Sono comunque trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

##### *Articolo 3*

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale della Sardegna, viene delegato alla Regione, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali che, già esercitate all'atto del loro passaggio alla Regione dagli uffici trasferiti ai sensi del successivo art. 4, residuano alla competenza statale in ordine:

- a) alle opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi;
- b) ai contributi, alla progettazione ed alla gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive

---

<sup>20</sup> Il primo comma, sostituisce, il primo comma dell'art. 9, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive modifiche, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successiva modifica, della legge 31 luglio 1954, n. 607, e delle altre disposizioni legislative in materia;

c) all'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

d) ai mutui relativi a opere pubbliche, contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

La delega di cui ai precedenti commi sostituisce quella prevista dalla legge 5 settembre 1951, n. 1037.

#### *Articolo 4*

<sup>21</sup> Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla Regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sono, altresì, trasferiti alla Regione le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del Genio civile ed il Provveditorato alle opere pubbliche trasferiti con il precedente quarto comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della Regione.

Il provveditore alle opere pubbliche continua temporaneamente ad essere preposto anche alle sezioni e servizi rimasti allo Stato.

Fino a quando la Regione non avrà disposto diversamente con proprie leggi, il provveditore alle opere pubbliche e gli ingegneri capo preposti agli uffici del Genio civile vengono posti a disposizione della Regione in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.

### *Capo III - Edilizia ed urbanistica*

#### *Articolo 5*

Spetta alla Regione autonoma della Sardegna l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

Cessano le funzioni esercitate per la Sardegna, a termini dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali.

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è abrogato.

#### *Articolo 6*

Sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14

---

<sup>21</sup> Il primo comma, sostituisce il secondo comma dell'art. 9, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La Regione potrà avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

#### *Capo IV - Trasporti su linee automobilistiche e tranviarie*

##### *Articolo 7<sup>22</sup>*

##### *Articolo 8*

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla Regione autonoma della Sardegna per il proprio territorio l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla Regione dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 7, residuano alla competenza statale:

1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione:

esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;

2) nel settore del personale delle aziende concessionarie:

vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonché nominare il presidente del Consiglio di disciplina.

Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonché all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti.

Ciò fino a quando il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

#### *Capo V - Acque minerali e termali*

##### *Articolo 9*

Sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le seguenti funzioni amministrative:

a) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;

b) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;

---

<sup>22</sup> L'art. 7 sostituisce l'art. 20, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

c) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorché artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica.

In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere precedenti rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.

## *Capo VI - Turismo e industria alberghiera*

### *Articolo 10*

Cessano le attribuzioni esercitate in Sardegna dagli organi centrali dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1531, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'art. 4 e nell'art. 6 dello stesso decreto.

Fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento e alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonché alla determinazione delle località d'interesse turistico non sarà diversamente disciplinata, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministero delle finanze.

In materia di agenzie di viaggio resta riservato allo Stato il nullaosta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere.

I rapporti internazionali nella materia del turismo e dell'industria alberghiera sono di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. È riservata al Ministero del turismo e dello spettacolo l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonché degli uffici di frontiera.

La promozione all'estero a favore del turismo nazionale spetta al Ministero del turismo e dello spettacolo che la esercita per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.).

L'attività promozionale turistica all'estero, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, spetta alla Regione, la quale utilizzerà normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale per il turismo.

## *Capo VII - Musei e biblioteche di Enti locali*

### *Articolo 11*

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla regione autonoma della Sardegna la quale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna. La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali è adottata dall'amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie”.

### *Articolo 12*

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla Regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla Regione dall'ufficio trasferito di cui al precedente art. 11, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna delle attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1965, n. 1532:

a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli, delle stampe ed incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;

b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c), della legge stessa;

c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permutate delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonché delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328;

d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica;

e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericoli di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1 giugno 1939, n. 1089;

g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta si ritenga che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;

h) operare le ricognizioni delle raccolte private;

i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare sulle biblioteche popolari non di Enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento;

l) preparare i dati per la statistica generale.

## *TITOLO II*

### *Capo I - Industria e commercio*

#### *Articolo 13*

L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di ferie e mercati ad eccezione degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto.

### *Capo II - Espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato*

#### *Articolo 14*

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1562, è sostituito dal seguente:

“Le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di dichiarazione di pubblica utilità, di provvedimenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità, di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e dei conseguenti provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza dei fondi, nonché tutte le attribuzioni amministrative in materia espropriativa previste dalle vigenti disposizioni comprese quelle della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non riguardanti opere a carico dello Stato, sono esercitate, in Sardegna, dalla regione. Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale delegate alla regione. Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni delegate in conformità alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8”.

### *Capo III - Assistenza e beneficenza pubblica*

#### *Articolo 15*

Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sardegna, sono esercitate dagli organi della Regione.

Le dette funzioni riguardano in particolare:

- a) il riconoscimento giuridico, la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, l'estinzione nonché quanto si attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza;
- b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti predetti, ivi comprese la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare, alla Regione spetta anche la nomina del commissario.

#### *Articolo 16*

La Regione provvede per il proprio territorio:

- a) all'integrazione dei bilanci degli enti comunali assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
- b) al mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; all'assistenza mediante ospitalità presso idonei istituti in favore di minori e di anziani nonché all'assistenza estiva ed invernale dei minori;
- c) all'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi;
- d) all'assistenza sanitaria e farmaceutica e all'assistenza in natura per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 645;

e) agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568 e successive modificazioni;

f) alla decisione delle controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in Sardegna ed enti operanti in altra Regione, la competenza a decidere è determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;

g) a ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

#### *Articolo 17*

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché all'assistenza di stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;

2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 nonché per altre esigenze di carattere straordinario o urgente;

3)<sup>23</sup>

4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568, nonché dei profughi stranieri;

5)<sup>25</sup>

6) agli studi e alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza che attengono ad esigenze di carattere sanitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli obblighi internazionali.

L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui al n. 3) del presente articolo è delegato, per il territorio della Sardegna, alla Regione, che esercita tali funzioni in conformità delle direttive emanate dall'organo dell'amministrazione centrale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale di cui sono preordinate.

#### *Articolo 18*

Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale e pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi, operanti nella Sardegna.

I provvedimenti per le riforme degli statuti organici, la fusione, la trasformazione e l'estinzione degli enti pubblici di cui al primo comma, possono essere promossi anche dalla Regione.

Restano ferme, altresì, le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale e pluriregionali, operanti nella Sardegna.

---

<sup>23</sup> L'art. 20, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, ha abrogato i numeri 3 e 5 dell'art. 17.

*Articolo 19<sup>24</sup>*

*Capo IV - Igiene e sanità pubblica*

*Articolo 20*

Si applicano alla Regione autonoma della Sardegna le forme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici, con esclusione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dello stesso decreto.

*Capo V - Istruzione artigiana e professionale*

*Articolo 21*

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla Regione.

La delega riguarda, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:

a) i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456), ed all'articolo 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;

b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

c) l'addestramento professionale degli artigiani;

d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);

e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.

Le attività di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;

f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

h) ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Nelle funzioni amministrative delegate sono comprese anche:

1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;

2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attività stesse;

3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale;

---

<sup>24</sup> L'art. 20, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, ha abrogato, l'art. 19 del presente decreto.

4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

#### *Articolo 22*

Sono parimenti delegati alla Regione sarda i compiti già esercitati, in ordine alle funzioni di cui al precedente articolo, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti site in Sardegna sarà trasferito alla Regione, conservando la posizione giuridico-economica acquisita, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti stessi nella Regione e destinati alle attività di cui al precedente articolo, saranno trasferiti al patrimonio della Regione stessa.

I provvedimenti relativi al trasferimento alla Regione del patrimonio e del personale degli enti suddetti saranno adottati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Alle spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21 ed ai precedenti commi del presente articolo, la Regione provvede con la quota del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad essa attribuita e determinata con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Ove la quota del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori non fosse sufficiente a ricoprire le spese del personale trasferito ai sensi del secondo comma del presente articolo, lo Stato provvede con contributo straordinario.

### *Capo VI - Assistenza scolastica*

#### *Articolo 23<sup>25</sup>*

### *TITOLO III*

#### *Capo I - Disposizioni comuni*

#### *Articolo 24*

Sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti in Sardegna nelle materie di competenza regionale ai sensi dei precedenti articoli, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

---

<sup>25</sup> Abrogato dall'art. 31, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

#### *Articolo 25<sup>26</sup>*

Al trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative disciplinate dal presente decreto, si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

#### *Articolo 26*

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del Bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla Regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975<sup>27</sup>, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

#### *Articolo 27*

Il trasferimento alla Regione degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi a essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'Amministrazione regionale.

#### *Articolo 28*

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, vengono consegnati alla Regione. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alla Regione nelle materie di cui ai precedenti articoli e quelli inerenti alle attività delegate.

Le amministrazioni statali hanno titolo a ottenere la restituzione di ogni documento, tra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla Regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alla Regione ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1509.

---

<sup>26</sup> Il comma è stato così rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 13 febbraio 1976, n. 40.

<sup>27</sup> La data è stata spostata al 31 dicembre 1979 dall'art. 81, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

#### *Articolo 29*

La Regione, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite con i precedenti articoli, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite alla Regione.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della Regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'Amministrazione regionale.

#### *Articolo 30*

Al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi degli articoli precedenti, l'Amministrazione regionale provvede, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla Regione.

La Regione provvede all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nei precedenti commi, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita.

In corrispondenza dei trasferimenti di cui al secondo comma, i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### *Articolo 31*

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, nonché di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti per quanto attiene ai servizi pubblici di trasporto.

#### *Articolo 32*

Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della Regione autonoma della Sardegna che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; la funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e l'Amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, per il tramite del rappresentante del Governo nella Regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

### *Articolo 33*

Le funzioni amministrative delegate di cui al presente decreto vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

## *Capo II - Agricoltura e foreste*

### *Articolo 34*

Sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del Collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di un proprio componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziari dello Stato<sup>28</sup>.

Il quinto comma dell'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257 è abrogato.

### *Articolo 35*

Per la concessione di contributi a favore dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, è autorizzata la spesa di L. 8.347 milioni a copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1973 e di L. 12.700 milioni per l'anno 1974 e di L. 10.800 milioni per l'anno 1975.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 6, L. 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1973 per fronteggiare i fabbisogni dell'E.T.F.A.S., il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'Ente stesso a contrarre mutui, fissandone il relativo importo entro il limite complessivo di L. 20.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1975, e possono essere concessi, oltre che dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ed enti e istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle norme statutarie.

### *Articolo 36*

All'onere di L. 8.347 milioni e di lire 12.700 milioni dal primo comma del precedente art. 35 rispettivamente per gli anni finanziari 1973 e 1974 si farà fronte a carico e mediante riduzione, per i suddetti importi, del fondo iscritto al corrispondente cap. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

---

<sup>28</sup> Comma così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 7 giugno 1979, n. 259 e poi dall'articolo unico, D.P.R. 28 gennaio 1984, n. 54.

All'onere di L. 10.800 milioni previsto dal primo comma del precedente art. 35 per l'anno finanziario 1975 si farà fronte a carico e mediante riduzione, per detto importo del fondo iscritto al corrispondente cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 35, comma terzo, si provvederà, per l'anno 1975 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal cap. 7742 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

#### *Articolo 37*

Alle entrate previste dall'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 sono aggiunte le seguenti:

a) cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della Regione;

b) nove decimi dell'imposta di registro percetta nel territorio della Regione;

c) ulteriori tre decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati percetto nel territorio della Regione in aumento dell'attribuzione dei sei decimi di tale gettito prevista dalla legge 3 giugno 1960, n. 529.

Le presenti norme hanno effetto dalla data del 1 luglio 1975.

#### *Articolo 38*

È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.

### **D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 2 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione.**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1978, n. 36.

#### *Articolo 1*

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato da una sezione regionale della Corte dei conti avente sede in Cagliari e costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da tre consiglieri.

Alla sezione è altresì assegnato un congruo numero di magistrati con qualifica di primo referendario o referendario, nonché di funzionari ed impiegati in relazione alle esigenze di funzionamento.

L'assegnazione di tutti i magistrati ha luogo con il loro consenso. Il presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza può, con sua ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione regionale al consigliere più anziano.

Il numero dei votanti della sezione non può essere inferiore a tre.

Qualora all'atto della votazione, i presenti siano in numero pari, non voterà il magistrato non relatore meno anziano nel ruolo.

I consiglieri che fanno parte della sezione regionale sono delegati al controllo degli atti dei vari rami dell'Amministrazione regionale secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal presidente della Corte.

### *Articolo 2*

In caso di assenza o impedimento i primi referendari o referendari si sostituiscono a vicenda in base all'anzianità nell'ambito dello stesso ufficio o di uffici diversi, se necessario.

I consiglieri sono sostituiti fra loro con ordinanza del presidente della sezione.

### *Articolo 3*

Al controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti, è delegato uno dei consiglieri appartenenti alla sezione. Rispetto a tali atti però rimane ferma la competenza della sezione centrale del controllo come regolata dalle norme in vigore.

### *Articolo 4*

Il controllo sugli atti amministrativi della Regione è esercitato secondo le leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

### *Articolo 5<sup>29</sup>*

1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

### *Articolo 6<sup>30</sup>*

### *Articolo 7*

Gli atti sottoposti al controllo sono visti dai consiglieri che ne dispongono la registrazione.

I rilievi istruttori sono firmati dai primi referendari o referendari preposti agli uffici.

### *Articolo 8<sup>31</sup>*

### *Articolo 9*

Nello svolgimento dell'attività e per il funzionamento della sezione regionale si applicano il primo, secondo, terzo e quinto comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonché in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Il presidente della sezione regionale, coordina l'attività dei consiglieri delegati al controllo, che compongono la sezione stessa; attività che è, a sua volta, coordinata con quella di tutti gli altri uffici di controllo della Corte, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento ai sensi dell'art. 22 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

---

<sup>29</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 marzo 1998, n. 74.

<sup>30</sup> Articolo abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 9 marzo 1998, n. 74.

<sup>31</sup> Articolo abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 9 marzo 1998, n. 74.

Nel caso di rifiuto di visto da parte della sezione regionale, la Giunta regionale può chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto.

Alla discussione può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione regionale con funzioni dirigenziali.

#### *Articolo 10*

Il rendiconto generale della Regione è verificato dalla sezione regionale, la quale ne riferisce al presidente della Corte dei conti. Su di esso pronunciano le sezioni riunite della Corte dei conti in conformità all'art. 40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'Amministrazione regionale si sia conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che crede opportune.

La decisione e la relazione sono trasmesse al presidente del Consiglio regionale che le sottopone al Consiglio insieme alla relazione della Giunta.

Copia della decisione e della relazione suddette sono trasmesse al rappresentante del Governo.

#### *Articolo 11*

Il presidente e i consiglieri che costituiscono la sezione sono collocati nella posizione prevista dall'art. 7, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

#### *Articolo 12*

Sono abrogati gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

### **D.P.R. del 7 giugno 1979, n. 259 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernenti il trasferimento alla Regione dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1979, n. 185.

#### *Articolo 1*

Il primo comma dell'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è sostituito dal seguente:

“Sono trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente del collegio stesso, in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziari dello Stato”.

### *Articolo 2*

Alle spese per il funzionamento dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, lo Stato concorre con gli stanziamenti previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, ed eventuali successive proroghe ed integrazioni.

Lo Stato si fa carico, comunque, con contributi straordinari da erogare con legge alla Regione autonoma della Sardegna, dell'onere relativo alle spese di funzionamento dell'E.T.F.A.S., con riferimento a quelle effettivamente sostenute dall'ente stesso alla data del 31 dicembre 1978.

**D.P.R. del 7 giugno 1979, n. 260 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernenti modifiche dell'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1979, n. 185.

### *Articolo unico*

Il secondo comma dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è così sostituito:

“Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, e quelle in tutto o in parte a carico dello Stato, ad eccezione di quelle la cui esecuzione sia di spettanza statale”.

**D.P.R. 7 giugno 1979, n. 261 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla Regione delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione delle maternità ed infanzia e delle funzioni statali esercitate sull'istituto zooprofilattico della Sardegna.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1979, n. 185.

### *Articolo 1*

Sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art. 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e di indirizzo.

Sono ugualmente trasferiti alla Regione i poteri dell'O.N.M.I. di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, previsti dall'art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'O.N.M.I.

### *Articolo 2*

Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503 e della legge 11 marzo 1974, n. 101, nei confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale

della Sardegna sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna che provvede in base alla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

### *Articolo 3*

Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Le norme del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle citate leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 23 dicembre 1975, n. 745.

**D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1979, n. 218.

## *TITOLO I*

### *Disposizioni generali*

#### *Articolo 1*

Il presente decreto attua il trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali, e la delega alla stessa Regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative ai sensi dell'art. 6 di detto statuto.

Negli articoli seguenti è usata per indicare la Regione autonoma della Sardegna la sola parola "Regione".

#### *Articolo 2*

Lo Stato esercita le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità europee, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Lo Stato, nelle materie di competenza regionale concorrente indicate nel presente decreto, esercita la funzione di indirizzo e coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

La Regione non può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

#### *Articolo 3*

La Regione in tutte le materie delegate dallo Stato può emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione trova applicazione l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

La Regione può altresì emanare norme di legge con le quali è sub-delegato alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, ad altri Enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

#### *Articolo 4*

Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi.

Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la Regione deve dare comunicazione al rappresentante del Governo.

#### *Articolo 5*

I Comuni, le Province, le Comunità montane e la Regione sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Sono delegate alla Regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alla Regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

#### *Articolo 6*

La Regione nelle materie di propria competenza svolge le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee nonché all'attuazione delle loro direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento dagli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la Regione, un congruo termine per provvedere. Qualora l'inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

#### *Articolo 7*

Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e Regione si procede d'intesa con la Regione stessa.

#### *Articolo 8*

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso della Regione.

La Regione determina i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli Enti locali territoriali e degli organismi comprensoriali, secondo le modalità indicate nella propria legislazione.

Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli Enti locali territoriali.

La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

#### *Articolo 9*

Sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative ancora esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.

#### *Articolo 10*

Sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione.

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente è delegato alla Regione per le persone giuridiche che operano nelle materie delegate col presente decreto.

#### *Articolo 11*

Sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 9 del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 10.

### *TITOLO II*

#### *Servizi sociali*

##### *Capo I - Polizia locale urbana e rurale*

#### *Articolo 12*

Sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative al servizio di prevenzione dell'abigeato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, e successive modificazioni, ed al barracellato di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, e successive modifiche.

Ai componenti le compagnie barracellari è riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il personale che abbia conseguito la predetta qualifica è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal prefetto.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.

#### *Articolo 13*

Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

- 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
- 4) rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili, senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli Enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai Comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del rappresentante del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti a osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

#### *Articolo 14*

Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

### *Capo II - Assistenza e beneficenza pubblica*

#### *Articolo 15*

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza e beneficenza pubblica» di cui all'art. 4, lettera h), dello Statuto concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi,

qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forma di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui al comma precedente le attività relative:

- a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- b) all'assistenza post-penitenziaria;
- c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

#### *Articolo 16*

Le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione di servizi di assistenza e beneficenza di cui al precedente art. 15 sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale della Sardegna.

Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi Comuni entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. La Regione, con proprie leggi, determina le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai Comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai Comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

#### *Articolo 17*

Le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Sono escluse dal trasferimento ai Comuni le I.P.A.B. comprese in una delle seguenti categorie:

1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste allorché ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;

b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;

c) che l'attività dell'ente si espliciti prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;

d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;

2) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorché concorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;

b) che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;

c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente il 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10 per cento delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, né abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;

3) che si tratti di istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi;

b) che risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

Sono in ogni caso soppresse:

a) le I.P.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai Comuni, Province, Regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, un'autorità religiosa o un suo rappresentante. Sono altresì esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto;

b) le I.P.A.C. già concentrate o amministrare dagli E.C.A.;

c) le I.P.A.B. che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

Sono altresì escluse dal trasferimento ai Comuni le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare.

Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le I.P.A.B. l'attività delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, ovvero le I.P.A.B. che svolgono attività di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.

La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai Comuni singoli o associati e a Comunità montane dei beni trasferiti alla Regione a norma dei successivi articoli 75 e 79, nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. soppresse, ai sensi del presente decreto, e disciplina altresì, l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle I.P.A.B. interessate

alla esclusione dal trasferimento, presenta alla Regione e ai Comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.

Entro i successivi trenta giorni i Comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla Regione.

Entro i successivi sessanta giorni, la Regione, anche in assenza delle comunicazioni dei Comuni di cui al precedente comma, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione parlamentare di cui al comma successivo, le proposte di esclusione dal trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.

Entro i successivi trenta giorni una commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte della Regione.

Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del parere della commissione parlamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato.

Le I.P.A.B., così escluse dal trasferimento ai Comuni, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina che conservano la loro natura pubblica.

Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente settimo comma, entro il termine ivi previsti, le I.P.A.B. sono soppresse e trasferite ai Comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il trasferimento ai Comuni dei beni, delle funzioni e del personale per le I.P.A.B. soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle I.P.A.B. in una delle categorie di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata.

#### *Articolo 18*

La Regione, per il proprio territorio, provvede a riordinare, con legge, la materia dell'«assistenza e beneficenza pubblica» nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

In particolare la Regione determina con legge, sentiti i Comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli Enti locali territoriali e, se necessario, promuovendo forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle Comunità montane le funzioni di cui al primo comma del precedente art. 16 sono assunte dalle Comunità montane stesse.

#### *Articolo 19*

La Provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

### *Articolo 20*

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi;

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le Regioni ai prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;

5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

6) l'attività dei C.P.A.B.P. strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.

I punti 3) e 5) dell'art. 17 e l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono abrogati.

### *Capo III - Igiene e sanità pubblica*

#### *Articolo 21*

Sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.

Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;

b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;

c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;

d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alla Regione;

e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.

Sono inoltre trasferite alla Regione le funzioni statali relative al Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, che potrà essere integrato nella sua composizione e nelle sue funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo, nonché alla Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627.

#### *Articolo 22*

Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
- 2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica;
- 3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
- 4) la determinazione, d'intesa con le Regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle Regioni;
- 5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le Regioni interessate;
- 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;
- 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 23, primo comma;
- 8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
- 9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
- 10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.

#### *Articolo 23*

Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore;

Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali.

Le funzioni attribuite ai Comuni ed alle Province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli Enti locali territoriali e, comunque, dal 1 gennaio 1980.

Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai Comuni ed alle Province.

#### *Articolo 24*

Sono trasferiti, delegati o attribuiti alla Regione, alle Province ed ai Comuni le funzioni, gli uffici, il personale ed i beni che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, rispettivamente trasferisce, delega o attribuisce agli enti predetti in materia di sanità pubblica.

I termini assegnati alle Regioni dalla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di provvedimenti regionali sono prorogati per la Regione Sardegna di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

## *Capo IV - Istruzione artigiana e professionale*

### *Articolo 25*

Ai fini della delega dell'esercizio delle funzioni amministrative, la materia «istruzione artigiana e professionale» concerne i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale.

### *Articolo 26*

Oltre alle funzioni amministrative già delegate con l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono delegate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le attività relative:

- a) all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153;
- b) alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;
- c) alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10;
- d) alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti;
- e) ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;
- f) all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni.

### *Articolo 27*

Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alla Regione ed agli Enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra la Regione e gli Enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della Regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

### *Articolo 28*

I consorzi per l'istruzione tecnica operanti in Sardegna sono soppressi.

Sono delegate alla Regione le funzioni dei consorzi predetti ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici. I beni e il personale di detti consorzi sono trasferiti alla Regione.

### *Articolo 29*

Lo Stato esercita le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;
- 2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

### *Articolo 30*

Gli enti pubblici, per svolgere in Sardegna attività volontaria inerente all'istruzione professionale, devono ottenere l'assenso della Regione, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.

Non possono essere stanziati somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.

## *Capo V - Assistenza scolastica*

### *Articolo 31*

Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernenti tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 è abrogato.

### *Articolo 32*

Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

### *Articolo 33*

È delegato alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

I beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sono trasferiti alla Regione.

Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, a decorrere dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Regione.

#### *Articolo 34*

Le funzioni amministrative indicate nel precedente art. 31 sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai Comuni. Entro il 31 dicembre 1979 la Regione con propria legge stabilisce le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai Comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i Comuni interessati.

La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i Comuni interessati.

Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1978 sono assegnati, ai fini e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche comprese nel territorio della Regione per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, l'inquadramento nei ruoli regionali.

La Regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del suddetto personale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando le posizioni economiche acquisite.

In corrispondenza di detto inquadramento i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### *Articolo 35*

L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie in Sardegna viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentita la Regione sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

### *Capo VI - Musei e biblioteche di Enti locali*

#### *Articolo 36*

Oltre alle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni, sono trasferite alla Regione le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai Comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Sono trasferite, altresì, alla Regione le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con la Regione.

TITOLO III  
*Sviluppo economico*

*Capo I - Industria e commercio*

*Articolo 37*

Le funzioni amministrative relative alla materia «industria» concernono in generale l'attività di ricerca, coltivazione, trasformazione ed elaborazione di materie prime destinate a produrre beni e servizi di consumo e strumentali, ivi comprese le fonti di energia.

In particolare sono di competenza della Regione:

- a) la programmazione dello sviluppo industriale;
- b) la programmazione ed il finanziamento delle strutture territoriali a fini industriali;
- c) la disciplina e l'incentivazione della produzione industriale;
- d) l'amministrazione del patrimonio minerario regionale e la disciplina dell'attività di ricerca, di rilevazione geo-mineraria di estrazione, trasformazione e commercializzazione dei minerali;
- e) il coordinamento, la vigilanza e tutela degli enti ed organismi preposti allo sviluppo industriale ed economico;
- f) la disciplina degli interventi creditizi e finanziari di incentivazione delle attività industriali nei limiti indicati dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

*Articolo 38*

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla Regione relativamente ai piani regolatori, spettano alla Regione le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i Comuni e le Province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

*Articolo 39*

Le funzioni amministrative relative alla materia «commercio» concernono l'attività intesa a organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci.

In particolare sono di competenza della Regione le funzioni concernenti:

- a) la disciplina dell'esercizio dell'attività di distribuzione commerciale fissa e ambulante;
- b) la promozione commerciale;
- c) le fiere, mostre e mercati, inclusa anche la disciplina dei mercati all'ingrosso ed alla produzione;
- d) la formazione dei piani urbanistici commerciali regionali e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela relative ai piani di urbanistica commerciale dei Comuni;
- e) l'esercizio delle competenze regionali in materia di annona.

#### *Articolo 40*

La Regione autonoma della Sardegna adotta i provvedimenti che le leggi successive all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuiscono alle Regioni a statuto ordinario in materia di commercio.

#### *Articolo 41*

Ferme restando le funzioni già di competenza della Regione e dei Comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

- a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
- b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;
- c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1980.

La Regione può altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.

#### *Articolo 42*

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la dichiarazione della natura internazionale delle fiere;
- 2) le esposizioni universali;
- 3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentita la Regione.

#### *Articolo 43*

Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative:

- a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;
- b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
- c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;
- d) alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
- e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati;
- f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E., alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
- g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.

Resta ferma la potestà della Regione di fissare, con legge, criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte dei Comuni in merito:

- a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;

- b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;
- c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

#### *Articolo 44*

Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.

Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.

Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando la Regione non disciplinerà la materia con propria legge.

### *Capo II - Turismo, industria alberghiera*

#### *Articolo 45*

La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la vigilanza sull'attività svolta e sui servizi prestati, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli Automobil Club provinciali;
- 2) l'emissione del parere per il nulla osta relativo al rilascio della licenza dell'agenzia di viaggio e persone fisiche o giuridiche straniere, che resta di competenza dello Stato.

#### *Articolo 46*

Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative.

Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima.

L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1979, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della marina mercantile e delle finanze, sentita la Regione.

Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.

#### *Articolo 47*

Sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale della Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:

- a) promozione di attività ricreative e sportive;
- b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
- c) rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri.

### *Capo III - Acque minerali e termali - Miniere, cave e saline*

#### *Articolo 48*

La Regione esercita tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate agli articoli 3, lettere h) e m), e 4, lettera a), dello Statuto.

### *Capo IV - Artigianato*

#### *Articolo 49*

Sono trasferite alla Regione:

a) le funzioni esercitate istituzionalmente dalle camere di commercio in materia di artigianato;

b) le funzioni esercitate dall'E.N.A.P.I. per gli aspetti concernenti l'artigianato.

Sono altresì delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'E.N.A.P.I. per i prodotti dell'artigianato.

Per la Regione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

#### *Articolo 50*

Sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna:

a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

### *Capo V - Agricoltura e foreste*

#### *Articolo 51*

Sono trasferite alla Regione le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato relativi alla classifica dei territori montani previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657.

Sono trasferite alla Regione le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento.

La Regione è tenuta ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità indicate al primo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Restano ferme le disposizioni di cui al capo V ed agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta.

Sono trasferite alla Regione le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.

Sono altresì trasferite alla Regione le funzioni attualmente esercitate dalle camere di commercio concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Passano alla Regione i beni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali non ancora ad essa trasferiti, così come previsto dall'art. 3 della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e successive modificazioni.

La Regione è sentita sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del C.I.P.E. a tali enti.

#### *Articolo 52*

Sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Compete, altresì, alla Regione, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.

32

#### *Articolo 53<sup>33</sup>*

#### *Articolo 54*

Sono trasferite alla Regione le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.

Sono altresì trasferite alla Regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.

La Regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore.

Ferme restando le competenze degli U.T.I.F. sono delegate alla Regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

È delegato alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;

b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'A.I.M.A.;

c) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazioni delle relative zone di produzione.

---

<sup>32</sup> Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70.

<sup>33</sup> Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70.

Lo Stato si avvale anche della collaborazione della Regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.

*Articolo 55*

Sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:

- a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione;
- b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

*TITOLO IV*

*Assetto ed utilizzazione del territorio*

*Capo I - Urbanistica*

*Articolo 56*

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la Regione.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'Amministrazione statale competente d'intesa con la Regione, che deve sentire preventivamente gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

*Articolo 57*

Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed il Comitato regionale per i beni culturali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalla Regione;
- b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
- c) l'apertura di strade e cave;
- d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
- e) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
- f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
- g) le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

#### *Articolo 58*

Sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

### *Capo II - Trasporti su linee automobilistiche e tramviarie*

#### *Articolo 59*

Sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative alla materia «trasporti su linee automobilistiche e tramviarie» concernenti i servizi pubblici di trasporto di persone e merci, esclusi gli effetti postali, esercitati con linee tramviarie, metropolitane urbane ed extraurbane, filoviarie, funicolari, funiviarie di ogni tipo e automobilistiche (anche sostitutive di linee tramviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, previo il loro risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato).

#### *Articolo 60*

Sono trasferite alla Regione tutte le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, relative al personale dipendente da imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto automobilistico e tramviario.

Sono altresì trasferite alla Regione le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi al servizio di noleggio ed al servizio da piazza e la determinazione del numero delle licenze e del tipo dei veicoli adibiti ai servizi medesimi.

Sono trasferite inoltre le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al secondo comma dell'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

#### *Articolo 61*

È delegato alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della stessa Regione previo il risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato.

La Regione partecipa al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.

#### *Articolo 62*

Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sono delegate alla Regione anche le seguenti altre funzioni amministrative concernenti:

- a) il coordinamento, mediante conferenza tra gli enti interessati, dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 39;
- b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci con facoltà di sub-delegare le stesse;
- c) il rilascio delle licenze e la concessione delle autorizzazioni al trasporto delle merci per conto proprio e per conto di terzi con limitazione della validità al territorio regionale.

In connessione con la delega delle funzioni di cui al punto c) è istituito, presso la Regione, l'albo regionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi nel territorio della Regione stessa.

#### *Articolo 63*

È delegato alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative alla navigazione interna che concernono la navigazione lacuale, fluviale, sui canali navigabili e su idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna ed ogni altra attività riferibile alla navigazione stessa che si svolge nell'ambito territoriale della Regione.

Le predette funzioni comprendono, tra l'altro: l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, lacuali e fluviali, la rimozione dei materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore.

Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.

Alla Regione sono inoltre delegate le seguenti altre funzioni amministrative:

- a) determinazione, d'intesa con i compartimenti marittimi, di zone di navigazione promiscua;
- b) iscrizione, in apposito elenco, delle imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna;
- c) tenuta dei registri per l'iscrizione delle navi e galleggianti con il rilascio delle relative licenze di navigazione e aggiornamento dei registri stessi in relazione alle successive variazioni di proprietà, costituzione od estinzione di altri diritti reali;
- d) rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o pericolo alla navigazione;
- e) sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.

#### *Articolo 64*

Il Comitato regionale coordinamento trasporti, istituito con decreto-legge 19 luglio 1946, n. 39 e di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è trasferito alla Regione.

Con legge regionale si provvederà a stabilirne la composizione e a definirne le attribuzioni.

È abrogato l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

#### *Articolo 65*

La Regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti del Governo per porre in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano direttamente interessarla.

In questo caso, o quando sia posta direttamente in discussione l'istituzione o la regolamentazione dei servizi di cui al comma precedente, si applica il secondo comma dell'art. 47 dello Statuto sardo.

#### *Articolo 66*

Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente art. 65, che sono prese in sede diversa dal Consiglio dei Ministri, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione regionale.

#### *Articolo 67*

Quando i provvedimenti di cui al precedente art. 66 siano assunti da un'autorità individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della Regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

### *Capo III - Lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione*

#### *Articolo 68*

Sono delegate alla Regione le funzioni concernenti:

- a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;
- b) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo.

Ai dipendenti regionali preposti al servizio di polizia idraulica è riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

#### *Articolo 69*

Le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa d'intesa fra Stato e Regione.

#### *Articolo 70*

Sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.

Fermo restando il trasferimento delle funzioni statali relative agli I.A.C.P., di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, la Regione può stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali.

Sono trasferite alla Regione tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali, compresa la Cassa per il Mezzogiorno, relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare ai dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previsti dalla legge 22 ottobre

1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale.

Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.

#### *Articolo 71*

Sono inoltre trasferite alla Regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.

È trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.

Sono infine trasferite, nei limiti di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica luglio 1977, n. 616, le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti l'erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.

#### *Articolo 72*

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

### *TITOLO V*

#### *Disposizioni finali e transitorie*

#### *Articolo 73*

La Regione può avvalersi nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. La Regione può inoltre avvalersi del patrocinio, legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, a modifica del primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi della Regione secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.

La Regione può, altresì, avvalersi, a norma del primo comma, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della Regione.

#### *Articolo 74*

Sono trasferiti alla Regione gli uffici dello Stato operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alla Regione, se non diversamente disposto dal presente decreto medesimo.

#### *Articolo 75*

Le funzioni, il personale ed i beni degli enti soppressi dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, aventi strutture periferiche operanti in Sardegna, sono trasferiti alla Regione con le modalità previste negli articoli seguenti.

#### *Articolo 76*

Oltre ai beni mobili ed immobili esistenti in Sardegna appartenenti agli enti di cui all'articolo precedente, sono altresì trasferiti alla Regione il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Regione.

Dalla entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo art. 83 del presente decreto, la Regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici, attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi.

Si applicano anche per la Sardegna le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'O.N.I.G. e le disposizioni contenute nell'art. 1-sexies della stessa legge, concernenti l'assunzione da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M. di alcuni compiti già attribuiti all'E.N.A.O.L.I.

#### *Articolo 77*

Fino a quando non saranno disposti con legge regionale il riordino ed il decentramento delle funzioni trasferite, ai sensi dell'art. 75, la Regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente.

#### *Articolo 78*

Il personale di ruolo, organicamente assegnato in Sardegna alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti di cui all'art. 75, è posto a disposizione della Regione con effetto dalla data di entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo art. 83 del presente decreto.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge statale di cui al primo comma, è disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui al precedente comma, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite.

Fino a quando non si sia proceduto nei modi previsti dal precedente comma la Regione applica a detto personale le norme in vigore presso gli enti di provenienza alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza.

Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici, di cui al primo comma, la Regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.

Le norme regionali che provvedono al riordino e al decentramento delle funzioni trasferite dispongono anche nella definitiva assegnazione di detto personale agli Enti locali, che assumono le nuove competenze.

#### *Articolo 79*

Per gli enti non compresi nell'art. 75 e previsti nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'eventuale trasferimento dei relativi beni, funzioni e personale, sarà effettuato con apposite norme di attuazione, sulla base dei risultati derivanti dalla applicazione dell'art. 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica su citato.

Fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione di cui al comma precedente si applica, nel territorio della Sardegna, la disposizione di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

#### *Articolo 80*

L'amministrazione regionale provvede, di norma, al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato ai sensi delle precedenti norme, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla Regione.

La Regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nei precedenti commi, salvaguardando la posizione economica acquisita.

In corrispondenza nei trasferimenti di cui al secondo comma i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### *Articolo 81*

Per la sistemazione degli affari pendenti per effetto delle presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

La data di cui al secondo comma dell'art. 26 succitato è sostituita con la data del 31 dicembre 1979.

#### *Articolo 82*

Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite o delegate alla Regione con norme di attuazione, con legge o atti aventi forza di legge, anteriori al presente decreto, tranne quelle diversamente attribuite con il presente decreto.

### *Articolo 83*

Agli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni trasferite o delegate con il presente decreto si provvede con legge ordinaria della Repubblica, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, dello Statuto.

La legge di cui al comma precedente prevede l'assegnazione delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative direttamente attribuite agli Enti locali territoriali.

Le norme del presente decreto avranno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo comma, ad eccezione di quella contenuta nel precedente art. 24.

### *Tabella A*

#### *UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO TRASFERITI*

1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici;

2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro;

3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, esclusi gli uffici del genio civile per le opere marittime;

4) Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico;

5) Commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

6) Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato;

7) Comitati provinciali prezzi;

8) Ispettorati alimentazione.

I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alla Regione e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.

**D.P.R. 13 aprile 1984, n. 92 - Trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni, dei beni e del personale degli enti nazionali operanti in Sardegna, assoggettati alle procedure di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1984, n. 117.

### *Articolo 1*

In applicazione dell'art. 79 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le funzioni dei seguenti enti già operanti in Sardegna e che hanno perduto la personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616:

Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.);

Unione italiana ciechi (U.I.C.);

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.);

Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.);

Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra.

### *Articolo 2*

Al trasferimento del personale e dei beni, già degli enti di cui all'articolo precedente e in atto amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si applicano gli articoli 76, 77 e 78 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

### *Articolo 3*

Al finanziamento degli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate tributarie assegnate alla Regione medesima con la L. 13 aprile 1983, n. 122.

## **D.P.R. 16 gennaio 1986, n. 51 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di trasferimento alla Regione delle opere e del personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1986, n. 52.

### *Articolo 1*

Tutte le opere già realizzate in Sardegna, collaudate ed ancora gestite dal commissario governativo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna secondo le modalità fissate in una apposita convenzione da stipulare fra il commissario stesso e la Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Analogamente sono trasferite alla Regione le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate.

La Regione, a sua volta, provvede al passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari.

### *Articolo 2*

Il personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno, di ruolo o a tempo indeterminato, addetto alla gestione delle opere di cui all'art. 1 ed in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito alla Regione, con effetto dalla stessa data, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite.

Il personale anzidetto viene assegnato, in posizione di comando, agli enti destinatari delle opere.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale di cui al comma precedente è inquadrato nei ruoli degli enti cui sono state trasferite le opere, garantendo le posizioni economiche e giuridiche nonché l'anzianità maturata.

### *Articolo 3*

Al fine di evitare disagi al pubblico servizio per effetto del trasferimento delle opere, la convenzione di cui all'art. 1 deve prevedere la prestazione di assistenza tecnica e l'erogazione di anticipazioni finanziarie e contributi da parte della gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

### *Articolo 4*

Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto dell'applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**D.Lgs. del 9 marzo 1998, n. 74 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recanti modifiche al D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti amministrativi della Regione.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1998, n. 81.

*Articolo 1*

1. L'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, è sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".

2. Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21.

**D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 75 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1998, n. 81.

*Articolo 1*

1. In attuazione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella Regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti C.E.E. n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.

2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della Regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.

**D.Lgs. 15 settembre 1999, n. 363 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna in materia di partecipazione della Regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con Paesi esteri.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1999, n. 248.

*Articolo 1*

1. In attuazione dell'articolo 52, primo comma, dello statuto della Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, nella elaborazione degli accordi internazionali commerciali e tariffari, la Regione partecipa, nell'ambito della delegazione italiana, con il presidente della Giunta regionale o con un suo delegato, ai lavori preparatori relativi alla definizione della posizione negoziale dell'Unione europea e dello Stato

italiano, anche in sede di organizzazioni internazionali, in quanto gli accordi stessi riguardino interessi rilevanti per l'economia della Sardegna.

**D. Lgs. del 15 settembre 1999, n. 364 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante integrazioni e modifiche al D.P.R. del 24 novembre 1965, n. 1627, in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1999, n. 248.

*Articolo 1*

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla Regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente".

**D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2001, n. 115.

*Articolo 1. Delega delle funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego*

1. In attuazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, al fine di realizzare nella Regione un organico sistema di politiche attive del lavoro e di servizi per l'impiego, sono delegate a detta Regione, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato, le funzioni e i compiti in materia di:

- a) politiche attive del lavoro;
- b) collocamento.

2. Sono altresì delegati alla Regione le funzioni ed i compiti connessi e strumentali alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

*Articolo 2. Competenze dello Stato*

1. Costituiscono compiti e funzioni riservati allo Stato:

- a) la vigilanza in materia di lavoro e dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- b) l'autorizzazione all'espletamento di attività lavorative all'estero;
- c) la conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro e la risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
- d) la progettazione ed il coordinamento del sistema informativo di lavoro;
- e) la vigilanza in materia di cooperazione;
- f) il raccordo con gli organismi internazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

*Articolo 3. Attribuzione delle competenze*

1. Alla Regione competono le funzioni in materia di politica attiva del lavoro che comprendono, tra l'altro:

a) programmazione e coordinamento di iniziative volte a incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

b) collaborazione all'elaborazione di progetti relativi all'occupazione di tossicodipendenti ed ex detenuti;

c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi della normativa in materia;

g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica;

h) conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale, con l'attribuzione della potestà di fungere da soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con l'esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali.

2. Nell'ambito di un ruolo di programmazione e coordinamento la Regione con propria legge attribuisce alle Province le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e, in particolare:

a) collocamento ordinario;

b) collocamento agricolo;

c) collocamento obbligatorio;

d) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

f) collocamento dei lavoratori a domicilio;

g) collocamento dei lavoratori domestici;

h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

i) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

l) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domande ed offerte di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

#### *Articolo 4. Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali*

1. Allo scopo di armonizzare la gestione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali con gli obiettivi della Regione in materia di politica attiva del lavoro, sono previsti strumenti di raccordo tra lo Stato e la Regione.

2. In particolare presso la Regione è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale.

3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la Regione esprime un motivato parere.

#### *Articolo 5. Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego*

1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza dei principi di efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per quel che concerne la proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Regione adotta la sua normativa con l'osservanza del principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

#### *Articolo 6. Soppressione di organi collegiali*

1. A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soppressi tutti gli organi collegiali e periferici del mercato del lavoro ed in particolare: la Commissione regionale per l'impiego, le Commissioni provinciali e circoscrizionali per l'impiego e per la mano d'opera agricola, le Commissioni provinciali per il lavoro domestico, le Commissioni regionali, provinciali e comunali per il lavoro a domicilio e le Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio.

#### *Articolo 7. Personale*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione di contratti ancora in corso.

2. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la direzione regionale e le direzioni provinciali del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro - e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, è trasferito alla Regione nella misura del settanta per cento ed inquadrato in un ruolo provvisorio in conformità alle previsioni di cui al successivo comma 5.

3. La percentuale di personale che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nella misura del trenta per cento con una possibile oscillazione fino ad un massimo del cinque per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso la Regione e gli Enti locali.

4. Nel caso che le richieste di cui al comma 3 non corrispondano alla percentuale prevista, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3, una graduatoria regionale rispettando i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Al personale trasferito e inquadrato nel ruolo provvisorio di cui al comma 2 si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza, fino all'emanazione della legge regionale di inquadramento. Il mantenimento

della posizione retributiva già maturata è assicurata dalla Regione sulla base del finanziamento statale di cui al successivo articolo 11.

6. Il personale di cui al comma 2 sarà definitivamente inquadrato nei ruoli delle amministrazioni competenti ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti, sulla base della legge regionale di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 3.

7. Il personale che esercita l'opzione nei limiti della percentuale di cui al comma 3, rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è di norma assegnato alle strutture dell'amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ispezione, delle funzioni riservate allo Stato, e per l'esercizio di nuovi compiti in materia di controversie di lavoro. Il personale eventualmente in eccedenza, nei limiti delle vacanze di organico, è prioritariamente trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio della Regione.

#### *Articolo 8. Soppressione uffici periferici*

1. A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Regione e le amministrazioni provinciali competenti per territorio succedono nella proprietà delle attrezzature e dei beni strumentali individuati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 7, nonché nella titolarità dei contratti di locazione degli stessi oltre che nella titolarità di tutti gli altri rapporti, attivi e passivi facenti capo all'amministrazione statale a tale data.

3. La Regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa di attuazione, applicandosi, nelle materie di cui al presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

#### *Articolo 9. Sistema informativo*

1. Il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro svolto dalla Regione dovrà essere in connessione interattiva e scambio con i dati del sistema informativo del lavoro, unitario e integrato.

2. La Regione e gli Enti locali possono stipulare convenzione con i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla mediazione tra domande e offerte di lavoro, per l'accesso anche a titolo oneroso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali.

3. La Regione svolge l'attività di gestione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali.

#### *Articolo 10. Partecipazione della Regione*

1. La Regione ha titolo a partecipare con un proprio rappresentante al Comitato tecnico, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. La Regione è sentita per la predisposizione di organici interventi in materia di lavoro e occupazione.

3. Lo Stato e la Regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.

*Articolo 11. Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate*

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla Regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1.

2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla Regione sono determinate in misura pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 nell'ultimo esercizio finanziario nel quale tali funzioni e compiti sono stati integralmente svolti.

3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla Regione è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della Giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del comma 3° dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122.

**D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 1997.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2001, n. 141.

*Articolo 1. Conferimento di compiti e funzioni*

1. Sono conferiti alla Regione e agli Enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti già disposti o che dovessero sopravvenire e in conformità alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni a statuto ordinario e ai loro Enti locali.

*Articolo 2. Funzioni trasferite*

1. In conformità all'articolo 54, comma 4, dello Statuto della Regione Sardegna, su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento finanziario della Regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite.

2. Nelle more dell'attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla Regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione.

*Articolo 3. Funzioni e compiti delegati*

1. Per le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati si provvederà, in base alla legislazione statale vigente, con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Regione.

*Articolo 4. Esercizio dei compiti e delle funzioni*

1. L'esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della Regione e degli Enti locali della Sardegna è subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

**D.Lgs. 23 maggio 2003, n. 167 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2003, n. 159.

*Articolo 1. Trasferimento di funzioni e compiti degli Uffici metrici provinciali*

1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti Province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli Uffici metrici provinciali che hanno sede nella Regione autonoma della Sardegna.

*Articolo 2. Trasferimento di rapporti e del patrimonio degli Uffici metrici provinciali – oneri finanziari*

1. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella Regione autonoma della Sardegna succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli Uffici.

3. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, e, per ciascun Ente, nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.

*Articolo 3. Personale degli Uffici metrici provinciali*

1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi Uffici metrici provinciali, quale risultante dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti Province.

2. All'inquadramento di dette unità, individuate secondo la tabella di cui al comma 1, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero delle attività produttive anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

4. La dotazione organica del Ministero delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unità trasferite.

*Articolo 4. Trasferimento funzioni e compiti degli UU.PP.I.C.A.*

1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti Province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che hanno sede nella Regione autonoma della Sardegna.

*Articolo 5. Personale degli UU.PP.I.C.A.*

1. Il personale in servizio presso i soppressi Uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato, quale risultante dall'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti Province.

2. All'inquadramento di dette unità si provvede ai sensi del precedente articolo 3 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1.

*Articolo 6. Norma finale e di rinvio*

1. Il trasferimento degli uffici e delle dotazioni di cui al presente decreto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.

**D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura.**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2004, n. 66.

*Articolo 1. Trasferimento di funzioni e compiti alla Regione*

1. In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono trasferiti alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura - ivi comprese le cooperative e i consorzi - foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici.

2. Resta ferma in capo allo Stato la funzione di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria e le competenze espressamente riservate allo Stato, che vengono indicate nell'articolo 2.

*Articolo 2. Funzioni e compiti dello Stato*

1. Sono riservati allo Stato i seguenti compiti:

- a) riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione;
- b) accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
- c) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;

- d) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, anche ai fini del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;
- e) ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali.

2. Lo Stato svolge altresì compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

#### *Articolo 3. Attribuzioni agli Enti locali*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione normalmente provvede a organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, attraverso l'attribuzione delle stesse alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane o ad altri Enti locali e funzionali fermo restando il potere di disciplina generale, coordinamento e programmazione della Regione.

#### *Articolo 4. Trasferimento delle risorse alla Regione*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Regione, si provvede alla individuazione dei beni, delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regione, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso non necessari all'esercizio di funzioni di competenza statale.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le risorse finanziarie da trasferire secondo le modalità previste dallo Statuto.

3. Il personale individuato sulla base del decreto di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o, eventualmente, degli Enti locali destinatari delle funzioni con effetto dalla data di trasferimento. Fino all'emanazione della legge regionale che fissa le modalità di inquadramento, allo stesso si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza.

#### *Articolo 5. Norme abrogate*

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 52, ultimo comma, e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

**D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 267 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recanti modifiche al D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio.**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2006, n. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, nonché il parere del Consiglio regionale della Regione Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

#### *Articolo 1*

1. L'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è abrogato.

2. Ferme restando le competenze dello Stato relative alla tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, in esecuzione dell'articolo 14 dello Statuto di autonomia, con elenchi redatti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono periodicamente identificati i beni demaniali e patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente alla data di entrata in vigore dello Statuto di autonomia che sono trasferiti alla Regione.

3. Una Commissione paritetica, composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e due rappresentanti della Regione, individua, ai fini della predisposizione degli elenchi di cui al comma 2, i beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico da trasferire alla Regione stessa. Detti beni entrano a far parte del demanio della Regione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 826 del codice civile in ordine alle cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovati. Su tali cose, quanto alla loro successiva appartenenza, si pronuncia la suddetta Commissione.

4. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono esclusi dal trasferimento alla Regione, effettuato secondo le disposizioni del presente articolo, fino a quando perduri la loro destinazione a servizi di competenza statale.

**D.Lgs. 21 febbraio 2008, n. 46 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale.**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2008, n. 74.

#### *TITOLO I*

*Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati dalle Ferrovie della Sardegna e dalle Ferrovie Meridionali Sarde. Trasferimento delle Aziende*

##### *Articolo 1. Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde*

1. In attuazione dello Statuto speciale sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi

di trasporto pubblico di interesse regionale e locale attualmente erogati dalle Gestioni Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde, nonché le relative aziende e le risorse finanziarie necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati dalle gestioni stesse senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio e patrimonio indisponibile e disponibile della Regione i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde.

3. I soggetti individuati dalla Regione subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Contestualmente sono messi a disposizione dei soggetti individuati i relativi beni, l'organizzazione ed il personale.

#### *Articolo 2. Consegna dei beni*

1. Il trasferimento dei beni di cui all'articolo precedente, indicati negli elenchi sub A) e sub B) allegati al presente decreto, nonché di ogni altro rapporto giuridico, ha effetto dalla data di consegna nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La consegna avviene mediante verbali sottoscritti dalle parti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni consegnati alla Regione.

3. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto dovuto in base alla legge, fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte della Regione.

4. Alla formazione di eventuali elenchi correttivi o integrativi di quelli di cui agli allegati sub A) e sub B) del presente decreto, si provvede, d'accordo tra le parti, entro dodici mesi decorrenti dalla data di consegna. Essi producono effetti dalle rispettive date di consegna.

#### *Articolo 3. Trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi*

1. Per il triennio 2007-2009 gli oneri per la gestione dei servizi di cui all'articolo 1 rimangono a carico dello Stato.

2. Le risorse finanziarie che lo Stato trasferisce alla Regione sono quantificate complessivamente in euro 57.687.900 annui, di cui euro 46.259.000 per i servizi erogati da Ferrovie della Sardegna ed euro 11.428.900 per i servizi erogati da Ferrovie Meridionali Sarde.

3. Eventuali oneri finanziari relativi alle aziende trasferite, derivanti da fatti anteriori al trasferimento e non rilevabili dalla documentazione esistente all'atto del trasferimento medesimo, rimangono a carico dello Stato.

## **TITOLO II**

### *Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A. e infrastrutture ferroviarie di proprietà di R.F.I. S.p.A.*

#### *Articolo 4. Funzioni e beni trasferiti*

1. In attuazione dello Statuto speciale, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente

ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A.

*Articolo 5. Determinazione dei servizi e delle relative risorse*

1. Con Accordo di Programma, da stipularsi tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione, sono individuati i servizi trasferiti e sono determinate le risorse finanziarie necessarie a garantire un livello di erogazione del servizio, in termini di percorrenze prodotte e di qualità resa, adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione. Il livello di erogazione del servizio e le risorse trasferite non dovranno comunque essere inferiori agli attuali.

2. La Regione stipula Contratti di Servizio con le imprese ferroviarie individuate secondo le previsioni della normativa in vigore. Rimangono in ogni caso a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con Trenitalia S.p.A., o ad esse conseguenti, in relazione a servizi resi nel periodo antecedente al trasferimento.

3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità della popolazione.

*Articolo 6. Trasferimento alla Regione di infrastrutture ferroviarie facenti capo ai R.F.I. S.p.A.*

1. La Regione può richiedere all'amministrazione statale competente il trasferimento al proprio patrimonio di beni, impianti e infrastrutture facenti capo a R.F.I. S.p.A. esistenti sul territorio regionale e non ritenuti, in base alla normativa vigente, di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Allegati A e B (previsti dall'art. 2, comma 1)*

*(omissis)*

**D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 140 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2011, n. 193.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna;

Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge Costituzionale n. 3 del 1948;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

#### *Articolo 1. Oggetto*

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

#### *Articolo 2. Trasferimento delle funzioni sanitarie*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 4, comma 5 del presente decreto.

2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

#### *Articolo 3. Modalità ed esercizio delle funzioni e organizzazione*

1. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalità organizzative, gli obiettivi e gli interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonché dei minori sottoposti a provvedimento penale, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria).

2. La Regione, inoltre, nell'ottica del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e delle Case di Cura e di Custodia disciplina con le modalità indicate al comma 1, gli interventi

da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### *Articolo 4. Trasferimento dei rapporti di lavoro*

1. Il personale medico, infermieristico e tecnico di ruolo che esercita funzioni sanitarie nel territorio della Regione con contratti di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito alle Aziende sanitarie locali con effetto dalla medesima data. Il personale viene inquadrato - nel Servizio sanitario locale e con atti dell'Amministrazione regionale - nelle categorie e nei profili individuati da apposite tabelle redatte, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa dell'Amministrazione statale competente e dell'Amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e della relativa tabella di cui all'allegato B. Tali tabelle definiscono il trattamento giuridico ed economico sulla base di criteri di equiparazione che tengano conto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, nonché dell'anzianità di servizio e dei titoli posseduti; sono, altresì, considerati ai fini dell'inquadramento i titoli posseduti, qualora corrispondenti alle funzioni svolte da non meno di 3 anni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I contratti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie locali della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza; i rapporti con scadenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati dalla medesima data di dodici mesi.

3. In fase di prima applicazione al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo convenzioni conformi allo schema tipo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

4. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto è indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo, nell'allegata Tabella A.

5. Con apposite convenzioni da stipulare entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio e il Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e il direttore del Centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione

approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.

*Articolo 5. Trasferimento di attrezzature, arredi e beni strumentali e concessione in uso dei beni immobili*

1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie di cui all'articolo 2, di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna. Tali beni entrano a far parte del patrimonio delle Aziende sanitarie locali - ove sono ubicati gli Istituti penitenziari e i Servizi minorili di riferimento - di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sono sottoposti al regime giuridico previsto dal predetto articolo 5.

2. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009.

3. Gli inventari di cui al comma 2 includono anche i locali già utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi sanitari per le attività connesse alle patologie da dipendenza.

*Articolo 6. Trasferimento risorse finanziarie*

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale.

*Articolo 7. Rapporti di collaborazione*

1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da dipendenza, sono disciplinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

#### *Articolo 8. Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

#### **D.Lgs. del 9 giugno 2016, n. 114 - Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 giugno 2016, n. 148.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante:

«Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna» ed in particolare l'articolo 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 1° febbraio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

#### *Articolo 1. Oggetto*

1. Il presente decreto reca disposizioni sulla determinazione e sull'attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali, comunque denominate, spettanti alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come indicate negli articoli seguenti. Dette entrate comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento e non includono le sanzioni amministrative.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono determinate, salvo quanto stabilito con il presente decreto legislativo, sulla base dell'ammontare delle entrate riscosse dallo Stato nel territorio regionale e afferenti al medesimo territorio, nonché sulla base delle entrate di pertinenza regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della Regione.

#### *Articolo 2. Modalità di attribuzione delle quote delle entrate erariali spettanti alla Regione*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i tempi, le procedure e le modalità volti a garantire il riversamento

diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali di cui all'articolo 1 riscosso dall'Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto cui affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le quote delle compartecipazioni al gettito erariale sono corrisposte alla Regione secondo le modalità indicate dal presente decreto legislativo.

#### *Articolo 3. Disposizioni in materia di tasse automobilistiche*

1. Le quote di gettito relative alle tasse automobilistiche spettanti alla Regione sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in base alle comunicazioni del Dipartimento delle Finanze relative ai versamenti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

#### *Articolo 4. Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche*

1. La quota relativa alle imposte sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a), e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, è convenzionalmente costituita:

a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

b) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

c) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettere a) e b), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettera c), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze, sentita l'Agenzia delle Entrate, e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

#### *Articolo 5. Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società*

1. La quota relativa all'imposta sul reddito delle società – I.R.E.S., spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, è determinata dal Dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione:

a) il luogo di ubicazione degli impianti per le imprese mono-impianto che operano nella Regione;

b) la distribuzione percentuale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, per le imprese multi-impianto, relativamente alla quota di produzione realizzata nel territorio della Regione.

2. La quota spettante alla Regione è determinata dal Dipartimento delle Finanze e devoluta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

*Articolo 6. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione*

1. La compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto – I.V.A., spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera f), dello Statuto, è annualmente stabilita applicando al gettito nazionale I.V.A. complessivo, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota spettante all'Unione Europea, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sardegna rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'I.S.T.A.T. nell'ultimo anno disponibile. Il relativo conguaglio è effettuato quando si rendono disponibili i dati dell'annualità di riferimento.

2. Le quote spettanti alla Regione sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

*Articolo 7. Disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale*

1. Fra le entrate devolute alla Regione, ai sensi del primo comma, lettera m), e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, rientra anche la quota del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella Regione.

2. La quota di cui al comma 1 è determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione territoriale del risparmio delle famiglie e delle imprese, così come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualità di riferimento. Per l'erogazione dell'acconto si utilizzano i dati dell'ultimo anno disponibile.

3. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalità per la determinazione dei criteri di quantificazione, le compartecipazioni alle entrate tributarie non disciplinate dai precedenti commi sono determinate dal Dipartimento delle Finanze sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

*Articolo 8. Disposizioni in materia di accise*

1. Le quote delle accise spettanti alla Regione ai sensi del primo comma, lettere d) ed m), dell'articolo 8 dello Statuto, sono determinate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei prodotti immessi in consumo nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. La quota regionale della compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale è versata dai soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tramite il modello F24. La Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate ripartisce il gettito tra Stato e Regione e provvede a riversare le quote di spettanza della Sardegna direttamente nelle casse regionali, negli stessi tempi previsti per il riversamento delle rimanenti quote nelle casse statali.

*Articolo 9. Disposizioni in materia di accisa sul consumo dei tabacchi*

1. Il depositario autorizzato alla gestione dei depositi fiscali che effettua le immissioni in consumo di tabacchi lavorati nel territorio della Regione provvede direttamente al versamento della quota dell'accisa in favore della Regione negli stessi termini previsti per il versamento allo Stato.

#### *Articolo 10. Disposizioni in materia di entrate derivanti dalla raccolta del gioco*

1. La compartecipazione regionale di cui all'articolo 8, primo comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, fa riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria sia di natura non tributaria in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alla Sardegna sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio della Regione, e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio della Regione. In particolare, i giochi con vincita in denaro di cui al primo periodo sono:

- a) i giochi mediante apparecchi con vincite in denaro;
- b) le scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati;
- c) i concorsi pronostici sportivi;
- d) i giochi numerici a quota fissa;
- e) i giochi numerici a totalizzazione nazionale;
- f) le lotterie ad estrazione istantanea e differita;
- g) il bingo di sala;
- h) i giochi raccolti a distanza.

2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1 sono quantificate dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli e versate alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Qualora, per alcune tipologie di giochi, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alla Regione, questa è determinata dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli in base al rapporto percentuale, rispettivamente, tra la raccolta regionale in rete fisica e le giocate regionali effettuate a distanza, ai sensi del comma 1, e quelle corrispondenti nazionali, ed è versata nelle casse regionali dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

#### *Articolo 11. Disposizioni in materia di imposte e tasse sugli affari*

1. La quota del gettito spettante alla Regione relativo all'imposta di registro, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ed alle tasse sulle concessioni governative, è riversato direttamente alla Regione dai soggetti a cui il gettito affluisce.

#### *Articolo 12. Imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulla RC Auto e imposta sulle riserve matematiche*

1. La quota del gettito dell'imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) e dell'imposta sulle riserve matematiche, al netto degli importi compensati, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, è determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione regionale dei premi contabilizzati, a favore della Sardegna, dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

### *Articolo 13. Rimborsi di tributi erariali*

1. La restituzione ai contribuenti dei tributi indebitamente percepiti, o comunque non dovuti, grava sul bilancio della Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluta.

### *Articolo 14. Agevolazioni fiscali*

1. Nel rispetto delle norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, la Regione Sardegna, con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta, agevolazioni o deduzioni dalla base imponibile, può in ogni caso compiere una qualsiasi di tali manovre, purché non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.

2. La Regione autonoma della Sardegna può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni di cui al presente comma sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

### *Articolo 15. Riserve erariali*

1. Le compartecipazioni spettanti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto alla Regione non possono essere oggetto di riserva erariale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Esclusivamente qualora intervengano eventi eccezionali e imprevedibili, previa comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna, il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale può essere riservato allo Stato, a condizione che il medesimo gettito sia specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli eventi anzi detti, sia temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel bilancio statale.

### *Articolo 16. Disposizioni di carattere generale*

1. Le quote delle entrate spettanti alla Regione sono determinate al netto dei rimborsi e delle compensazioni a favore dei soggetti passivi d'imposta. Dette quote, ove non diversamente disposto, sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che procede alla loro erogazione mediante acconti e conguagli.

2. Per le entrate non disciplinate dai precedenti articoli, la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano a concordare nuovi parametri di calcolo al fine di quantificare il gettito maturato nel territorio regionale. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalità per la determinazione dei criteri di quantificazione, la devoluzione delle compartecipazioni regionali è effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale.

3. Nel caso in cui le disposizioni relative alla spettanza dei gettiti tributari contrastino con analoghe disposizioni stabilite dall'ordinamento in applicazione del principio di territorialità, con riferimento ai gettiti spettanti ad altre Regioni, all'attribuzione si provvede d'intesa tra gli enti interessati ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei principi generali

previsti dall'ordinamento, in modo da non comportare duplicazioni di oneri per il bilancio dello Stato.

*Articolo 17. Abrogazione di norme*

1. Gli articoli dal 32 al 38 del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono abrogati.

*Articolo 18. Decorrenza*

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**D.Lgs. del 13 gennaio 2016, n. 16 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2016, n. 33.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: "Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna";

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 4 agosto 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;

Emana

il seguente decreto legislativo:

*Articolo 1. Oggetto*

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e dell'articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, ferma restando la legislazione regionale in materia, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

#### *Articolo 2. Territorio di applicazione*

1. Con riferimento alla tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana, le disposizioni contenute nel presente decreto e nella legislazione regionale si applicano nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482/1999.

#### *Articolo 3. Trasferimento di funzioni amministrative*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Regione è trasferito l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999.

#### *Articolo 4. Funzioni legislative*

1. Il legislatore regionale è autorizzato a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3.

2. Il legislatore regionale disciplina, nell'ambito della potestà legislativa ripartita in materia di istruzione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482/1999 in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche stesse.

#### *Articolo 5. Risorse finanziarie*

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di cui all'articolo 3, è riservata annualmente alla Regione una specifica assegnazione finanziaria a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## Hanno collaborato a questo numero

FRANCESCO AGUS

Presidente I Commissione Autonomia e Ordinamento regionale

BENEDETTO BARRANU

Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna; già Assessore della Regione Autonoma della Sardegna

MARIAROSA CARDIA

Ex Presidente Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna; Direttore Scientifico della Collana *Presente e Futuro*; Professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche – Università degli Studi di Cagliari

GIANMARIO DEMURO

Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Cagliari; già Assessore della Regione Autonoma della Sardegna e membro Commissione paritetica Stato-Regione

ALESSANDRO DE MARTINI

Direttore generale – Presidenza Regione Autonoma della Sardegna; membro Commissione paritetica Stato-Regione

CRISTIANO ERRIU

Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna

PAOLO FOIS

Professore emerito di Diritto Internazionale – Università degli Studi di Sassari; Associazione tra gli ex Consiglieri regionali Sardegna; già Assessore della Regione Autonoma della Sardegna

GIANFRANCO GANAU

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

VANNI LOBRANO

Professore ordinario di Diritto romano – Università degli Studi di Sassari; già Assessore della Regione Autonoma della Sardegna

GIORGIO MACCIOTTA

Già Deputato al Parlamento italiano

ILENIA RUGGIU

Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Cagliari; membro Commissione paritetica Stato-Regione

ELISEO SECCI

Presidente Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna

MICHELE SIAS

Referendario del Consiglio regionale della Sardegna

